

Elenco dei soggetti che hanno inviato contributi

Sommario

A. Pubbliche amministrazioni e società pubbliche.....	3
1) Acquedotto Pugliese S.p.A.....	3
2) Agenzia del Demanio.....	3
3) ANAS S.p.A.....	4
4) Banca d'Italia.....	4
5) Citta Metropolitana Venezia.....	5
6) Comune di ARIANO IRPINO (AV).....	5
7) Comune di Bari.....	6
8) Comune di Chiusano di San Domenico - Provincia di Avellino.....	7
9) Comune di Milano.....	7
10) Comune di Veduggio.....	8
11) Comune di Valmadrera (LC).....	8
12) INAIL.....	9
13) Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli.....	9
14) ITACA.....	10
15) Metropolitana Milanese S.p.A. - Responsabile Organismo di Ispezione tipo B.....	11
16) Provincia di Avellino.....	11
17) Provveditorato OO.PP. Lombardia e Emilia Romagna.....	12
18) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.....	12
19) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.....	13
20) Sogin S.p.A.....	13
21) Vigili del Fuoco.....	13
B. Associazioni di categoria e Ordini professionali.....	14
22) CONFINDUSTRIA - Servizi Innovativi e Tecnologici.....	14
23) CONFORMA (Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova Taratura).....	14
24) Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.....	15
25) Consiglio Nazione dei Geologi.....	17
26) Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Centro Studi (CNI).....	17
27) Federazione Ordini degli Ingegneri della Toscana.....	18
28) Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa.....	20
29) IGI.....	21
30) INARCH - ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA.....	22
31) INARSIND Associazione di intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani.....	23
32) OICE.....	27
33) Ordine Architetti PP e C della Provincia di Torino.....	35

34)	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari	37
35)	Ordine degli Ingegneri di Benevento.....	37
36)	Ordine degli Ingegneri di Cagliari.....	39
37)	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma	41
38)	Ordine Ingegneri Salerno.....	43
39)	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.....	43
40)	Rete Professioni Tecniche	44
41)	UNOA (Unione Nazionale Organismi Accreditati).....	63
42)	Utilitalia.....	64
C.	Operatori economici.....	65
43)	ACCREDIA Ente unico di accreditamento	65
44)	Asacert Assessment And Certification Srl	66
45)	BIERREGI srl.....	66
46)	HERA SpA - Bologna.....	67
47)	Hydro Engineering s.s.....	67
48)	STUDIO ASSOCIATO 2M+A "Architettura & Ingegneria"	71
49)	Studio Associato Ingeo	71
50)	Studio di Ingegneria Boragine.....	72
51)	TRT Trasporti e Territorio Srl.....	74
52)	Verifika Srl - Società di servizi di ingegneria.....	74
D.	Altri.....	75
53)	Andrea Maria Fiorentini Professionista associato.....	75
54)	Arch. Hansjörg Plattner	75
55)	Bosio Lorella - Comune di Torino.....	76
56)	Carlassara Gian Antonio - Comune di Verona	77
57)	CGIL CISL UIL.....	77
58)	Ciribini Angelo, professore ordinario, Università di Brescia	77
59)	Concetta Cosentini (legale).....	79
60)	Conte Marco (Arch).....	79
61)	De Vito Vittorio (arch).....	79
62)	Dipendenti Aler Milano	80
63)	Di Pierno Nicola (Ing.).....	80
64)	Ercole Fortunato - Ufficiale addetto infrastrutture (Amministrazione difesa).....	80
65)	Federico Boldrini - Comune di Pisa.....	81
66)	Filippo Rialto Qualora il RUP - Comune di Castel Focognano (AR).....	81
67)	Guida Pier Luigi, ingegnere	81
68)	Lucente Alfredo, avvocato.....	82
69)	Mancini Sabrina - Regione Lazio.....	83
70)	Marino Paolo, Ingegnere.....	83

71)	Merlino Patrizia, architetto	84
72)	Parrini Paolo, geometra.....	84
73)	Pasquale Gabriella, Regione Friuli Venezia Giulia.....	84
74)	Pizzarotti Stefani (INAIL)	85
75)	Recalcati Paolo, Ingegnere.....	85
76)	Rocco Raffaele - Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato alle opere pubbliche.....	85
77)	Schirru Carlo - RUP.....	86
78)	Semeraro Giuseppe (RUP-INAIL)	86
79)	Trojani Massimo.....	87
80)	Venturini Elisabetta - Comune di Verona.....	89

A. Pubbliche amministrazioni e società pubbliche

1) Acquedotto Pugliese S.p.A.

- pag. 2 (Principi generali) punto 2 (possibilità per il progettista di partecipare alla gara di affidamento dei lavori): si chiede come si coordina l'art. 24, comma 7, ult. periodo, con le adeguate misure per garantire la concorrenza di cui all'art. 67, comma 1;

- pag. 3 (Principi generali) punto 5 (distinzione progettazione ed esecuzione): viene inequivocabilmente sancito il principio generale secondo cui gli appalti relativi ai lavori "sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo", principio peraltro contenuto nell'art.59 comma 1 del Codice; per altro verso, in forza dell'art.122 del Codice, ai settori speciali si applica l'art. 123 e non l'art. 59. Pertanto, poiché l'art.123 non riporta alcuna indicazione sul tema, è opportuno specificare se il principio generale in argomento continua ad applicarsi anche ai settori speciali, e quindi se anche per detti settori è vietato il ricorso all'appalto integrato (semplice o complesso);

- pag. 13 e segg. (verifica e validazione della progettazione): sia l'art.26, comma 6 lett.b del Codice, sia le linee guida che lo richiamano, rinviano all'art.24, comma 1 lettere e, f, g, h ed i, invero non presenti nello stesso articolo 24.

2) Agenzia del Demanio

III. Principi generali

Par. 2. Continuità nella progettazione e accettazione della progettazione svolta

1) Avuto riguardo all'art. 89 sorgono perplessità in merito all'applicazione dell'istituto ai servizi di ingegneria e architettura, atteso il richiamo espresso effettuato all'interno della norma al solo art. 45 (operatori economici) e non anche all'art. 46 (operatori per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria). Pertanto, sarebbe utile un intervento chiarificatore nelle Linee Guida, in grado di acclarare l'applicazione dell'istituto alle gare per l'affidamento di servizi tecnici, nonostante l'espresso richiamo effettuato dalla norma ad altro ambito soggettivo di applicazione.

3) In considerazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 261 comma 7 del DPR 207/2010, dell'assenza di disposizioni normative di analogo tenore, nonché dell'attuale art. 48 "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici" – norma di ampio respiro e non di dettaglio - si rende necessario stigmatizzare all'interno del documento il divieto di frazionamento dei servizi di punta ovvero il principio del "cumulo" degli stessi, al fine di arginare eventuali contenziosi in materia favoriti dall'assenza di parametri normativi di riferimento, fermo restando la consolidata giurisprudenza di settore in tema di non frazionabilità anche alla luce della ratio propria di tale requisito.

VIII. Verifica e validazione della progettazione

1) Al fine di rendere ancor più centrale il processo di verifica del progetto (art. 26) appare necessario evidenziare che la verifica dovrà sempre essere effettuata "in corso di progettazione", prevedendo – ad esempio – che l'incarico di verificatore sia affidato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, o comunque con uno scarto

temporale modesto (ad esempio 30 giorni). Circa l'attività di verifica si suggerisce l'emanazione di una linea guida, per disciplinare alcuni aspetti essenziali delle modalità di verifica "in corso di progettazione".

2) Tenuto conto che il servizio di verifica del progetto è stato di fatto equiparato agli altri servizi tecnici - non sussistendo più un regime differenziato, con requisiti ex lege tarati sull'espletamento di servizi di verifica e solo transitoriamente su servizi di validazione, progettazione, direzione lavori o collaudo ex art. 357 comma 19 del DPR 207/2010 - risulta utile introdurre nelle Linee Guida anche una specifica sui requisiti oggetto delle procedure di individuazione del verificatore, alla stregua di quanto effettuato nel documento per i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo. Del resto, le peculiarità del servizio richiedono la definizione di requisiti di qualificazione che dovrebbero essere ancorati all'espletamento di servizi di verifica, cionondimeno l'assenza di specifiche in materia potrebbe favorire contenziosi ovvero ingenerare difficoltà operative nella predisposizione dei documenti di gara.

3) ANAS S.p.A.

1. Le attività di supporto alla progettazione

Relativamente al par. IV, recante le "Indicazioni operative", si ritiene opportuno chiarire che le attività di supporto alla progettazione, che possono attenersi ad attività meramente strumentali alla progettazione, sono escluse dall'applicazione dell'art. 157 del D.lgs. n. 50/2016, la cui operatività è circoscritta all'affidamento dei soli incarichi di progettazione, direzione lavori etc.

Tale dato riceve del resto conferma dallo stesso art. 3, co. 1, lett. vvvv) del nuovo Codice che, nel definire i servizi di architettura ed ingegneria, li qualifica come i servizi riservati agli operatori esercenti una professione regolamentata ex art. 3 Dir. 2005/36/CE.

In forza di ciò, si auspica un intervento dell'ANAC inteso a precisare che le attività di supporto debbano essere trattate come tutti gli altri appalti di servizi, senza le limitazioni di cui all'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Incompatibilità

A pag. 2 (par. III, n. 2), le linee guida evidenziano che può legittimamente ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, anche del progettista che abbia redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si ritiene che tale possibilità determini un ingiustificato vantaggio del progettista nella gara e debba essere, pertanto, esclusa.

3. Documentazione idonea a dimostrare l'assenza di incompatibilità

A pag. 2 (par. III, n. 2), si evidenzia che nel bando di gara per l'affidamento dei lavori deve essere specificato che il concorrente, ove sia stato affidatario della progettazione, produca la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza.

Sebbene la presunzione di incompatibilità prevista non possa ritenersi assoluta, si chiede di chiarire, anche tramite esempi, quale tipo di documentazione possa essere prodotta dal concorrente (già progettista) per dimostrare l'assenza di un indebito vantaggio concorrenziale. ASST Spedali Civili di Brescia

- OEV: l'attribuzione di punteggio pari a zero per offerte pari alla base d'asta è rischioso. Esempio: una fornitura con la massima qualità (es.50) ed un'offerta pari ad una base d'asta particolarmente ridotta (magari del 30% come in uso con ARCA) potrebbe rappresentare la migliore opportunità in termini di valutazione qualità/prezzo ma il suo punteggio non potrebbe mai superare i 50 punti. Al contrario, un concorrente con una qualità ridotta al minimo (esempio 25 punti su 50) avrebbe (a fronte anche di un solo centesimo di ribasso rispetto alla base d'asta) un punteggio economico pari a 50 (nel caso di due soli concorrenti). Il risultato per il sistema sarebbe assurdo: la peggiore qualità allo stesso prezzo della migliore qualità. Va assolutamente salvaguardata la possibilità di attribuire il punteggio economico con la formula inversamente proporzionale perché è la più equa, oltre ad essere la più utilizzata.

4) Banca d'Italia

1. Qualificazioni degli “interventi di particolare rilevanza” di cui all’art. 23 c.2

Non sembra rinvenibile nel codice una definizione di “lavori di particolare rilevanza” sotto uno dei tanti profili (architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico) per i quali in mancanza di professionalità interne scatta l’obbligo di indire un concorso di progettazione.

La necessità di stabilire un indirizzo in tal senso pare opportuna anche alla luce della interpretazione che sembra desumibile dalle linee guida circa l’applicazione del comma in questione a prescindere dal valore dell’incarico di progettazione occorrente. A titolo di collaborazione si suggerisce una diversa linea interpretativa che, in coerenza con i principi di efficacia, tempestività e proporzionalità, valorizzi una lettura del comma in chiave sistematica con le diverse disposizioni relative ad appalti fino a 40.000 € (art. 31, comma 8; art. 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1; art. 95, comma 3, lettera b); art. 157, comma 2) e che pervenga ad applicare la norma in commento solo in presenza di incarichi di progettazione di valore pari o superiore a 40.000 €.

2. Attività di progettazione

Sarebbe opportuno chiarire se in presenza di appalti anche non di particolare rilevanza ma caratterizzati da una pluralità di specializzazioni professionali, sia possibile per la stazione appaltante integrare il gruppo di progettazione interno con singole professionalità esterne; ciò consentirebbe l’utilizzo e la valorizzazione delle risorse interne con evidenti risparmi di costi.

Art. 54 Accordi quadro per l’acquisizione di prestazioni tecnico professionali

L’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 non contiene il divieto precedentemente previsto all’art. 59 del D. Lgs n. 163/2006 di affidare la progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale mediante accordo quadro con uno o più operatori .

Attesa la rilevanza e l’importanza della novità sarebbe opportuno che le Linee Guida diano adeguato risalto alla stessa fornendo esplicite indicazioni in ordine alla possibilità dell’affidamento di servizi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria mediante lo strumento dell’accordo quadro.

5) Citta Metropolitana Venezia

Con riferimento all’art. 3.4 "Cauzione provvisoria e coperture assicurative" si ritiene forse eccessiva la richiesta della cauzione provvisoria per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura inferiori ai 40 mila Euro, sebbene si escludano gli incarichi di redazione del PSC e di supporto al RUP. Sarebbe necessario eventualmente stabilire una soglia (per es. al di sotto dei 20 mila euro) per la quale non risulta necessaria la cauzione provvisoria.

Nel paragrafo 4 parte II viene citato un coefficiente moltiplicatore da stabilire nei documenti di gara per la definizione dei requisiti di carattere speciale. Tale coefficiente, la cui determinazione doveva essere fornita con le presenti linee guida , non è stato trattato.

Nel medesimo paragrafo 4 parte II si parla di affidamento delle attività di supporto alla progettazione per i quali il corrispettivo deve essere determinato secondo il D.M. 143 (vedasi paragrafo 7). Molte attività di supporto purtroppo non sono inquadrabili nelle tabelle di cui al decreto ministeriale, per cui mancano i riferimenti sui quali basare l’offerta. Come si deve procedere in questi casi?

Nel testo delle linee guida in questione, in molti casi si parla di preliminare: deve intendersi con preliminare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, prevista dall’art. 23 comma 1?

Inoltre, essendo ancora in vigore gli art. 14 e 17 e segg. del Regolamento , relativi rispettivamente allo Studio di Fattibilità e al Preliminare, servirebbe un chiarimento su quali documenti deve contenere il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica prima dell’entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 23 comma 3 del Codice.

Nel paragrafo 9 di verifica e validazione, si dice che per i lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 e fino ad un milione di Euro, la verifica può essere fatta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni. Questi uffici tecnici devono avere qualche requisito particolare? E’ un’unica persona, per es. il funzionario responsabile del Servizio, Il Dirigente del Servizio?

6) Comune di ARIANO IRPINO (AV)

L’art. 24, comma 3 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che “I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione” non indicando o “ricordandosi” dei tecnici delle pubbliche Amministrazioni che in questi anni (1994 – 2016) hanno svolto ruoli di tecnici senza alcuna abilitazione ma solo in forza del precedente art. 253, comma 16, del Codice dei Contratti

di cui al D.Lgs. 163/2006 (.....I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.....) nonché dell'ancora precedente art. 17, comma 2, della Legge 109/1994 (.....I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.....).

Ebbene, occorre ricordare che nelle Pubbliche Amministrazioni, ad oggi, “esistono” ancora dipendenti con funzione di tecnico, assunti negli anni '70 e '80, che hanno adempito, con dedizione, al ruolo conferito dalle precedenti norme per svolgere mansioni tecniche di "Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile del Procedimento, Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva" nei limiti dalle competenze previste dai relativi ordinamenti professionali (art. 16 R.D. 274/1929 per i geometri; art. 52 R.D. 2537/1925 e art. 4 L. 395/1923 per gli architetti; art. 51 R.D. 2537/1925 e art. 18 R.D. 274/1929 per gli ingegneri), senza mai dover conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forte, anche, di quanto affermato dall'allora AVCP con “Atto di Regolazione n. 6 del 04 novembre 1999 - G.U. S.O. N. 71 del 10 maggio 2000 – ad oggetto: Incarichi di progettazione”.

Pertanto si chiede l'introduzione di una norma, ad integrazione/modifica dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. in essere che consenta ai tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, non abilitati all'esercizio della professione, di svolgere tutte le prestazioni professionali stabilite nell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 (.....Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e.....).

7) Comune di Bari

Preliminarmente, si rileva l'assenza della condizione della “carenza in organico di personale tecnico, ..., ovvero in caso di lavori di speciale complessità ..., casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento” di cui al comma 6 dell'art. 90 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006.

Si ritiene opportuno chiarire se, per procedere all'affidamento dei servizi d'ingegneria e d'architettura a professionisti esterni, si debba, ancora, accertare e certificare la carenza dei tecnici interni o, invece, se tale condizione non sia più necessaria, se debba essere disciplinata da regolamenti delle singole amministrazioni oppure se tale scelta resti nella discrezionalità del RUP o del Direttore dell'Ufficio.

Inoltre, per la verifica interna (uffici tecnici delle stazioni appaltanti) di progetti redatti da progettisti interni, si rileva che il nuovo codice, analogamente al vecchio codice e al suo regolamento, richiede che le stazioni appaltanti dispongano di “un sistema interno di controllo di qualità”.

Tale “sistema interno di controllo di qualità” è richiesto anche per i soggetti esterni per importi dei lavori inferiore a 20 milioni di €.

Si rileva, anche, che il regolamento del vecchio codice provvedeva a definire il “sistema interno di controllo di qualità” (per le verifiche effettuate attraverso le strutture tecniche della stazione appaltante e per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria) come “un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso” (cfr. art. 112, comma 5, lett. b del vecchio codice, art. 47, comma 2, lett. b, num. 3, e art. 47, comma 3, lett. b, del Regolamento DPR 207/2010, norme tutte abrogate con l'entrata in vigore del nuovo codice).

Mentre, per le strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, il regolamento DPR 207/2010 stabiliva che il sistema di controllo interno di qualità poteva essere “dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 ...” (cfr. art. 48, comma 1, lett. b, num. 2)

Si ritengono opportune, dunque, indicazioni sui contenuti di tale sistema interno di controllo, se sia sufficiente una procedura formalizzata analoga a quella prevista dalla vecchia normativa o se sia necessaria la certificazione di qualità secondo la ISO 9001; tanto per consentire alle amministrazioni appaltanti di valutare la possibilità di dotarsi di tale requisito o ai fini del controllo dei requisiti nelle procedure di affidamento dell'attività di verifica a soggetti esterni.

Capo V. – Punto 1.

All'ultimo periodo, quando si fa riferimento alla norma di cui all'art. 31, comma 8, si ritiene opportuno omettere il riferimento, tra parentesi, all'art. 36, comma 2, lett. a, per il diverso allineamento degli importi (infatti, l'art. 36, comma

2, lett. a, fa riferimento ad affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 € mentre l'art. 31, comma 8, si riferisce agli incarichi d'importo pari o superiore a 40.000,00 €) e per la diversa procedura (l'art. 36, comma 2, lett. a, prevede che l'affidamento diretto sia adeguatamente motivato mentre l'art. 31, comma 8, non richiede alcuna motivazione).

Capo VIII. Verifica e validazione della progettazione

Al 6° periodo, lett. b, (in analogia al Codice) e nello schema riassuntivo "Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione", si fa riferimento all'art. 24, comma 1, lett. d), e), ..., i). Tuttavia, l'art. 24, comma 1, del Codice è suddiviso in sub-commi a), b), c) e d). Si ritiene opportuno far riferimento alla sola lettera d) e, almeno nelle linee guida, eliminare le lettere e), ... i).

All'8° periodo (pag. 14), il riferimento all'incompatibilità tra l'attività di verifica e le altre attività tecniche è relativo all'art. 26, comma 7.

8) Comune di Chiusano di San Domenico - Provincia di Avellino

In relazione al documento in consultazione ad oggetto: "Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23,24 e 157 del Codice)" si osserva:

1- Nella Tabella riassuntiva riportata alla Sez. VIII << Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione>> nel caso di progetti di importo inferiore ad 1.000.000 di euro si precisa che, ove sussista incompatibilità del Rup, l'attività di verifica è svolta dal un Organismo di ispezione di tipo B, accreditato ai sensi UNI 17020, oppure dagli Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità.

Nella prospettata ipotesi di incompatibilità del rup, nei casi cioè contemplati dall'art. 24, comma 7, del nuovo Codice appalti, la verifica delle progettazioni prevista dall'art. 26 viene quindi demandata a soggetti interni alla Stazione Appaltante abilitati alle verifiche nella fascia di importi compresi tra 1.000.000 di euro e la soglia di cui all'art. 35.

Si osserva che nei piccoli comuni, non dotati di sistemi interni di qualità, è ricorrente il caso di progettazioni di piccolo importo redatte dalla struttura dell'Ufficio Tecnico, in cui la figura del progettista sovente è coincidente con quella di rup, oltre che per espressa previsione normativa, anche per esigenze di celerità operativa. Con la previgente normativa, in detti casi, il responsabile di Settore individuava un altro funzionario tecnico per l'attività di verifica finalizzata alla successiva validazione del progetto.

Si ritiene che la procedura indicata nel caso prospettato possa trovare applicazione anche in vigenza del nuovo Codice appalti, in coerenza con il principio di graduazione stabilito al comma 6 dell'art. 26 dello stesso. In caso contrario, nei comuni non dotati di sistemi di qualità interna come indicati da ANAC, non potrebbe sussistere la situazione di coincidenza della figura del progettista con quella di rup, in quanto in tali casi, per effetto della incompatibilità normativa alla verifica da parte del rup e della impostazione al riguardo dettata dalle linee guida, il rup dovrebbe essere sempre distinto dal progettista. Solo in quest'ultimo caso la verifica per progettazioni inferiori ad 1.000.000 di euro potrebbe essere eseguita all'interno dell'Ente senza l'obbligo di ricorso ad Organismi di ispezione di tipo B oppure di dotazione di un sistema interno di qualità.

2- Nella Tabella riassuntiva riportata alla Sez. VIII << Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione>> per valori della progettazione compresi tra 1.000.000 di euro e 5.225.000 di euro, nel caso di soggetti esterni alla Stazione Appaltante, si riportano riferimenti dell'art. 24 [lett. e),f),g) ed i)] non contemplate nella norma richiamata.

9) Comune di Milano

Paragrafo 2.2 lett. d) e lett. e)

Non si condivide la scelta di indicare e prevedere un diverso requisito tecnico a seconda della forma giuridica del concorrente: se forma societaria "numero medio annuo del personale tecnico impiegato..." se professionista singolo o associato "numero di unità minime di tecnici". Tale indicazione non tiene conto del fatto che indipendentemente dalla forma giuridica entrambi i soggetti possono assumere personale, che si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, e della difficoltà di definire il requisito in caso di ATP tra società d'ingegneria e libero professionista.

Paragrafo VI

L'art. 8 del DM 143/2013 nel prevedere che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" non distingue tra le diverse categorie e non prevede eccezioni. Tale valutazione è già stata operata in modo chiaro dal legislatore e pertanto non si ritiene ammissibile una diversa interpretazione operata da una fonte secondaria del diritto.

Analogamente con riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione alle gare relativi ai servizi espletati, non si ritiene che la Stazione Appaltante possa effettuare una valutazione discrezionale rispetto a certificati rilasciati da altre Stazioni Appaltanti, interpretando il certificato fino al punto di attribuire una classe e categoria diversa rispetto a quella riportata dallo stesso documento e basandosi sul solo oggetto del certificato. Lo stesso DM 143/2013 nel definire la corrispondenza tra classi/ categorie e categorie d'opere/gradi di complessità (Tabella Z1) è tassativo, non lascia spazio a diverse interpretazioni; introdurre tale discrezionalità non solo esporrebbe la Stazione Appaltante a possibili ricorsi da parte di soggetti controinteressati ma attribuirebbe un potere decisionale in capo a soggetti diversi rispetto a quelli cui l'ordinamento ha attribuito la competenza nel rilascio del certificato.

Occorre chiarire se la prescrizione di cui all'art. 37 comma 1 del Codice degli Appalti di obbligo al ricorso al mercato elettronico si debba tassativamente applicare anche per l'affidamento di servizi d'ingegneria e architettura.

10) Comune di Vedelago

- punto 4 del documento in consultazione: a mio parere andrebbe precisato che la cauzione provvisoria non va richiesta, per espressa previsione di legge (art. 93 comma 10 del codice), neppure agli incaricati dei servizi di progettazione. Sarebbe il caso di precisare se la cauzione va richiesta, invece, per gli affidatari dei servizi di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, in generale, se va richiesta o meno la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del codice.

- a mio parere sarebbe opportuno precisare se i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, diplomati e non abilitati all'esercizio della professione in quanto non iscritti al relativo collegio professionale, possono redigere progetti per conto dell'amministrazione di appartenenza.

- punto V.1 (pagina 5) del documento in consultazione: dove si parla di "divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale" sarebbe il caso di precisare anche l'arco di tempo da considerare per il cumulo.

-punto V.1 (pagina 6 ultimo capoverso) del documento in consultazione: analogamente a quanto si è previsto nel documento di consultazione relativo alle procedure sotto soglia comunitaria e in particolare a quelle di importo inferiore a 40.000 euro, a mio parere sarebbe opportuno (se non necessario) che anche nel caso di affidamento di incarichi di servizi di ingegneria ed architettura di importo fino a 40.000,00 euro sia prescritta adeguata motivazione e che, a supporto di tale motivazione, sia richiesta l'acquisizione di almeno due preventivi (anche per tenere in debito conto la raccomandazione contenuta nel PNA aggiornamento 2015 di codesta ANAC). Inoltre, vedo con molto sfavore il "negoziato" tra RUP e professionista circa il ribasso da praticare sull'importo oggetto di prestazione; si corre, infatti, in grosso rischio che, pur di stare entro la soglia dei 40.000,00 euro ed aggiudicarsi l'incarico per via diretta, i professionisti svendano le proprie prestazioni a tutto discapito della qualità dei progetti (richiamo la vostra osservazione contenuta nel punto VI ultimo capoverso ed ultimo periodo).

- merita fare un cenno all'obbligo dei crediti formativi per l'esercizio della professione.

11) Comune di Valmadrera (LC)

- Relativamente all'affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro e, più specificamente, a quelli inferiori a 40.000, si ritiene di poter osservare che tra gli operatori delle stazioni appaltanti non risulti, nonostante tante interpretazioni non di rado ambigue, sufficientemente chiaro dalla lettura della norma, se l'affidamento diretto sia percorribile - pur con adeguata motivazione - con o senza preliminare indagine/consultazione di più operatori.

Ciò in quanto la norma prevede per incarichi superiori ai 40.000 euro e fino a 209.000, l'effettuazione chiara di una procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori qualificati, mentre per gli appalti inferiori ai 40.000 non definisce alcun numero minimo che, se ritenuto dal legislatore obbligatorio, parrebbe opportuno che venisse espressamente previsto (2, 3 o 4?) e non lasciato alla 'libera interpretazione di ciascuno'. Onde escludere con certezza applicazioni della norma differenziate e 'fantasiose' o, peggio, difformi.

Per contro, la norma parrebbe interpretabile (come probabilmente spesso avviene operativamente parlando?) nel senso per cui è individuabile un unico operatore con cui trattare, quindi senza esigenza di interpellarne altri, con il quale il RUP negozierebbe la commessa ed il relativo importo.

Il senso della presente osservazione è ovviamente riconducibile ed estensibile anche agli appalti di lavori, forniture e altri servizi, per identici motivi.

Si ribadisce l'esigenza di acquisire, se non direttamente nella norma, tramite le linee guida previste, ogni più utile ed indubbio chiarimento nel merito.

L'osservazione trova pregnanza in ragione del fatto oggettivamente riconoscibile che, per tutti i comuni il numero di appalti al di sotto di tale soglia, è ovviamente più che significativo se non preponderante.

- Relativamente alla verifica e validazione della progettazione, si ritiene di poter osservare che la norma, se da un lato individua con chiarezza la responsabilità delle predette incombenze poste in capo alla struttura di verifica/controllo interna all'ente e/o al RUP che deve approvare il progetto, non fornisce chiare e indubbie indicazioni circa il possesso dei requisiti che dovrebbero essere resi obbligatori e garantiti in capo ai soggetti che devono concretamente verificare e/o validare i progetti, soprattutto in relazione alla multidisciplinarietà che ormai caratterizza tutte le progettazioni, non solo quelle delle opere più onerose e/o complesse.

L'osservazione fa particolare riferimento, ovviamente, a quella che è la realtà degli uffici tecnici dei comuni medio piccoli - che d'altra parte sono la maggioranza - non necessariamente dotati di tutte le necessarie competenze utili alla miglior valutazione dei progetti, caratterizzati sempre più da aspetti architettonici, impiantistici, strutturali, ambientali, energetici, e in generale evidentemente di natura specialistica, onestamente non gestibili da un unico tecnico o comunque da uffici tecnici non sufficientemente strutturati.

I risvolti conseguenti sono rappresentati inevitabilmente o dalle ripetute esternalizzazioni dei servizi tecnici richiesti per la seria e competente valutazione dei progetti (con aggravio di costi e tempi necessari per ottenere la tanto auspicata qualità progettuale) o, per contro e, peggio, l'approssimativa quanto temeraria se non azzardata valutazione dei progetti stessi 'in casa' con ovvie ripercussioni sulla fase esecutiva e soprattutto sulla qualità delle opere.

Nella simile logica che ha portato alla cd. riduzione dei centri decisionali in materia di procedure d'appalto (centrali di committenza, stazioni uniche appaltanti, consorzi, unioni di comuni, ecc.) sarebbe probabilmente? utile normare meglio in tal senso anche il processo di verifica e validazione dei progetti, favorendo se non imponendo la creazione di strutture sovracomunali dotate di tutte le necessarie competenze di natura professionale sommariamente sopra elencate, da porre a servizio e supporto dell'attività almeno degli uffici tecnici dei comuni medio piccoli.

12) INAIL

Dovrebbe essere fatta chiarezza sulle modalità di giustificare il ricorso a professionisti esterni qualora all'interno della stazione appaltante non vi sono figure idonee in termini di competenza, di disponibilità in base ai carichi di lavoro e di dotazione degli strumenti hardware e software per svolgere uno o più dei livelli di progettazione o delle figure necessarie per il controllo dell'esecuzione dei lavori. Occorre pertanto prevedere la certificazione del RUP che attesta la carenza interna di professionisti come era previsto nel vecchio codice o può essere esternalizzato tutto ai soggetti dell'art. 46 senza motivare il mancato rispetto dell'art. 24 comma 1, lett. a), b) e c)? Eliminare lettere e), f), g), h), e i) dall'art. 24 in quanto spostati nell'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e f) - Tale correzione è necessaria per riparare un errore dello stesso

13) Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli

L'art. 24 comma 1 lett. a) del DLgs. n. 50/2016 dispone la redazione del progetto dei lavori nelle attribuzioni e specificità degli Uffici Tecnici interni della Stazione Appaltante; l'art. 23 comma 2, per le progettazioni di particolare rilevanza, stabilisce il ricorso alle professionalità interne in possesso di idonea competenza ovvero ai concorsi di progettazione o di idee; più particolarmente, ai sensi dell'art. 157 comma 1, anche per gli interventi di importo lavori pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 si prevede di procedere ad affidamenti degli incarichi tecnici con le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice, sempre che gli stessi non risultino rientranti tra quelli di cui al citato comma 2, primo periodo, dell'art. 23.

Ciò sinteticamente premesso, si indica quale elemento che si ritiene necessario approfondire nelle linee guida e, verosimilmente, nel documento oggetto della presente consultazione, il tema della disciplina inerente l'affidamento interno del servizio della progettazione con particolare riguardo rispetto all'incentivo per le funzioni espletate dal tecnico interno incaricato dall'Amministrazione.

L'art. 24 comma 8 definisce con chiarezza le modalità per la determinazione del corrispettivo di riferimento base da riconoscersi in relazione agli affidamenti "esterni" degli incarichi dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria che, nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito decreto, restano determinabili in virtù del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143.

La stessa chiarezza non si ravvisa per quanto attiene invece l'incentivo riconosciuto per gli incarichi tecnici conferiti alle professionalità "interne". Infatti risulta quanto mai necessario offrire indicazioni interpretative circa le disposizioni di cui all'art. 113 che, al comma 2, legittima la costituzione del fondo incentivante nella misura massima del 2% in funzione delle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici come enucleate nello stesso comma ed in particolare con la esclusione della progettazione, nel mentre, al comma 3, stabilisce la ripartizione dell'80% del fondo tra il RuP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al comma 1 comprensive, pertanto, di quelle inerenti la progettazione

e nel contempo escludenti, rispetto al comma 2, quelle relative alla programmazione degli investimenti nonché quelle di predisposizione e di controllo delle procedure di bando.

Quantunque accordata la sua chiarezza letteraria, la lettura dell'art. 113 nel contempo non offre spunti operativi logici e coerenti; in definitiva, quali sono le attività incentivate oggetto della ripartizione della quota 80%: quelle di cui al comma 1 secondo il disposto di cui al comma 3 o quelle di cui al comma 2 legittimante la costituzione del fondo? Ovvero risulterebbero incentivabili le attività riferibili ad entrambi i commi, tuttavia rese ammissibili nell'ambito della contrattazione decentrata con particolare attinenza se le stesse siano espletate o meno da soggetti interni e/o esterni? Tale incertezza pone seri problemi, rallentamenti e questioni diversamente dibattute ai fini dell'inquadramento e sviluppo del redigendo nuovo regolamento interno.

(Non manca di ringraziare infine per l'attenzione che codesta Spett.le Autorità vorrà dedicare e di chiedere scusa per la ripetizione dell'inoltro del presente modulo, eventualmente risultasse tale, in quanto non ricevendo relativo riscontro ho dovuto ripetere la procedura di trasmissione)

14) ITACA

Ha suggerito le seguenti precisazioni:

1. Sempre con riferimento ai livelli della progettazione, ai fini della definizione dei contenuti della prestazione professionale, si precisa che durante il regime transitorio applicabile nelle more dell'approvazione del Decreto ministeriale cui l'art. 23, comma 3, del Codice demanda la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve intendersi sostituito dal progetto preliminare, come disciplinato dal D.P.R. 207/2010 (e anche, per alcuni elementi, dallo studio di fattibilità di cui all'art. 14 del DPR n. 207/2010, visto che l'attuale definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fa riferimento "all'individuazione, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività..."), in forza di quanto dispone l'art. 216, comma 4, del citato D.Lgs. 50/2016, nonostante l'abrogazione con efficacia immediata della norma primaria che stabiliva i livelli di progettazione, indicando il preliminare come primo livello della progettazione.
2. tra le varie dichiarazioni che deve rendere il concorrente, sia prevista anche quella relativa al fatto che non si trova nelle condizioni di cui all'art. 24, comma 7.
3. Va invece richiesta la presentazione di apposita cauzione provvisoria per tutti gli altri incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quali direzione lavori, collaudo ecc.
4. Quanto alla garanzia per il corretto adempimento della prestazione professionale, il Codice si limita a prevedere l'accensione di una polizza fideiussoria per la copertura dei rischi di natura professionale (art. 24, comma 4) senza fornire ulteriori specificazioni in merito alla decorrenza, alla durata, ai rischi coperti, al massimale, ecc. Né la norma primaria rinvia la definizione di tali aspetti ad un apposito provvedimento attuativo. Da tale impostazione discende che spetta alle stazioni appaltanti individuare discrezionalmente questi elementi negli atti di gara e contrattuali.
5. Peraltro, si ritiene congruo che le stazioni appaltanti possano motivatamente attenersi ai criteri risultanti dal combinato disposto della previgente normativa del codice e del regolamento di esecuzione e attuazione.
6. In relazione alla fase di esecuzione della prestazione, al fine di tutelare la stazione appaltante nello schema di disciplinare/convenzione, deve essere disciplinata l'ipotesi dell'applicazione delle penali anche utilizzando i parametri previsti nella previgente normativa.
7. Peraltro, l'articolo 28, comma 13, del Codice ancorché la sua collocazione non appaia del tutto coerente con la disciplina dei contratti misti, sembra introdurre un'ulteriore ipotesi di deroga al divieto di appalto integrato, laddove stabilisce che *"Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo"*.
8. Riguardo all'albo, in luogo del divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale, va previsto il divieto di invito dello stesso professionista per più di n.° volte nello stesso anno solare e il divieto di affidare l'incarico allo stesso professionista se non sono trascorsi sei mesi dalla conclusione del precedente incarico con esito positivo;
9. Per quanto riguarda il requisito del numero medio annuo del personale tecnico, i professionisti singoli e associati, devono essere sommati singolarmente.
10. Con riguardo alle proposte migliorative nell'offerta economicamente più vantaggiosa, Nel caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal Responsabile unico del procedimento nel capitolato speciale d'appalto;

11. In ordine alla validazione, va specificato che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e ai livelli precedenti di progettazione.

15) Metropolitana Milanese S.p.A. - Responsabile Organismo di Ispezione tipo B

Con riferimento ai contenuti del documento si rileva quanto segue:

a) in generale sono presenti indicazioni al livello progettuale preliminare e al documento preliminare alla progettazione che non risultano essere più previsti dall'attuale codice

b) punto VIII - Verifica e validazione della progettazione:

- 7° capoverso: "In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori". Tale aspetto non è regolato dalle prescrizioni del codice e non rientrano tra le specifiche indicazioni riportate nella Linee guida relativa al ruolo del RUP

- Tabella Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione: l'elenco dei soggetti per le diverse fasce di importo non sembra essere coerente con le previsioni del codice (ad esempio per gli importi compresi tra la soglia comunitaria e i 20 milioni di euro, i soggetti interni alle stazioni appaltanti abilitati ad effettuare le verifiche possono essere anche quelli richiamati all'art. 24 comma 1)

- le descrizioni di dettaglio relative alle diverse tipologie di Organismi di Ispezione accreditati non sono pienamente coerenti con le indicazioni presenti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

16) Provincia di Avellino

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA PER APPALTI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

I Bandi-Tipo dell'ANAC per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, prevedono un apposito paragrafo per i "Requisiti speciali per la progettazione" che recita:

«... e) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo;

f) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti; ...». Tali condizioni riguardano specificamente i requisiti di cui all'art. 263 comma 1 lettere b) e c) del DPR 207/2010 che afferiscono: «b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento».

E' il caso di rilevare l'incongruenza dei predetti criteri di idoneità tecnica richiesti per la partecipazione alle gare di appalto di progettazione ed esecuzione lavori per le seguenti ragioni: l'applicazione dei coefficienti riduttivi dell'importo dei lavori progettati, previsti nei bandi tipo, determina il paradosso che un progettista che abbia redatto solo progetti preliminari per importi di lavori rilevanti avrebbe un requisito professionale maggiore di un progettista che abbia redatto progetti definitivi o esecutivi per importi di lavori minori, benché le prestazioni di una progettazione definitiva o esecutiva non sono affatto comparabili per difficoltà, completezza, specializzazione e responsabilità con quelle di una progettazione preliminare che è di livello significativamente inferiore. Difatti, se ipotizziamo che un progettista abbia eseguito:

a) un progetto preliminare per un lavoro di € 5.000.000, gli verrebbe riconosciuto un requisito professionale per un importo di lavori progettati pari a € 5.000.000 x 0,25 = € 1.250.000;

b) un progetto definitivo per un lavoro di € 3.000.000, gli verrebbe riconosciuto un requisito professionale per un importo di lavori progettati pari a € 3.000.000 x 0,35 = € 1.050.000;

c) un progetto esecutivo per un lavoro di € 3.000.000, gli verrebbe riconosciuto un requisito professionale per un importo di lavori progettati pari a € 3.000.000 x 0,40 = € 1.200.000;

d) un progetto definitivo ed esecutivo per un lavoro di € 1.500.000, gli verrebbe riconosciuto un requisito professionale per un importo di lavori progettati pari a € 1.500.000 x (0,35+0,40) = € 1.050.000.

Pertanto, per i casi innanzi ipotizzati, il requisito di progettazione preliminare verrebbe valutato di più del requisito di progettazione definitiva e/o esecutiva, sebbene per importi diversi. Inoltre, si potrebbe verificare un paradosso ancora maggiore, ovvero che un progettista che abbia redatto solo progetti preliminari per importi di lavori rilevanti potrebbe conseguire il requisito professionale richiesto dal bando, sebbene questo afferisca alla progettazione definitiva ed esecutiva: per esempio, se il bando richiede il requisito professionale per la progettazione di un lavoro di € 1.000.000, un progettista che abbia eseguito un progetto preliminare per un lavoro di € 5.000.000, avrebbe un requisito professionale per un importo di lavori progettati pari a € 5.000.000 x 0,25 = € 1.250.000, sufficiente per partecipare alla gara, seppure il professionista non abbia mai redatto un progetto definitivo o esecutivo.

La soluzione della problematica rilevata potrebbe essere quella di prevedere dei tetti percentuali rispetto all'importo dei lavori richiesto nel bando di gara, in base ai livelli di progettazione svolti dal progettista, per esempio:

a) l'importo globale dei lavori dei progetti preliminari redatti potrebbe essere valutato per intero ma comunque non oltre il tetto max del 10% dell'importo dei lavori richiesto nel bando di gara;

b) l'importo globale dei lavori dei progetti definitivi redatti potrebbe essere valutato per intero ma comunque non oltre il tetto max del 50% dell'importo dei lavori richiesto nel bando di gara;

c) l'importo globale dei lavori dei progetti esecutivi redatti potrebbe essere valutato per intero ma comunque non oltre il tetto max del 50% dell'importo dei lavori richiesto nel bando di gara, quando questo afferisca alla progettazione definitiva ed esecutiva.

In questo modo si riesce a garantire che il progettista dell'impresa concorrente abbia i requisiti professionali per tutti i livelli di progettazione, in misura proporzionale all'importanza degli stessi, che lo qualificano per la partecipazione alla gara di appalto. Tuttavia non si comprende per quale ragione i bandi tipo dell'ANAC includano tra i "Requisiti speciali per la progettazione" la redazione del progetto preliminare, considerato che tale livello di progettazione fa sempre capo alla stazione appaltante e mai all'impresa concorrente, fatta salva la sola fattispecie di appalti relativi alla "Finanza di progetto": quindi detto requisito non è coerente con le attività progettuali che deve svolgere l'impresa che partecipa all'appalto.

In ultimo si ritiene che il predetto criterio dei tetti percentuali rispetto all'importo dei lavori richiesto nel bando di gara, in base alle prestazioni professionali oggetto di appalto, sia applicabile anche per le gare di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nel senso che se l'appalto afferisca alla progettazione definitiva si pone un tetto percentuale per la progettazione preliminare e nessun tetto per la progettazione definitiva, o se l'appalto afferisca alla progettazione esecutiva si pone un tetto percentuale per la progettazione preliminare e definitiva e nessun tetto per la progettazione esecutiva, o se l'appalto afferisca alla direzione dei lavori si pone un tetto percentuale per la prestazione di ispettore di cantiere e di direttore operativo e nessun tetto per la prestazione di direttore dei lavori, e così via.

17) Provveditorato OO.PP. Lombardia e Emilia Romagna

al punto 4 dei principi generali c'è un refuso, in quanto non sono citati, diversamente da quanto accade al comma 10 dell'art. 93, gli incaricati della progettazione;

nel medesimo punto non si dice nulla della cauzione definitiva: è dovuta?

al punto 2.2 del capitolo V relativo agli affidamenti l'affermazione che la progettazione in immobili di interesse storico artistico è riservata ai laureati in architettura è più limitativa del D.D. 2537/1925, che ammette la progettazione da parte degli ingegneri della "parte tecnica";

18) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Punto III.4

Si chiede di specificare se per gli incarichi di progettazione, redazione del PSC e dei compiti di supporto al RUP non sia prevista, oltre alla cauzione provvisoria, anche la cauzione definitiva, e se ciò non valga nel caso di affidamento di incarichi di Direzione lavori o di collaudo.

Punto V.

Si chiede di fornire indicazioni operative sulle modalità di negoziazione del ribasso fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, in particolare alla luce della necessità di attestare la congruità del ribasso offerto. Si ritiene, inoltre, opportuno prevedere la possibilità, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, di procedere alla valutazione comparativa di più preventivi di spesa per lo svolgimento della medesima prestazione.

19) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

La Stazione appaltante è tenuta a verificare se al proprio interno siano presenti adeguate e comprovate qualificazioni professionali al fine di effettuare un affidamento delle attività al proprio interno, oppure – limitatamente ai settori speciali – siano presenti imprese collegate ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del Codice 50/16 che possano espletare direttamente le attività di progettazione.

Si suggerisce pertanto che il paragrafo IV – Indicazioni operative (pagina 3, 4^a paragrafo) riporti a valle di “comprovate qualificazioni professionali”, l'inciso “oppure ad imprese collegate ai sensi dell'articolo 7 del presente Codice”.

20) Sogin S.p.A.

- Paragrafo 3 Principi generali, p.to 3.5 Distinzione progettazione e esecuzione, pag. 4

Per completezza deve essere riportato che l'art. 59 non si applica ai Settori Speciali.

- Paragrafo 4 Indicazioni operative, punto I. pagg. 4 e 5, Paragrafo 7 Classi, categorie e tariffe professionali, pag. 11 – 12

L'art. 24, comma 8 non prevede l'obbligo di utilizzo delle previste tabelle dei corrispettivi (da emanarsi con DM del Ministero della Giustizia); infatti, “i predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini della individuazione dell'importo dell'affidamento.” Quindi, vedi pag. 11, ultimo capoverso, non appare corretto il riferimento all'obbligo di utilizzare il DM 143/2013 per la determinazione dei corrispettivi.

Il citato DM 143 / 2013, inoltre, non si ritiene applicabile al settore nucleare (Settori speciali, art. 116 Elettricità), in quanto questo settore, di norma, comprende attività di ingegneria altamente specialistiche non contemplate nello stesso DM, né paragonabili alle categorie presenti in quest'ultimo. Il DM citato (o le future tabelle ministeriali) potranno essere prese come utile riferimento in caso di lavorazioni analoghe, ove applicabili.

- Paragrafo 4 Indicazioni operative, punto II., pag. 5, penultimo capoverso

Fermo restando il divieto di subappalto delle attività di progettazione, poiché a tutti gli effetti un progetto è definibile come un insieme di elaborati (grafici e non, ovvero disegni – schemi - relazioni di calcolo - etc.), nella elencazione delle “attività di supporto alla progettazione” che possono essere (sub)affidate deve essere meglio precisato cosa si intende per “elaborati specialistici e di dettaglio” e “sola redazione grafica degli elaborati progettuali”, perché nella prassi tecnica ciò costituisce vera e propria attività di progetto.

- Paragrafo 9 Verifica e validazione della progettazione, pag. 15, primo capoverso

Quanto riportato al primo capoverso e all'art. 205, comma 2, terzo capoverso D.Lgs. 50/2016 esclude la possibilità di fare riserve sui progetti oggetto di validazione. Andrebbe esplicitato se questa norma si applica o meno ai settori speciali.

21) Vigili del Fuoco

Come è noto, l'art. 36 del nuovo Codice detta le procedure per l'affidamento dei contratti di lavori pubblici, di forniture e servizi sotto soglia. In particolare con riferimento all'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria si vengono a determinare due distinte situazioni: servizi il cui corrispettivo posto a base di gara risulta inferiore a 40.000 euro e servizi il cui importo risulta pari o superiore a 40.000 euro e fino a 135.000 euro.

Nel primo caso è previsto l'affidamento diretto, adeguatamente motivato da parte del RUP, mentre nel secondo caso l'affidamento dovrà avvenire mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Ciò premesso, si segnala l'opportunità di avere a disposizione, come utile strumento operativo, Bandi Tipo per le due distinte modalità di affidamento.

Più in generale per gli affidamenti relativi ai servizi di cui all'art. 36 nonché agli altri servizi professionali di cui all'art. 157 co.2, permane un margine di incertezza circa le concrete modalità di effettuazione delle relative indagini di mercato con criteri oggettivi di selezione.

Inoltre, per la gare sotto i 40.000 euro si evidenziano le problematiche attinenti alla verifica dei requisiti degli operatori economici, per le gare di importo superiore ai 40.000 euro (da affidare con il criterio O.E.P.V.) sarebbe opportuno specificare meglio il contenuto dell'offerta da presentare ai fini della dimostrazione della professionalità e dell'adeguatezza della stessa, infine, per entrambe le procedure si segnalano criticità circa i contenuti da riportare nella documentazione di gara relativamente al procedimento seguito per il calcolo del corrispettivo.

B. Associazioni di categoria e Ordini professionali

22) CONFINDUSTRIA - Servizi Innovativi e Tecnologici

Al fine di rafforzare quanto affermato al punto VIII della bozza di linea guida "La verifica dei progetti continua ad avere una importanza centrale...", la Federazione propone le seguenti integrazioni al testo della linea guida pubblicata sul sito ANAC:

1. Fornire indicazione che, fino all'entrata in vigore del decreto previsto all'art. 23 comma 3 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti, al fine di definire nei bandi o nelle lettere di invito i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività di verifica, continuano a riferirsi agli articoli 52, 53 e 54 del DPR n. 207/2010 in quanto coerenti con la parte II, titolo II capo I del DPR 207/2010, con riferimento all'art. 216 comma 4 del Dlgs 50/2016. In alternativa definire all'interno della linea guida i criteri e le modalità cui il RUP potrà riferirsi. Conformemente inoltre pone in evidenza la necessità che il decreto previsto al succitato art. 23 comma 3 preveda, oltre al contenuto dei livelli di progettazione, anche l'indicazione di tutti gli elementi necessari per procedere ad una corretta ed efficace verifica (linee guida per l'esecuzione dell'attività di verifica).

2. Con riferimento al punto IV. "Indicazioni operative" fornire ulteriore chiarimento che per tutte le gare di importo superiore a € 40.000, compreso l'affidamento delle attività di verifica della progettazione, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che non sono in nessun caso applicabili le disposizioni di cui all'articolo 95 comma 4 del Dlgs 50.

SEGNALAZIONI IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI NORMATIVI E ALLE DEFINIZIONI

Al punto VIII. "Verifica e validazione della progettazione" quando si cita il comma 6 dell'articolo 26 del Dlgs 50/2016, al punto b) e all'interno della tabella riepilogativa di pagina 14, è indicato un riferimento...all'art. 24, comma 1, lettere d),e),f),g),h) ed i) errato (lo stesso errore è presente nel testo del Dlgs). Al comma 1 dell'art. 24 infatti le lettere e), f), g), h) ed i) sono inesistenti.

In alcuni punti della linea guida ci sono riferimenti a documenti quali "il documento preliminare alla progettazione" e il "progetto preliminare" che non sono più previsti nel Dlgs 50/2016 e che saranno superati secondo quanto disposto dall'art. 217 comma 1 lettera u) primo periodo;

In più punti, al fine di definire la tipologia delle opere da progettare si fa riferimento alle "classi e categorie", definizione risalente alla legge n. 143 del 1949 e non più in vigore. Per chiarezza e correttezza occorre far riferimento alle definizioni previste dalla Tavola Z-1 allegata al DM n. 143/2013 "Categoria, Destinazione funzionale, ID. Opere" (o per semplicità "ID. Opere").

Al punto V.2.2, penultimo paragrafo si fa riferimento alla classe I categorie a), b), c), d) ed e), sarebbe opportuno correggere i riferimenti adottando le definizioni previste dalla tabella Z-1 allegata al DM 143-2013.

23) CONFORMA (Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova Taratura)

Conforma, Associazione degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Prove e Taratura, annovera tra i propri associati alcuni tra i principali Organismi di Ispezione di tipo A che nell'ultimo decennio hanno maturato significative esperienze nella verifica dei maggiori progetti edili ed infrastrutturali e ritiene quindi di poter fornire elementi di interesse sulle consultazioni relative alle linee guida applicative del Dlgs 50/2016.

PREMESSA

La Legge 28 gennaio 2016 n. 11 definiva i criteri ed i principi da seguire per l'emanazione del nuovo codice degli appalti, tra cui quello della "centralità e qualità della progettazione".

L'art. 26 del Dlgs. N. 50/2016 definisce la "verifica preventiva della progettazione" mentre l'art. 23 comma 9 stabilisce che "in relazione alle caratteristiche e all'importanza?!!! dell'opera il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momento di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione".

Si osserva che le succitate norme non sembrano essere coerenti con il principio di perseguire il miglioramento della qualità progettuale; le abrogate disposizioni relative alla verifica e validazione dei progetti, di cui alla parte II, titolo II, capo II del DPR 207/2010 (artt. Da 44 da 59) definivano i soggetti deputati all'esecuzione, le disposizioni riguardanti l'attività, i requisiti degli operatori per la partecipazione alle gare, le procedure di affidamento, responsabilità e garanzie e pur avendo evidenziato alcune criticità (in primis la poca chiarezza circa i soggetti preposti alla verifica, anche a causa della mancata emanazione del regolamento di cui all'articolo 46 comma 1), rappresentavano un punto di riferimento sostanzialmente affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell'attività.

In particolare si sottolinea il contenuto degli articoli 52, 53 e 54 che disponevano in maniera accurata i criteri e le modalità, demandando al responsabile unico del procedimento, in relazione alla complessità dell'opera, la possibilità di integrare o semplificare i contenuti della verifica.

Conforma ritiene che la mancanza di specifiche tecniche cui il RUP possa far immediato riferimento per l'affidamento e l'esecuzione delle attività di verifica possa essere causa di problematiche di varia natura, tra cui l'allungamento dei tempi di affidamento, la mancata/parziale definizione degli oggetti della verifica, l'utilizzo di riferimenti alla normativa previgente non più attuali al momento in cui sarà emanato il decreto previsto all'art. 23 comma 3 del Dlgs 50 che ridefinisce il contenuto dei livelli progettuali, con il rischio di ottenere una verifica incompleta e inefficace.

PROPOSTA

Pertanto, al fine di rafforzare quanto affermato al punto VIII della bozza di linea guida "La verifica dei progetti continua ad avere una importanza centrale....", la scrivente associazione propone le seguenti integrazioni al testo della linea guida pubblicata sul sito ANAC:

1. Fornire indicazione che, fino all'entrata in vigore del decreto previsto all'art. 23 comma 3 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti, al fine di definire nei bandi o nelle lettere di invito i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività di verifica, continuano a riferirsi agli articoli 52, 53 e 54 del DPR n. 207/2010 in quanto coerenti con la parte II, titolo II capo I del DPR 207/2010, con riferimento all'art. 216 comma 4 del Dlgs 50/2016. In alternativa definire all'interno della linea guida i criteri e le modalità cui il RUP potrà riferirsi. Conforma inoltre pone in evidenza la necessità che il decreto previsto al succitato art. 23 comma 3 preveda, oltre al contenuto dei livelli di progettazione, anche l'indicazione di tutti gli elementi necessari per procedere ad una corretta ed efficace verifica (linee guida per l'esecuzione dell'attività di verifica).

2. Con riferimento al punto IV. "Indicazioni operative" fornire ulteriore chiarimento che per tutte le gare di importo superiore a € 40.000, compreso l'affidamento delle attività di verifica della progettazione, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che non sono in nessun caso applicabili le disposizioni di cui all'articolo 95 comma 4 del Dlgs 50.

SEGNALAZIONI IN RELAZIONE AI RIFERIMENTI NORMATIVI E ALLE DEFINIZIONI

Al punto VIII. "Verifica e validazione della progettazione" quando si cita il comma 6 dell'articolo 26 del Dlgs 50/2016, al punto b) e all'interno della tabella riepilogativa di pagina 14, è indicato un riferimento....all'art. 24, comma 1, lettere d),e),f),g),h) ed i) errato (lo stesso errore è presente nel testo del Dlgs). Al comma 1 dell'art. 24 infatti le lettere e), f), g), h) ed i) sono inesistenti.

In alcuni punti della linea guida ci sono riferimenti a documenti quali "il documento preliminare alla progettazione" e il "progetto preliminare" che non sono più previsti nel Dlgs 50/2016 e che saranno superati secondo quanto disposto dall'art. 217 comma 1 lettera u) primo periodo;

In più punti, al fine di definire la tipologia delle opere da progettare si fa riferimento alle "classi e categorie", definizione risalente alla legge n. 143 del 1949 e non più in vigore. Per chiarezza e correttezza occorre far riferimento alle definizioni previste dalla Tavola Z-1 allegata al DM n. 143/2013 "Categoria, Destinazione funzionale, ID. Opere" (o per semplicità "ID. Opere").

Al punto V.2.2, penultimo paragrafo si fa riferimento alla classe I categorie a), b), c), d) ed e), sarebbe opportuno correggere i riferimenti adottando le definizioni previste dalla tabella Z-1 allegata al DM 143-2013.

24) Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Il nuovo Codice stabilisce all'art. 3 comma 1 lett. vvvv, la definizione dei Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici. Il titolo delle linee guida va rivisto come i riferimenti all'interno del testo dovrebbero essere modificati seguendo la stessa terminologia.

stabilisce inoltre che l'opera non è più solo quella dell'insieme di lavori edilizi o di genio civile, ma anche di tutte le opere relativi al presidio ambientale, agronomico, paesaggistico, forestale, naturalistico e verde, come definito dall'art. 3 lett. pp. , che di seguito si riporta: pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per se' espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

e' evidente quindi che tali opere e lavori attengono alla loro autonomia funzionale e relativa attività progettuale come definita dal codice e dai relativi servizi professionali tecnici che di seguito si esplicitano e che devono avere la propria specificità in queste linee guida per non generare confusione nelle diverse stazioni appaltanti. ricordo infatti i casi di molti lavori non progettati e non affidati a professionisti con idonea qualifica che hanno determinato particolari problemi e situazioni di corruzione.

I servizi, come peraltro classificati dai CPV, 77000000 - Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura - 77100000 - Servizi agricoli - 77200000 - Servizi forestali - 77300000 - Servizi di orticoltura

90700000 - Servizi ambientali - 90710000 - Gestione ambientale - 90720000 - Protezione ambientale - 90730000 - Registrazione, monitoraggio e bonifica dell'inquinamento -90740000 - Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica

Le opere sono poi ripartite nelle categorie e destinazioni funzionali definite dal DM 143/2013 TAV Z1 - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE.

III. Principi generali

3.5 Distinzione progettazione ed esecuzione

.....aggiungere

In tali casi residuali, il corrispettivo deve essere calcolato sulla base dei successivi punti 4 e 6 e deve essere liquidato dalla Stazione Appaltante direttamente ai professionisti (Per professionista si intende il soggetto singolo o associato iscritto al relativo all'albo professionale ai sensi della normativa vigente delle professioni regolamentate di cui all'art. 3 lett. vvvv del Codice) responsabili della progettazione: ciò nell'ambito delle regole necessarie a garantire l'adeguata centralità del progetto nella realizzazione delle opere pubbliche.

Affidamento di incarichi in premessa alle diverse soglie nel rispetto della qualificazione e della relativa responsabilità professionale

In riferimento all'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria, all'architettura e gli altri servizi professionali dell'area tecnica si deve far riferimento ai relativi ordinamenti professionali per settori di competenza come definiti dall'art. 3 lett. pp e lett. ddd.

V. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000

1) Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000

.....aggiungere

- Ai fini di garantire la massima partecipazione e gradualità alle procedure, l'esperienza pregressa richiesta al professionista deve essere riferita all'intera carriera professionale, garantendo al contempo meccanismi premiali per l'inserimento di giovani professionisti, quali la valutazione delle competenze acquisite mediante la formazione professionale obbligatoria di cui al DPR 137/2012 inerente il servizio professionale oggetto di affidamento.

2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro

2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

.....aggiungere

Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

Ciò premesso, al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici dei servizi di architettura e ingegneria ed agli altri servizi tecnici, per i giovani professionisti, per i micro, piccoli e medi operatori economici di cui all'art. 46 del codice e per i soggetti di nuova costituzione, in alternativa al fatturato, è possibile comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria con un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali, così come previsto dall'art.83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).

..... aggiungere e modificare

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi professionali dell'area tecnica, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un

importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara; in alternativa, il requisito può essere soddisfatto da una polizza assicurativa contro i rischi professionali, così come previsto dall'art.83, comma 4, lett.c) del Codice. L'importo da garantire non può essere inferiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera da progettare .

VI- Classi, categorie e tariffe professionali

.....modifiche

Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere di cui all'art. 3 lett. pp inquadabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1.

25) Consiglio Nazionale dei Geologi

III. Principi generali

Al fine di chiarire meglio le modalità e le procedure per l'acquisizione della relazione geologica da parte delle stazioni appaltanti, così come interpretate ed applicate dall'unanime giurisprudenza, si propone di rettificare l'intero contenuto del paragrafo 3 come segue.

“Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, co. 8, del Codice, in base al quale non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica – che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Conseguentemente, essendo essa parte integrante ed essenziale di ogni livello della progettazione, il bando deve prevedere che per la redazione della relazione geologica, ove sia necessaria quest'ultima, nel gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo, quale componente di un raggruppamento temporaneo, membro di un'associazione tra professionisti oppure socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria.”

Allo stesso scopo di cui sopra, si propone di sostituire la nota 1 a pie' di pagina 3, precisando che, ove non si affidi la progettazione ad una struttura in cui è presente il geologo, la relazione geologica può essere acquisita mediante instaurazione di un rapporto diretto con il geologo stesso, quale progettista specialistico (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 1595/2016), mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti della specifica opera (cfr. sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 2483/2007, non appellata).

IV. Affidamenti

1. Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000

Al fine di garantire la massima diffusione degli avvisi, la frase riportata a pag. 6 “Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori.” potrebbe essere sostituita dalla seguente: “Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori ed eventualmente da inviarsi agli ordini professionali di appartenenza dei destinatari per la massima diffusione.”

VIII. Verifica e validazione della progettazione

Al fine di garantire la esaustività della verifica (pag. 13), si potrebbe integrare: la lettera a) come segue “la completezza della progettazione e la rispondenza di quanto previsto all'art. 23 del Codice”; la lettera i) come segue “la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto”.

26) Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Centro Studi (CNI)

Con riferimento al capitolo II, “inquadramento normativo”, ed in particolare la definizione la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) del Codice che definisce i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria come “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”, si chiede di inserire un espresso riferimento a quelli relativi al settore dell'ingegneria dell'informazione, riservati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE “agli iscritti agli albi professionali” e che sono specificatamente definiti al comma 1 lett. c) dell'art. 46 del DPR 328/2001 nel seguente modo:

“la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni“.

Tali attività rientrano indubbiamente nella categoria degli appalti di lavori pubblici, specialmente laddove si intendono impiegare le tecnologie digitali nell’ambito delle cd “Smart City” e negli altri interventi finalizzati all’ammodernamento del “Sistema Paese” (trasporti, risparmio energetico, sicurezza, sanità digitale, scuola digitale, ecc.).

Si richiama per questo la normativa di settore di cui al DM 37/2008, in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dove dispone che gli impianti elettronici di una certa dimensione, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o nelle relative pertinenze, debbano essere progettati e da un professionista iscritto all’Albo.

Si richiama anche l’art. 67 del D.Lgs. n. 82/2005 che fa esplicito riferimento ai soggetti di cui all’attuale (s.m.i) art. 46 del D.Lgs 50/2016, qualora sia necessaria la progettazione di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica.

Va anche tenuto conto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Seconda Sezione tratta specificatamente tematiche relative a:

- Sistemi informatici. Sistemi di comunicazione e telecomunicazione
- Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell’informazione

Tali interventi venivano spesso inglobati in un unico “appalto integrato” dove la progettazione esecutiva e la relativa realizzazione venivano svolte direttamente dall’affidatario.

I principi della legge delega ed il codice stesso pongono forti limiti a tali affidamenti ed è quindi indispensabile definire e distinguere, anche sulla base di opportune soglie e profili di complessità tecnologica e di rilevante pubblica utilità, gli appalti “ICT” che debbano essere progettati secondo le disposizioni dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. n 50/2016 ed i cui contenuti potranno essere meglio specificati nel Decreto di cui al comma 3 dello stesso art. 23.

A tal fine si chiede di revisionare le vecchie categorie SOA, introducendo tre nuove categorie specifiche: OS36, OS37 e OS38, in conformità con quelle classificate come “TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE” T.01, T.02, T.03 della tavola Z-1 del DM 143/2013, nonché del DM 140/2012. Tali categorie dovrebbe riferirsi a:

- OS36: Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, data center, server farm.
- OS37: Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.
- OS38: Elettronica Industriale, Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.

Tale intervento regolamentare è indispensabile in quanto consentirebbe di coordinare la disposizione che prevede l’utilizzo del “Vocabolario comune degli appalti pubblici” (CPV) con i riferimenti della tabella “NACE Rev.1” dove non sono dettagliati gli impianti elettronici, pur ricadendo comunque nella categoria 45.34 - “l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove”, che, quindi, non hanno e non possono avere un corrispondente codice CPV.

Con riferimento al paragrafo III.2, “Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta”, fermo restando il principio di unitarietà della progettazione, si chiede di enfatizzare e dettagliare la competenza del soggetto incaricato alla progettazione, anche facendo riferimento all’art.46 del D.Lgs. 50/2016, che quindi non necessariamente deve essere una persona fisica “unica” ma bensì possedere tutte le competenze che il complesso dei lavori richiede, anche in ambito ICT.

A tal proposito si sottolinea che i profili di competenza sono stati ben definiti, basandosi sul framework europeo “e-CF”, nella norma UNI 11506, recepita nella EN 16234 e nella successiva UNI 1161. Tali norme vengono già prese nella giusta considerazione dall’AGID nell’ambito della “Coalizione per le competenze digitali”.

27) Federazione Ordini degli Ingegneri della Toscana

PUNTO 3.2. Continuità nella progettazione

In coerenza con il principio di parità di trattamento, si ritiene opportuno che nelle selezioni a cui partecipi alla gara il progettista che ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica, il fattore tempo sia fisso ed invariabile per tutti i concorrenti e non venga attribuito un punteggio alla riduzione offerta. La redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, costituisce infatti un evidente vantaggio per il professionista, in particolare sul fattore tempo.

PUNTO 4-I Indicazioni Operative

Per il calcolo dell’importo a base di gara, da effettuare con i parametri del DM 143/2013, è previsto il confronto con le tariffe previgenti, utilizzando l’importo minore. Questa comparazione, specialmente nel caso del collaudo tecnico-

amministrativo, porta a valori del compenso irrisori e non proporzionati alla prestazione e alla responsabilità del professionista. Sarebbe opportuno rivedere la norma, eliminando tale comparazione. (tale eventualità era prevista già del DM 143/2913)

Si ritiene che allegare alla documentazione di gara il procedimento analitico adottato per il calcolo di compensi posti a base di gara, non debba essere facoltativo, ma obbligatorio; questo allo scopo di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti ed anche per evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare, sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice.

Per quanto concerne il supporto alla progettazione si richiede, per evitare situazioni ambigue, di obbligare le stazioni appaltanti a pubblicare l'elenco dei software utilizzati in caso di progettazione interna e le relative licenze all'atto dell'approvazione del progetto; ciò al fine di evitare che possano esserci progetti (ad esempio strutturali) effettuati da professionisti esterni e firmati da progettisti interni, eludendo così la norma che vieta il subappalto delle attività professionali.

PUNTO 5 – Incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro.

Gli incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro, anche al fine di un alleggerimento della procedura amministrativa, dovrebbero preferibilmente essere sempre affidati in via diretta.

Nel caso di affidamento di incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in considerazione dell'importanza e della delicatezza del ruolo del professionista, sarebbe opportuno che le stazioni appaltanti utilizzassero la procedura negoziata senza bando di gara, con l'OEPPV, attribuendo all'elemento prezzo, un punteggio largamente inferiore (10-15 punti) rispetto agli altri elementi di valutazione.

PUNTO 6.2 Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

In merito alla corretta valutazione dei servizi effettuati, al fine della dimostrazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, si richiede di indicare in una specifica tabella, quali sono i servizi utilizzabili ed i relativi livelli, in funzione del tipo di servizio richiesto. Spesso le stazioni appaltanti richiedono infatti una perfetta aderenza dei requisiti al servizio oggetto di gara, limitando così la partecipazione dei concorrenti.

PUNTO 7. - Classi, categorie e tariffe professionali.

In merito alla corretta valutazione delle categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi effettuati, al fine della dimostrazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, si richiede di indicare in una specifica tabella, quali sono (specialmente per l'edilizia) i lavori comparabili utilizzando le classificazioni del DM 143/2013 e quelle del DM 143/1949, in funzione del tipo di servizio richiesto. Spesso le stazioni appaltanti utilizzano tali categorie in maniera eccessivamente formale, limitando così la partecipazione dei concorrenti.

PUNTO 8.1. Elementi di valutazione e criteri motivazionali

L'art. 266, comma 5 del DPR 207/2010 dettava i punteggi massimi e minimi da attribuire ai diversi criteri di valutazione dell'offerta. Come indicato anche nelle linee guida sull'OEPPV, tali intervalli non si ritrovano più per cui, ad esempio, sarebbe teoricamente possibile non attribuire punteggio all'elemento prezzo, ovvero attribuire allo stesso un punteggio molto elevato: in tal caso l'elemento prezzo avrebbe un peso preponderante sugli aspetti qualitativi e di fatto si ritornerebbe a gare assegnate al massimo ribasso.

Per evitare tale evenienza sarebbe opportuno indicare almeno un limite superiore al punteggio da attribuire all'elemento prezzo.

In merito ai 3 servizi da presentare per dimostrare la professionalità o adeguatezza dell'offerta, si richiede che venga specificato, che tali servizi possono essere stati eseguiti durante tutta la vita professionale del concorrente, a dimostrazione della sua esperienza.

Infatti in molti bandi di affidamento di SIA, si rileva la richiesta di "3 servizi eseguiti negli ultimi 10 anni" dalla pubblicazione del bando, confondendo la valutazione dei requisiti di ammissione con la valutazione degli elementi di offerta.

PUNTO 9. VERIFICA DEL PROGETTO

Si richiede di consentire la possibilità di effettuazione della verifica del progetto, per importi inferiori a 1.000.000, anche ai Soggetti esterni di cui all'art.24 ... esentati dal possesso della certificazione di qualità, come previsto finora al comma 2 dell'art.48 del DPR 207/2010.

V. Affidamenti – Alla fine del capitolo si rileva che la progettazione di cui alle classi I categoria a), b), c), d), e) riguardanti immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali è riservata esclusivamente ai laureati in architettura. Dato che le classi I categoria f), g), riguardano “strutture o parti di strutture complesse in cemento armato”, da tale nota sembrerebbe emergere che del gruppo di progettazione non potrebbero fare parte ingegneri per lo svolgimento di quella “parte tecnica” (in particolare consolidamento strutturale) che lo stesso R.D. 2537/1925 riconosce di competenza anche degli ingegneri. Quindi non solo non è corretta tale precisazione ma al tempo stesso, per parità di trattamento, dovrebbe essere evidenziata la competenza esclusiva dell’ingegnere con riferimento al precedente art.51 dello stesso decreto secondo cui “Sono di competenza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.”

Tariffe professionali – al punto 2.2. della stessa linea Guida comma b) si rileva fra i requisiti l’espletamento di servizi di ingegneria di architettura individuati “...sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali...”. Quali sono le tariffe professionali vigenti?

L’Albo dei Commissari per le Commissioni di gara tenuto da ANAC viene creato sulla base di elenchi forniti da Ordini, Università e Amministrazioni. Occorrono specifiche indicazioni da ANAC sul come selezionare i colleghi. E’ per altro auspicabile che il ricorso e la collaborazione con gli Ordini professionali possa riguardare anche l’albo dei Direttori dei Lavori e dei Collaudatori, quello degli Arbitri, quello dei Periti per la nomina a CTU negli arbitrati ecc.

RUP - In merito alla Linea guida sul RUP si evidenzia come il nuovo codice e la stessa linea guida attribuiscono grande importanza a questa figura professionale nella gestione dell’opera pubblica. Sarebbe quanto meno opportuno prevedere almeno una anzianità di iscrizione all’Ordine e il possesso di requisiti curriculari adeguati allo svolgimento della prestazione.

Geologo – Mentre si assumono come attività a supporto del RUP le indagini geologiche e geotecniche, non così pare la Relazione Geologica. Tale distinzione pare eccessiva anche in considerazione del fatto che il Geologo dovrebbe essere inserito nel gruppo dei progettisti pur non svolgendo alcuna attività progettuale, come chiaramente individuato dal Capitolo 6 delle NTC 2008.

28) Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa

Osservazioni (seguendo l’ordine di elencazione tracciato dalla specifica linea guida):

2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

Al fine di evitare contestazioni e riserve successive, nel caso di affidamento disgiunto, l’accettazione dell’attività progettuale precedente da parte del nuovo affidatario è subordinata alla preventiva validazione del progetto già eseguito.

3. Divieto subappalto relazione geologica

Al fine di uniformare i comportamenti delle varie stazioni appaltanti si ritiene opportuno venisse precisato che le attività meramente settoriali quali, ad esempio, indagine archeologica, relazioni di carattere naturalistico (biologia, scienze naturali, agronomica, ecc.) o attività specifiche (studi e relazioni eco-energetiche rese in base a protocolli nazionali o internazionali) sono da considerarsi “relazioni e/o attività specialistiche” e, pertanto, subappaltabili ai sensi dell’art. 31, comma 8.

4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

Per maggior chiarimento dell’indicazione desumibile dall’art. 93, comma 10, si chiede venga espressamente precisato che: per le attività di progettazione, di direzione dei lavori, per la redazione dei piani di sicurezza, per il coordinamento in esecuzione nonché per l’attività di supporto al RUP non può essere richiesta la cauzione provvisoria.

IV. Indicazioni operative

Nell’ottica di non lasciare nella generica indeterminatezza i contenuti dell’art. 23, comma 2 del Codice si impone, da un lato, una definizione puntuale circa la “particolare rilevanza dei lavori sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico agronomico e forestale” e, dall’altro, la puntuale determinazione dei criteri di valutazione “del possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto”.

Al fine di evitare elusioni circa la corretta valutazione della base d'asta del servizio posto in gara, è necessario che tra i documenti di gara venga previsto allegato obbligatoriamente il calcolo analitico dei compensi delle prestazioni poste in gara.

V. Affidamenti

1. Affidamenti di incarichi di Importo inferiore a 100.000

Premesso che la soglia dei 100.000 euro assume ben differente valenza se riferita all'affidamento di lavori o ai servizi di ingegneria, si ritiene opportuno raccomandare che la rosa dei partecipanti venga estesa ad un minimo di dieci operatori.

2.1 Affidamenti di Importo pari o superiore a 100.000

Relativamente alla presenza nei gruppi concorrenti di uno o più "giovani professionisti" si ritiene debba essere meglio precisato se ciò debba avvenire obbligatoriamente all'interno del raggruppamento o possano essere indicati nel gruppo di lavoro quali facenti parte dell'organico del concorrente anche quali collaboratori coordinati e continuativi del concorrente.

Circa il rimando, per questa fascia, ai requisiti previsti per il sopra soglia, par. 2.2, in virtù anche dell'auspicio normativo tendente a favorire la partecipazione di strutture professionali piccole o medie e nell'ottica di differenziare i vari livelli, si ritiene che per questo ambito di gara sia esclusa la possibilità di richiesta di un fatturato minimo annuo.

2.2 Affidamenti di Importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

a) Considerata la disastrosa situazione di crisi in cui versa il mondo dei servizi di ingegneria e architettura la previsione circa il fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara, si chiede venga modificata con la previsione che tale requisito venga esteso ai tre migliori esercizi nell'ultimo decennio.

b) la previsione di limitare all'ultimo decennio la valenza del proprio curriculum professionale non ha una giustificazione sostanziale. Infatti, l'esperienza professionale maturata non decade temporalmente anzi via, via si incrementa. Quindi, in linea generale, si chiede che venga stralciata la limitazione decennale. In subordine, anche proprio in considerazione della stagnazione operativa derivante dalla crisi, ormai decennale, in atto, tale temporalità venga estesa al ventennio.

c) Idem punto b)

e) si chiarisca che anche per i professionisti singoli il numero delle unità minime di tecnici può comprendere i dipendenti, i consulenti e tutti i soggetti già previsti al punto d) per le società.

VII. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

1. Elementi di valutazione e criteri motivazionali

Relativamente all'affidamento della prestazione di sola progettazione.

b) nel testo della linea si prevede l'eventualità di fornire proposte progettuali migliorative rispetto al documento preliminare di progettazione.

In merito a tale previsione operativa, innanzitutto si osserva che il nuovo Codice ha, pur-troppo, eliminato la stesura del documento preliminare di progettazione ma nella valutazione degli elementi componenti l'offerta economicamente più vantaggiosa non può essere ammessa la presentazione di proposte progettuali per i seguenti motivi:

- contrasterebbe con le condizioni di par condicio tra coloro che sono a conoscenza di specifici desiderata della stazione appaltante rispetto a coloro che ignorano ciò

- attiverebbe, di fatto, una procedura affine all'ambito del concorso di progettazione

Quindi, la previsione di fornire in sede di gara proposte progettuali è da rigettare. Si annota, inoltre che, per loro natura, i servizi di ingegneria e architettura consistono proprio nell'attività intellettuale della progettazione che è oggetto dell'affidamento (sarebbe come chiedere in anticipo la prestazione all'appaltatore: "fammi un pezzo dell'opera oggetto dell'appalto e in base a questo valuto la tua offerta!"). Ben diverso è il caso del concorso di progettazione ove oggetto dell'offerta è l'idea e lo sviluppo progettuale che avviene su un documento previsionale articolato e uguale per tutti. Nel nuovo codice, come già precedentemente evidenziato, non si prevede la predisposizione del documento preliminare alla progettazione né, tantomeno, la sua messa a disposizione dei concorrenti.

Si chiede quindi che nelle procedure di gara con selezione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sia vietata la previsione di predisposizione di proposte progettuali.

29) IGI

1. In premessa, e con riferimento ai criteri di aggiudicazione degli incarichi di progettazione, il problema di fondo resta quello di un'offerta che non è parametrata su un oggetto definito, come avviene nell'appalto di lavori, in cui l'offerta dei concorrenti può essere valutata con cognizione di causa in quanto si dispone di un punto di riferimento qual è il progetto del quale si conoscono tutte le coordinate. Nella gara per l'affidamento della progettazione, manca un elemento equivalente; e si deve, probabilmente, a questa circostanza, se le Direttive sembrano escludere, per tali affidamenti, sistemi diversi dal concorso di progettazione nella sua versione "a due fasi" con scelta dell'affidatario attraverso procedura negoziata. Con un'approssimazione vicina alla realtà, si può affermare che l'uso di applicare sistemi di contrattazione come la procedura aperta o quella ristretta, sembra, fondamentalmente, incompatibile con la fattispecie "affidamento della progettazione".

2. Sempre in termini generali, il comma 10 dell'articolo 93 sembra andare oltre la delega, non essendo presente nella legge 11/2016, alcuna disposizione che preveda una categoria di concorrenti beneficiari dell'esonero dalla prestazione delle cauzioni: la legge-delega si sofferma soltanto sulla garanzia globale di esecuzione ma, se questo dovesse interpretarsi nel senso che il legislatore delegante abbia lasciato a quello delegato spazi di decisione non vincolati, non si comprenderebbe il motivo per cui tali spazi vengano usati per un operatore economico (v. art. 46) e non per tutti, e soprattutto perché non siano stati estesi alle PMI.

4. In ogni caso, va attirata l'attenzione sul fatto che il comma 1 dell'articolo 157 dichiara applicabile agli incarichi di progettazione il Titolo IV della Parte II che comprende l'articolo 93 sulla garanzia provvisoria.

5. Quanto agli affidamenti disgiunti, la regola dovrebbe essere quella dell'accorpamento, e ciò in funzione di accelerazione del momento di apertura dei cantieri, atteso che le maggiori perdite di tempo si registrano proprio tra le fasi progettuali quando sono tenute separate, per non dire che questo permette, tra l'altro, di eliminare occasioni di contestazioni allorquando insorgono questioni di responsabilità.

6. Bisogna inoltre domandarsi se la previsione di tabelle dei corrispettivi non significhi limitare artificiosamente la determinazione del valore stimato della prestazione, e non si collochi perciò in distonia con l'articolo 35 del Codice 50.

7. A proposito del punto V. Affidamenti, si ribadisce in questa sede quanto esposto con riferimento alla Linea-guida degli affidamenti sotto-soglia, dove abbiamo sottolineato l'opportunità di confermare che non vi è perfetta sovrapposibilità della procedura negoziata prevista nell'art.36, rispetto a quella contenuta negli articoli 62 e 63, i quali condizionano l'applicazione di questo sistema di contrattazione circoscrivendone l'applicabilità ai soli casi in essi previsti, mentre nell'art. 36 la sua utilizzazione trova l'unico limite nel valore dei contratti.

8. A proposito degli affidamenti diretti, non si può non rilevare la diversa "filosofia" che esprime la presente Linea-guida, rispetto alla già citata Linea-guida sul sotto-soglia: sarebbe perciò coerente impostarla con lo stesso spirito liberale dell'altra.

9. In merito, poi, all'affermazione secondo cui, nell'ultima frase del comma 2 dell'articolo 157 sarebbe implicitamente contenuto il riferimento alle soglie dell'articolo 35, essa potrebbe apparire come una forzatura del testo normativo, atteso il disfavore con il quale entrambi i legislatori (delegante e delegato) guardano ai sistemi di contrattazione diversi dalla procedura aperta e da quella ristretta.

10. Quanto alla scelta che traspare al punto 2. 2 Affidamenti di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di privilegiare, nella determinazione dei requisiti speciali, soluzioni pro-concorrenziali, rispetto ad una rigorosa valutazione dell'idoneità dei prestatori di servizi, si tratta di una posizione comprensibile che, però, non è neutra per la stessa concorrenza che si vuole salvaguardare, in quanto si crea un mercato che non si alimenta con la migliore qualità; per non dire che la concorrenza è servente dell'interesse pubblico, il quale resta il bene finale delle procedure di gara (v. art. 41 della Direttiva 2014/23).

11. L'articolo 31, comma 8, non appare in linea con la delega, in quanto la lett. rrr) della legge 11/2016 prevede, per il subappalto, la medesima disciplina per tutte le tipologie di contratto, a prescindere, cioè, che si tratti di lavori, di forniture o di servizi, mentre la disposizione contenuta nel suddetto comma 8, da un canto, liberalizza il subappalto senza indicare percentuali e senza subordinarlo alla preventiva indicazione delle ipotesi in cui esso è consentito; dall'altro, stabilisce ex lege i casi in cui è interdetto, sottraendo ogni decisione alla stazione appaltante, la quale dovrebbe poter decidere in funzione delle esigenze nel singolo caso.

12. Per quanto concerne la direzione-lavori e il collaudo delle opere prioritarie, va chiarito il rapporto tra la gara e l'iscrizione obbligatoria all'albo previsto dall'articolo 192, commi 2 e 3, in quanto la scelta non avviene attraverso le procedure comunitariamente stabilite.

13. La soluzione potrebbe essere che la gara per l'affidamento della direzione dei lavori o per il collaudo deve prescrivere, tra i requisiti di qualificazione, l'iscrizione nell'albo e svolgersi, poi, con le normali procedure di scelta.

14. Non v'è dubbio, però, che la configurazione organizzativa prevista nell'articolo 196, commi 2 e 3, preclude alle Stazioni appaltanti la soluzione interna, e questo sembra collidere con il principio di libertà presente nelle Direttive.

1° paragrafo 3° capoverso: “Per quanto riguarda i concorsi di progettazione si rinvia alla dettagliata disciplina del Codice dei contratti, che dedica alla materia gli artt. 152 e ss.”

Le “politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica” cui fa riferimento la Risoluzione n°13982/00 del Consiglio U.E. implicano interventi innanzitutto su

- le modalità attraverso le quali si definisce ed articola la domanda di progetto (il Bando e suoi contenuti)
- la selezione della migliore risposta (quella che il Codice definisce “progetto di fattibilità tecnico economica”)

La fase di confronto è quindi sostanziale per la qualità degli interventi ed essenziale per dare concretezza all’impegno ad attivare “politiche esemplari”.

Pertanto i concorsi di progettazione devono

- riguardare questa fase
- selezionare la proposta preferibile
- coinvolgere l’autore nelle fasi successive, fino alla realizzazione dell’intervento

L’aver eliminato l’aliquota del 2% agli UT per questa attività (ma riconoscendola per quelle di programmazione e controllo), non impedisce che si determinino “progetti di fattibilità tecnico economica” senza il sostanziale confronto fra alternative elaborate da soggetti diversi. Occorre evitare tale possibilità o almeno limitarla agli interventi che non incidono sui caratteri paesaggistici degli ambienti di vita.

Si osserva inoltre che l’art.154 ammette la concorrenza fra persone fisiche e persone giuridiche, cioè fra soggetti con requisiti diversi, regole deontologiche differenti, ecc., il che è in contrasto con i principi generali dell’antitrust.

III Principi generali / 2. continuità della progettazione

Limitare la continuità fra le sole fasi di “definitivo” e “esecutivo” è riduttivo e contraddice la soprarichiamata Risoluzione n°13982/00 del Consiglio U.E. che invita gli Stati membri a “migliorare la qualità dell’ambiente di vita quotidiano dei cittadini europei attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica”.

Occorre quindi affermare la continuità anche con il “progetto di fattibilità tecnico economica”, ben diverso dal Documento preliminare di progetto che esplicita la domanda in forma tale da ammettere risposte alternative da confrontare e fra le quali scegliere quella da sviluppare

Appare sostanziale che, oltre al Responsabile Unico del Procedimento -che quando opportuno può avvalersi di un Direttore dell’Esecuzione- sia introdotta la figura del “Responsabile Unico del Progetto” che garantisca la qualità di concezione, dello sviluppo tecnico nelle varie fasi e quella della coerente realizzazione.

In altre parole per ogni intervento occorre il Responsabile del Procedimento (garante della correttezza amministrativa) ed il Responsabile della qualità dell’opera (dalla concezione alla realizzazione)

Non devono essere consentiti concorsi, come quello recente per le 52 “scuole innovative” che consentono alle singole amministrazioni di non far sviluppare le successive fasi del progetto ai vincitori, peraltro rimborsati solo parzialmente delle spese sostenute.

VII. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa / 1. Elementi di valutazione e criteri

Assunto il principio dell’unità del progetto e dei divieti di sub-appalto, sub-articolare obbligatoriamente per classi e categorie i criteri di valutazione comporta solo farraginosità delle procedure.

Nel caso di soggetti con personalità giuridica (srl, spa, cooperative, ecc.), richiedere in sede di offerta i nominativi dei professionisti personalmente incaricati -dati anche i tempi che di fatto per lo più intercorrono fra bando ed avvio delle attività- ostacola la programmazione interna del soggetto partecipante che può trovarsi al momento o con la specifica risorsa umana non più nel proprio organico ovvero già impegnata in altra attività e non disponibile

31) INARSIND Associazione di intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani

Un aspetto generale preliminarmente importante è che gli indirizzi di ANAC devono essere molto precisi in particolare sulla predisposizione dei bandi e sulla gestione delle gare in modo che si evitino modulistiche, procedure e valutazioni dei requisiti sempre diverse, seppur in dettagli, che inducono all’errore e al contenzioso; ciò al fine di garantire un processo più agevole e proficuo per tutte le parti e scevro da interpretazioni che poi si possano tradurre in

errore e/o appunto contenzioso con consistente allungamento dei tempi in genere per considerazioni di pura forma e non di sostanza.

- (Pag. 3 Cap. IV) Al fine di poter determinare "adeguate e comprovate qualificazioni professionali", e per garantire il principio di equità professionale, si ritiene opportuno che la qualificazione del progettista "interno" all'amministrazione debba essere pari a quelle previste al punto 2.2 lett. b, c, d (pag. 7 e 8);

- (Pag. 4 Cap. IV) Si ritiene sia importante determinare il "coefficiente moltiplicatore" da stabilire nei documenti di gara da applicare (per tutte le tipologie di gare (si indica a pag. 7 tra 1 e 2 volte, valore condivisibile, per i soli affidamenti sopra soglia), l'utilizzo di coefficienti troppo alti limiterebbe la partecipazione delle PMI e dei giovani professionisti;

- (Pag. 6 Cap. V) In merito alla premialità relativa alla partecipazione dei giovani professionisti si rende necessario un chiarimento: a titolo esemplificativo, la dicitura evidenziata, intende rappresentare che più giovani professionisti nel gruppo di progettazione può comportare un maggiore punteggio? Se così è, si specifichi quale è il punteggio premiante e se è proporzionale al numero dei giovani professionisti presenti nel raggruppamento; nel contempo, onde evitare contenziosi e difficoltà nella compilazione e nella lettura della documentazione amministrativa si chiarisca quale deve o può essere il ruolo dei giovani professionisti: se debbano essere semplicemente indicati o associati al RTP, se debbano essere portatori di requisiti (curriculum) o meno, se debbano avere una posizione di P.IVA o meno e in conseguenza di tali specifiche sia predisposta una modulistica adeguata; poichè riteniamo che la ratio della norma sia quella di facilitare l'ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro riteniamo che non debbano necessariamente possedere parte dei requisiti tecnici, e che debbano necessariamente essere associati al RTP (a meno che non abbiano già un rapporto di dipendenza da uno degli altri soggetti costituenti il RTP) in modo che ciò ne garantisca la partecipazione attiva ed un riscontro anche a livello curricolare qualora il RTP risultasse aggiudicatario e poi erogante la prestazione professionale;

- (Pag. 7 Cap. V) Si ritiene che la richiesta del fatturato minimo per i servizi di ingegneria e architettura non abbia significato in quanto non rappresentativo dell'affidabilità tecnica del concorrente che è invece dimostrata dai requisiti in merito agli incarichi svolti (con l'abolizione delle tariffe professionali non vi è più correlazione diretta come in passato tra l'entità delle opere progettate e dirette e le parcelle pertanto il requisito non è significativo, ancor meno lo è da sempre negli incarichi svolti per privati); dal punto di vista della garanzia inoltre il professionista esterno ha l'obbligo di essere assicurato contro i rischi professionali che garantisce in tutti i sensi la Stazione Appaltante. Si chiede quindi di eliminare il requisito connesso al fatturato minimo;

- (Pag. 8 Cap. V) Con riferimento al particolare periodo di crisi avutosi dal 2008-2009 in avanti, si ritiene che il riferimento al numero minimo del personale tecnico impiegato riferito agli ultimi 3 anni (pag. 8) sia estremamente restrittivo. Si propone di modificare gli anni da "tre" a "dieci", considerando i migliori tre nel decennio precedente (in considerazione anche del fatto che le prestazioni valutate sono, correttamente, quelle degli ultimi dieci anni. Si richiede di precisare la modalità di determinazione delle unità necessarie allo svolgimento dell'incarico. Molte spesso, non essendoci delle regole, vengono indicati dei numeri sproporzionati rispetto all'entità del lavoro, tali da limitare, in modo ingiustificato, la partecipazione alla gara, soprattutto ai liberi professionisti e alle PMI; le unità andrebbero stimate individuando le diverse figure di responsabilità effettivamente necessarie e considerando se siano tra loro sovrapponibili (es. DL e CSE) e innalzando eventualmente il numero solo qualora, per ragioni sorvaordinate (es. tipologia di finanziamento, connessione con altri lotti) ci siano necessità per esempio di particolare urgenza (fasi progettuali che richiedono più figure che operino contemporaneamente);

- (Pag. 7 Cap. V) "per quanto riguarda la capacità tecnica, l'indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico", per analogia con quanto in precedenza si ritiene si debba fare riferimento ad un periodo più lungo (dieci anni);

- (Pag. 8 Cap. V) Tenendo conto delle tempistiche che intercorrono dallo studio di fattibilità dell'opera alla sua effettiva realizzazione, si ritiene che la limitazione nella dimostrazione dei requisiti agli studi di fattibilità "per le sole opere realizzate" sia eccessiva, poichè sarebbe in contrasto con quanto previsto a pag. 7 cap. 2.2.;

- (Pag. 8 Cap. V) nella valutazione degli incarichi espletati sia chiarito il "valore" dei vari livelli progettuali e la sovrapposibilità o meno delle prestazioni, a pag. 8 si chiarisce che il requisito è dimostrato sia con sola progettazione che con sola DL che con entrambe qualsiasi sia il servizio da affidare, ma nel caso siano state svolte sia progettazione che DL la prestazione viene considerata due volte?

- (Pag. 9 Cap. 5) il panorama universitario italiano, prevede diversi tipi di laurea che formano professionisti in grado di affrontare progettazioni su immobili di interesse storico artistico, pertanto la laurea di architettura, sostituita da varie nomenclature quali "laurea in scienze dell'architettura (classe 4/s), laurea in ingegneria edile-architettura (classe 4/s) che consentono ai professionisti di iscriversi all'albo degli Architetti sez. A.

Pertanto si propone di sostituire la laurea in architettura, con l'iscrizione all'Albo degli Architetti sez. A.

- (Pag. 9 Cap.6) L'art. 8 del D.M. 143/2013 è stato concepito per allargare il numero di partecipanti alle gare per servizi di ingegneria e architettura, la restrizione prevista, non facilita certamente tale accesso.

In ogni caso, se si mantenesse la restrizione per quanto riguarda le categorie "impianti, idraulica, ecc" andrebbe meglio specificato come comportarsi, per esempio, nel caso della classe IA.01 e IA.02, che appartengono alla stessa destinazione funzionale, ma hanno gradi di complessità differenti. E' quindi corretto affermare che la IA.02 avente grado di complessità superiore a quello della IA.01 risulta essere qualificante ai sensi dell'art. 8 del DM 143/2013, quando la categoria richiesta è la IA.01? Lo stesso può dirsi anche per le classi e categorie IA.03 e IA.04, appartenenti alla stessa destinazione funzionale (impianti elettrici)?

- (Pag. 10 Cap. VII) Al paragrafo "professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali" si propone di aggiungere in calce "e secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dall'art. 8 del D.M. 143/2013;

- (Pag. 11 Cap. VII) Si propone di modificare il paragrafo in questo modo "I documenti di gara (potranno) DOVRANNO fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico";

- (Pag. 11 Cap. VII) "per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera"

Si tratta di un "commento" che entra nel compito valutativo proprio della commissione giudicatrice, secondo quanto proposto in questo modo porta a mantenere il curriculum di chi già ha un curriculum specifico in quel campo (che non è quello generale dell'edilizia ma delle scuole, degli ospedali, delle caserme etc; se vi è un periodo di "stasi" sulla realizzazione di una certa tipologia di opera, a maggior ragione il concorrente esperto su quella tipologia si troverà sempre svantaggiato rispetto ad altri per ragioni che esulano dalla sua capacità professionale. Si ritiene sia opportuno modificare o eliminare tale "commento" in modo da aprire il mercato anche ai giovani professionisti, ai professionisti in generale e alle P.M.I. senza "suggerire" eventuali metri di giudizio alle commissioni giudicatrici;

- (Pag 12 Cap 7) Chiedere già in fase di gara eventuali proposte progettuali migliorative, richiede una vera e propria prestazione professionale, tale prestazione, non è supportata da un progetto e/o da un computo metrico, e quindi le eventuali proposte migliorative potrebbe essere del tutto inapplicabili. Per meglio chiarire, il concorrente potrebbe anche proporre proposte progettuali di grande pregio e poi in fase di progettazione non poterle realizzare per evidenti motivi economici.

Si ritiene che sia corretto far concorrere i professionisti sul metodo, sulle attrezzature, eventualmente sulla conoscenza del problema quindi dei luoghi e sull'analisi dello stato di fatto ma non su proposte progettuali che trasformerebbero l'appalto in una competizione molto simile al concorso di idee o di progettazione;

- (Pag. 3/4 Cap. IV) Nel codice si dice che come importo a base d'asta "possono" essere presi a riferimento i valori derivanti dal DM 143/2013, nelle linee guida si chiarisce che "occorre" fare riferimento al DM 143/2013 "finchè non vengono emanati nuovi parametri di riferimento"; si ritiene corretta quest'ultima formulazione in quanto è necessario che vi sia un riferimento obbligatorio e che il calcolo, come correttamente riportato nelle linee guida, sia allegato al bando; non si comprende la necessità di emettere un nuovo decreto parametri, ritenendo di poter eventualmente aggiornare quello da poco in essere se si riscontrano delle problematiche, in particolare in riferimento a modifiche che dovessero intercorrere sui contenuti delle fasi progettuali come dai futuri Decreti;

Quale considerazione generale sull'affidamento di servizi (seppur non riferito direttamente agli artt. 22-23-157) si ritiene che, poichè la PA, anche per quanto riportato del Codice, deve avere principali compiti di pianificazione e controllo, si debbano equiparare le prestazioni di DL e collaudo a quelle di progettazione di cui all'art.22, pertanto le stesse non debbano essere soggette all'erogazione dell'incentivo del 2%, essendo le stesse svolte all'interno dell'orario di lavoro, ritenendo però fondamentale il ruolo appunto di pianificazione e controllo della PA sul processo si riterrebbe più corretto riservare piuttosto al conseguimento di questi obiettivi l'incentivo suddetto.

Qualora permanga l'applicazione dell'incentivo del 2%, va specificato che lo stesso si deve ripartire sulla totalità delle prestazioni che la PA intende affidare al suo interno.

Qualora permanga la possibilità di eseguire, da parte dei dipendenti della PA, di svolgere attività progettazione, DL, collaudo (incentivata o meno) si ritiene vada specificato che gli stessi debbano essere in regola con il CFP (crediti formativi professionali) al pari dei liberi professionisti (oltre che con idonea assicurazione come già specificato).

Infine, considerato che, sia le linee guida, sia il codice dei contratti, lasciano molto spazio a quanto stabilito nel bando di gara, e considerando che vi è sempre una forte disomogeneità nella stesura dei bandi di gara, si chiede la pubblicazione di bandi tipo che debbano essere adottati dalle SA. Potrebbe essere anche messo a disposizione un apposito portale per le PA che debbano essere semplicemente compilato con i dati della gara.

In tal modo si potrebbe ottenere l'omogeneità dei bandi di gara tanto richiesto dagli operatori del settore.

Proposte di modifica agli articoli del Codice connessi alla linea guida:

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

(integrazione - modifiche)

...(omissis)...

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale, ferma restando la priorità, per tali soggetti, dell'esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dell'intero ciclo di esecuzione dell'opera pubblica.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di affidamento ai

soggetti sopra citati, relaziona in merito ai requisiti professionali di cui questi sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto. È vietato, in ogni caso, l'affidamento del collaudo a pubblici dipendenti in servizio presso la stessa stazione appaltante. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

...(omissis)...

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, anche nel caso di appalti misti di progettazione ed esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216,

comma 6.

9. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC. Tali requisiti non devono prevedere limiti temporali per la comprovata esperienza, devono essere proporzionati all'appalto ed in linea con le previsioni di cui all'art. 58 della direttiva 2014/24/UE, al fine di consentire un più facile accesso alle procedure di selezione per i micro, piccoli e medi operatori

economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. Negli affidamenti di cui al presente articolo sono nulli ulteriori requisiti di partecipazione diversi da quelli che saranno stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC.

10. I soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori affidano una quota non inferiore all'80 per cento dell'importo dei contratti di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1; la rimanente quota del 20% può essere affidata a società in house, per i soggetti pubblici, ovvero a società direttamente o indirettamente controllate o collegate, per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Art. 157

(Altri incarichi di progettazione e connessi)

(integrazione - modifica)

...(omissis)...

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Gli incarichi di importo stimato superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61.

Gli incarichi di importo stimato inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, a cura del responsabile del procedimento, che seleziona gli operatori economici tra quelli già inseriti nell'albo di fiducia della Stazione Appaltante o, in mancanza, tra quelli rientranti in un elenco di soggetti che abbiano manifestato l'interesse ai servizi da affidare, a seguito di apposito avviso pubblico.

32) OICE

Cap. 2 - Inquadramento normativo: **Precisazioni su norme applicabili e valenza linee guida**

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:

- a) (**pag. 2**) citare fra le norme riconducibili alla disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura anche **l'articolo 83** (ancorché richiamato al paragrafo 6.2.) che detta una disciplina unica concernente i requisiti di "idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali" per tutti i contratti di appalto e con alcune disposizioni particolare applicabili ai servizi (e quindi a quelli di ingegneria e architettura), nonché
- b) **l'allegato XVII** al decreto 50/2016 ai fini della prova dei requisiti;
- c) alla fine del paragrafo occorrerebbe meglio chiarire l'efficacia delle linee guida e i poteri che ANAC può mettere in campo in caso di comportamenti non coerenti delle stazioni appaltanti; potrebbe essere utile anche un accenno alla "vigilanza collaborativa".

Cap. 3 Principi generali

Paragrafo 3.1: **Qualificazione del progettista**

Un principio generale che le stazioni appaltanti devono tenere presente è quello della **qualificazione del progettista in ogni ambito contrattuale** nel quale esso viene chiamato ad operare. Che si tratti, ad esempio, di un appalto integrato (nei settori speciali), di un affidamento a contraente generale o di una concessione o altre forme di PPP, è necessario richiamare l'esigenza di **richiedere sempre i requisiti progettuali laddove il contratto da affidare comprenda lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura**

Paragrafo 3.2: **Partecipazione del progettista del preliminare ai successivi sviluppi**

Pur condividendo la scelta di consentire a chi ha svolto la progettazione di fattibilità (ex preliminare) di partecipare alla gara per la restante attività di ingegneria, fondata anche sul principio di continuità dell'incarico, risulta oggettivamente complicato stabilire quali possano essere le modalità attraverso le quali il progettista del primo livello riesca a dimostrare che quanto ha svolto non altera la concorrenza e la par condicio con gli altri concorrenti alla gara per l'affidamento dei livelli progettuali successivi.

Si potrebbe quindi prevedere la seguente precisazione alla **fine del penultimo capoverso del paragrafo 3.2:**

*“Le stazioni appaltanti possono valutare anche l'opportunità di **fare riferimento in via analogica a quanto previsto all'articolo 67** e alle misure in esso indicate per evitare alterazione della par condicio in caso di partecipazione precedente di candidati o offerenti.”*

Paragrafo 3.4: Polizza assicurativa

Si ritiene opportuno inserire il seguente chiarimento:

“Nel d. lgs 50/2016, non è più riportato l'obbligo di produrre una polizza a copertura dei danni derivanti da errore o omissione del progetto. Deve quindi intendersi che il progettista risponda delle sue obbligazioni con la sola polizza r.c. professionale.”

Va aggiunto (riga terza) che oltre agli incaricati della redazione del piano di sicurezza, anche **“gli incaricati della progettazione”** sono esentati dall'obbligo di cauzione.

Paragrafo 3.5: Distinzione fra progettazione e esecuzione; appalti integrati nei settori speciali

Si ritiene necessario introdurre il seguente periodo alla fine del paragrafo:

*“In termini generali va ricordato che nella legge delega 11/2016 è stabilito il principio per cui è fatto **divieto di affidare i lavori sulla base del progetto preliminare.***

Il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato) vale nell'ambito dei settori ordinari.

Nei settori speciali l'articolo 122 non richiama l'articolo 59 il che rende ammissibile per gli enti che operano in questi settori utilizzare l'appalto integrato, derogando al principio generale di affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo.

*Rispetto al **divieto, previsto nella legge delega, di affidare lavori sulla base del progetto preliminare** si ritiene che la norma abbia valenza generale e sia quindi un principio assunto “a priori” e a monte del decreto legislativo 50/2016; pertanto il suddetto divieto deve ritenersi **applicabile anche ai settori speciali.***

*Pertanto, pur auspicando che nei settori speciali si persegua comunque l'obiettivo di giungere allo sviluppo della progettazione esecutiva per potere affidare i lavori sulla base di progetti realmente esecutivi e adeguatamente verificati secondo le modalità di cui in appresso, si ritiene ammissibile per tali settori l'esperibilità di procedere per affidamento di appalti di progettazione esecutiva e esecuzione impostate nella modalità tradizionale (ponendo cioè **a base di gara il progetto definitivo.**)”*

Cap. 4. Indicazioni operative

Premessa al paragrafo I: **Indicazioni sulla scelta concorso/appalto servizi**

Occorre (pag. 4) **reformulare in maniera più chiara le indicazioni fornite** in quanto va ben spiegato quando si ricorre al concorso di idee e di progettazione e quando, invece, all'appalto di servizi di ingegneria e architettura.

Andrebbe cioè riformulato tenendo conto delle seguenti osservazioni:

- a) la prima operazione è **individuare se si è in presenza di lavori di “particolare rilevanza” sotto il profilo degli elementi prescritti al comma 2 dell’articolo 23**. Sarebbe al riguardo opportuno precisare che tale particolare rilevanza deve essere accertata dal RUP con riguardo ad esempio, all’unicità dell’intervento, ai profili di innovazione (ad esempio per i lavori tecnologici) anche in ambito esecutivo, alla rilevanza quantitativa, in ipotesi superiore al 70%, dei suddetti profili.
Nel caso in cui i lavori non siano caratterizzati dalla citata “particolare rilevanza”, in base all’articolo 157, comma 1 del decreto legislativo la stazione appaltante deve esperire un appalto di servizi di ingegneria e architettura; al riguardo si rinvia a quanto precisato al capitolo 5.
- b) se, invece, si è in presenza degli elementi di cui al punto precedente va effettuata la **verifica sulla dotazione, nella struttura tecnica della stazione appaltante, di adeguate e comprovate qualificazioni professionali**. Anche in questo caso andrebbe definito come si deve accertare la qualifica professionale dei tecnici interni. Una soluzione potrebbe essere quella di fare riferimento alla necessità di possedere determinati titoli abilitativi o specializzazioni e di misurare la capacità tecnico-professionale con riguardo ai requisiti che si chiederebbero ai progettisti esterni per svolgere le prestazioni da “internalizzare”, oppure a esperienze decennali in opere analoghe a quelle da progettare. Ciò al fine di assicurare lo stesso livello qualitativo alle prestazioni svolte internamente e a quelle che verrebbero in ipotesi affidate all’esterno.
- c) è **fondamentale precisare che in ogni caso**, laddove si fosse in presenza di adeguata qualificazione professionale della struttura interna, alla progettazione svolta dai tecnici interni **non potrà essere applicata l’incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016** (art. 1, comma 1, lettera oo) **e ribadita dall’art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016** che prevede espressamente che l’incentivo è attribuibile “esclusivamente” alle attività di programmazione della spesa” alla “verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori...”.
- d) **soltanto dopo avere escluso la possibilità di utilizzo delle professionalità interne il RUP deve decidere** (non ha quindi più alcuna facoltà di valutazione se ricorrere al concorso o all’appalto di servizi) **di utilizzare il concorso di progettazione o di idee** secondo le procedure indicate agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157.

Paragrafo I: **Calcolo dei corrispettivi e adeguamento compensi**

Condivisa la positiva indicazione, ai fini della trasparenza, sulla necessità di riportare le modalità di calcolo dei compensi, occorre individuare una possibile sanzione alla mancata messa a disposizione del documento sulla determinazione delle competenze e/o all’incongruità delle stesse, trattandosi di profilo estremamente sensibile per i soggetti che partecipano agli affidamenti e tale da incidere negativamente anche sulla qualità delle prestazioni che dovranno essere svolte.

Andrebbe quindi inserito il seguente periodo:

“In caso di assenza del calcolo analitico del corrispettivo posto a base di gara, con i criteri di cui al decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 o delle nuove tabelle dei corrispettivi da emanare ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice, la procedura di gara è da ritenersi illegittima e pertanto annullabile e da sostituirsi con nuova procedura conforme a quanto stabilito in precedenza.

Inoltre risulta opportuno tenere conto che nel caso in cui dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare l’importo dei lavori su cui è stato calcolato il corrispettivo, il progettista, con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza, con apposita e circostanziata relazione, dovrebbe fare presente la circostanza all’Amministrazione, proponendo un’adeguata soluzione. La data della comunicazione effettiva interromperebbe i termini previsti per l’espletamento dell’incarico. L’Amministrazione, tramite il R.U.P., in un termine breve, ad esempio entro quindici giorni, potrebbe fornire le opportune prescrizioni operative, sulla base delle quali proseguirà l’attività di progettazione. Di ciò si dovrebbe redigere apposito verbale tra l’Incaricato ed il R.U.P. In tale Verbale saranno ricomputati i termini previsti per l’espletamento dell’incarico.

Nel caso in cui, a seguito di prescrizioni operative del R.U.P., il costo a base d’asta dell’opera oggetto della prestazione subisca delle variazioni rispetto alla superiore previsione contrattuale, l’importo del corrispettivo professionale dovrebbe essere rideterminato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base dei lavori effettivamente previsti nel progetto, facendo riferimento alle modalità di calcolo operate per la determinazione dell’importo posto a base di gara.

Solo nel caso di Contratto il cui importo a base d’asta sia inferiore alla soglia di cui all’art. 157 comma 1 del Codice, andrebbe ammesso un aumento del corrispettivo a base d’asta oggetto della prestazione tale comunque da non determinare il superamento oltre il 20% dell’importo di cui al sopracitato art. 15791 comma 1, mentre negli altri casi, ai sensi dell’art.106 comma 1 non alterando la natura del contratto, dovrebbe essere ammesso a prescindere dall’importo, non costituendo una variante.

Ovviamente e analogamente, l’adeguamento del corrispettivo potrebbe avvenire anche in diminuzione con una valutazione a consuntivo, procedendo ad un ricalcolo della base d’asta virtuale corrispondente alla nuova articolazione del lavoro ed ai relativi importi, ed applicando successivamente a tale corrispettivo il ribasso offerto in gara.”

Cap. 5. Affidamento incarichi di importo inferiore a 100.000 euro: requisiti su 10 anni

- Alla prima alinea del quarto capoverso (**pag. 6**) la precisazione del **divieto di partecipazione** del professionista (*rectius*: operatore economico o “prestatore di servizi”) come singolo o partecipante di un raggruppamento **deve essere ricondotta al paragrafo 3 dei principi generali**.

- Sarebbe opportuno (ultima riga di **pag. 6**) fissare un **tetto economico al cumulo degli incarichi** (ad esempio i 209.000 della soglia UE)

- Occorre poi aggiungere (**pag. 7, primo punto**) che:

Per la richiesta di requisiti inerenti l’esperienza pregressa del progettista le stazioni appaltanti possono fare riferimento ad un arco temporale di 10 anni, in conformità con quanto previsto al capitolo 6.2, sia per ragioni derivanti dalla difficile congiuntura del mercato, sia perché il decennio rappresenta un periodo equilibrato per tenere conto dell’esperienza maturata dall’operatore economico, nonché per evitare che esperienze maturate ancora prima possano non essere più attuali dal punto di vista tecnico.

- Alla fine del penultimo capoverso è opportuno indicare un **termine** entro il quale deve essere resa nota la pubblicazione dell’esito della selezione (40 gg.?).

Paragrafo 6.1: Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia UE **selezione offerenti e punteggi** soglia

- Preliminarmente **si concorda sull'applicazione a questa fascia di importi dei requisiti fissati al punto 6.2;** l'unica differenza, correttamente, deve riguardare le modalità di pubblicità degli avvisi e dei bandi.

- **Non sembra condivisibile invece la lettura in base alla quale la procedura ristretta o aperta si possa applicare soltanto fino alla soglia UE dei 209.000** (ultimo capoverso di pag. 7).

Nel titolo III della parte seconda del codice - richiamato dall'art. 157, comma 1 - per gli affidamento oltre soglia UE, - sono infatti comprese le procedure ristrette e aperte (artt. 60 e 61) e quindi l'affidamento con procedura ristretta o aperta costituisce, correttamente, la regola applicabile a tutti gli affidamenti di importo da 100.000 e oltre, anche sopra soglia UE, come indicato all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 157.

Una diversa lettura, come quella prevista nel documento, si porrebbe in violazione delle direttive europee che prevedono espressamente le procedure di cui al capo III del codice.

Si propone quindi di eliminare il **secondo periodo dell'ultimo capoverso di pag. 7.**

- **Dopo tale periodo** aggiungere il seguente:

“In generale (sia per le procedure fino a 100.000, sia per quelle oltre tale importo disciplinate al paragrafo 6.2) si deve tenere presente che il nuovo codice prevede che le gare siano aggiudicate sulla base del criterio dell'OEPV. Come è noto l'utilizzo di tale criterio comporta l'applicazione, per gli elementi qualitativi, di metodi di confronto delle offerte (ad esempio il c.d. confronto a coppie) che difficilmente possono essere gestiti con efficacia, laddove siano presenti molte offerte. Dal momento che (soprattutto per la fascia oltre i 100.000 euro) l'avvalimento, unitamente ad una certa tendenza alla riduzione dei livelli di accesso alle gare, comporterà un probabile ampliamento del numero degli offerenti, si suggerisce alle stazioni appaltanti:

- a) l'utilizzazione preferenziale della procedure ristretta con selezione di venti offerenti;*
- b) l'applicazione del cosiddetto “punteggio soglia” per la valutazione tecnica, così da consentire l'apertura delle buste economiche soltanto di coloro che sono stati ritenuti più meritevoli dal punto di vista tecnico (ciò potrebbe ridurre anche la tendenza ad effettuare forti ribassi o comunque a ridurre fenomeni discorsivi quali ad esempio quello delle offerte concordate).”*

- In relazione alla determinazione di **criteri di selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta in caso di procedura ristretta** è fondamentale “guidare” l'operato delle stazioni appaltanti nella procedura ristretta.

Pertanto dopo le parole “che si intendono affidare” si suggerisce di aggiungere:

“A tale fine le stazioni appaltanti possono prendere in considerazione i criteri contenuti nell'allegato L dell'abrogato dpr 207/2010”.

- **Non si condivide la limitazione dell'uso del sorteggio** al solo caso di parità dei punteggi dal momento che la determinazione della metà degli offerenti con sorteggio consente di avere una chance di partecipazione a chi non avrebbe la possibilità di ottenere un buon punteggio con i criteri prefissati, facendo salva comunque l'esigenza di qualificare l'altra metà secondo i criteri prefissati dalla stazione appaltante.

- Per quel che riguarda il “**giovane professionista**” (pag. 8) è necessario darne la definizione (opportuno riprendere quanto previsto dall'abrogato dpr 207/2010) e va chiarito, anche in relazione alla giurisprudenza degli ultimi anni, che il giovane professionista che partecipa ad un raggruppamento temporaneo non è tenuto a dimostrare i requisiti previsti dal bando.

Paragrafo 6.2: Requisiti di fatturato, di personale e valutazione servizi

Va premesso che la materia dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di gara di servizi (e quindi di ingegneria e architettura) trova nel codice la sua fonte nell'articolo 83 che fa obbligo alle stazioni appaltanti di accertare la capacità economico-finanziaria (oltre all'idoneità professionale e alle capacità tecniche e professionali).

Si condivide quindi l'elencazione proposta (che peraltro riprende l'impostazione dell'art. 263 del dpr 207/2010) **articolata su quattro requisiti** (fatturato globale, servizi svolti, due servizi di punta e personale).

Lettera a) - fatturato globale: **portare a 5 anni e recuperare norma migliori 5 anni del decennio**

La stazione appaltante non può esimersi dall'accertare, in base all'articolo 83 del codice, la **capacità economico-finanziaria**. A tale proposito va anche tenuto conto che lo stesso codice (e anche la direttiva europea) per gli appalti di servizi fa riferimento alla possibilità di accertare tale capacità anche attraverso i **“conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività”**, segno evidente che, a **differenza delle precedenti direttive**, la stazione appaltante è abilitata anche ad un **controllo sulla “solidità” economico-finanziaria del concorrente, più pregnante rispetto al passato**.

Va pertanto mantenuta la richiesta di fatturato globale che, però **deve essere portata almeno a cinque anni**; pur comprendendo che l'allegato XVII fa riferimento alla prova del requisiti di fatturato al massimo su tre anni, così come si è indicato in 10 anni il riferimento per le lettere b) e c), pur prevedendo l'allegato XVII il limite dei cinque anni.

Pertanto si propone di:

Sostituire le parole “ultimi tre esercizi” con *“ultimi cinque esercizi”* o con *“i migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio”* e di aggiungere la seguente frase:

“Si sottolinea inoltre, soprattutto in ragione della situazione di grave crisi del settore, l'opportunità di riprendere il contenuto dell'art. 253, comma 15-bis del decreto 163 sull'utilizzo dei migliori 5 anni del decennio (per il fatturato), così come dei migliori tre anni del quinquennio (per il requisito del personale)”.

Aggiungere inoltre:

“Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in aggiunta ai quattro requisiti previsti, di richiedere, ai sensi dell'art. 83 del decreto 50, un massimale della polizza assicurativa r.c. professionale e/o informazioni sui conti annuali per accertare lo stato di passività/attività del concorrente.”

Lettere b) e c): servizi valutabili

Alla **fine della lettera e)** aggiungere:

“Le capacità tecniche e professionali devono fare riferimento, ai sensi dell'articolo l'art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014, alle “referenze relative a contratti eseguiti”; la direttiva europea (e il nuovo codice all'articolo 83) non fa quindi alcun cenno alla necessità di una approvazione formale del servizio eseguito. La certificazione rilasciata da RUP sul corretto svolgimento della prestazione costituisce quindi di per se un momento formale di approvazione della prestazione stessa che può pertanto essere legittimamente utilizzata ai fini della qualificazione, indipendentemente dalla esecuzione dell'opera.

Per quanto riguarda la redazione di progetti per appalti integrati o altre tipologie contrattuali (in vigore del codice del 2006 o nei settori speciali e negli altri casi previsti dal decreto 50) la referenza concernente il servizio di ingegneria svolto può essere utilizzata a fini di qualificazione solo ove il progetto prodotto in sede di gara sia stato positivamente valutato dalla commissione giudicatrice; diversamente – ad esempio in caso di offerta tecnica ritenuta irregolare – la referenza non può essere prodotta.

Ai fini della valutazione del periodo decennale cui riferire i servizi di cui ai precedenti commi b) e c) si ritiene che, per

semplificare valutazioni e controlli, si debbano prendere a riferimento elementi oggettivi quali le date di ultimazione delle prestazioni risultanti da certificazioni rilasciate dal RUP per servizi svolti per pubbliche amministrazioni.

Rispetto al tema della parzializzazione per attività iniziate prima del decennio di riferimento, in assenza della norma regolamentare si deve ritenere che siano valutabili le prestazioni parziali dell'incarico ultimate all'interno del periodo di riferimento, essendo impossibile determinare in modo oggettivo la quota di attività svolta nel decennio per attività iniziate prima. In questo modo se la progettazione esecutiva o la direzione lavori sono state ultimate nel decennio l'importo complessivo dei lavori progettati o diretti è da prendere a riferimento per la qualificazione.

Per quanto riguarda la direzione dei lavori si ritiene opportuno fare riferimento alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio come momento dell'avvenuta esecuzione del servizio.

Per quel che concerne i committenti privati sarà cura del prestatore di servizi ottenere dal committente analoga certificazione (o autodichiarazione), con l'avvertenza che, in sede di prova del requisito, al prestatore di servizi le stazioni appaltanti dovranno richiedere copia delle fatture quietanzate, nonché del contratto stipulato con il committente privato.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti inerenti la progettazione non rileva la mancata realizzazione dell'opera."

- Al **primo periodo di pag. 10** occorre **eliminare l'aggettivo "realizzati" relativamente alle opere pubbliche oggetto di studi di fattibilità**, visto che - come detto - la direttiva fa riferimento ai servizi svolti/eseguiti e, comunque la previsione sulla realizzazione di oo.pp. sarebbe in contrasto con quanto previsto a pag. 7 cap. 2.2. *" per quanto riguarda la capacità tecnica, l'indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l'elenco dei principali servizi effettuati..... "*

Infatti, vi è la concreta possibilità che nessun operatore economico possa "utilizzare" tali servizi, per via della mancata o tardiva realizzazione dell'opera, che verosimilmente, non sarà realizzata in tre anni.

- Appare inoltre **più che opportuno prevedere** in allegato un **modello per l'attestazione dei servizi svolti** che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare per certificare quanto svolto dai prestatori di servizi di ingegneria e architettura.

Soltanto da certificazioni ufficiali e attendibili emesse dalle stazioni appaltanti e acquisite nella Banca dati di cui all'articolo 81 sarà possibile effettuare verifiche dei requisiti attendibili.

Ciò anche nell'ottica del perseguimento di esigenze di omogeneità e standardizzazione di tali documenti.

Si allega alle presenti osservazioni una proposta di modello-tipo.

Lettera c): due servizi non frazionabili

Si evidenzia l'opportunità di chiarire, anche con esempi pratici, come deve essere dimostrato il requisito dei due servizi nel decennio.

In particolare si ritiene che possa essere precisato, per evitare difformità applicative da parte delle stazioni appaltanti che:

"La coppia dei servizi non può essere "frazionata" e quindi si deve intendere che entrambi i due servizi devono fare capo a un solo soggetto (mandante o mandataria del rtp) e che il requisito non può essere provato tramite la somma di più servizi anche di modesta entità facenti capo a soggetti diversi; inoltre chiedere 2 servizi in, ad esempio, organismi edilizi (scuole) per un importo di lavori di 10 milioni (0,80 volte l'importo dell'appalto) significa che si possono portare due servizi relativi a scuole che complessivamente sommino 10 milioni e che quindi i due servizi (in ipotesi relativi uno a 6 milioni e l'altro a 4 milioni di lavori) devono essere provati, ognuno nella sua interezza da parte di un concorrente singolo o da parte di uno dei componenti del rtp. E' comunque illegittimo richiedere che ognuno dei due servizi debba superare l'importo fissato dal bando di gara."

Lettera d): requisito del personale

L'indicazione sull'**organico medio annuo** appare incongrua e tale da indurre effetti discriminatori fra persone fisiche e giuridiche. Non è affatto da escludere che un singolo professionista abbia alle proprie

dipendenze 10 collaboratori (anch'essi professionisti) e quindi non è del tutto escluso che un organico sia in capo anche ad un singolo professionista.

- Al **penultimo capoverso (pag. 10)** si evidenzia che il panorama universitario italiano, prevede diversi tipi di laurea che formano professionisti in grado di affrontare progettazioni su immobili di interesse storico artistico. La "laurea in scienze dell'architettura (classe 4/s), la laurea in ingegneria edile-architettura (classe 4/s) consentono ai professionisti di iscriversi all'albo degli Architetti sez. A.

Pertanto si propone di sostituire la laurea in architettura, con l'iscrizione all'Albo degli Architetti sez. A.

Ulteriori integrazioni: consorzi stabili di società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti:

- **Alla fine del paragrafo** aggiungere la seguente frase: *“Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI che si siano consorziate in un periodo precedente ai 5 anni, che tutti i requisiti di cui alle lettera precedenti siano dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate”*.

Infatti, per quel che concerne la **partecipazione dei consorzi stabili di società di ingegneria, di società tra professionisti** di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) l'applicazione dell'articolo 47 comma 1 (che imputa in capo al consorzio i requisiti di fatturato e di svolgimento dei servizi (anche di punta, cioè i requisiti di cui alle lettera a), b) e c) determina una situazione restrittiva della concorrenza dannosa soprattutto per le piccole e medie società.

In precedenza, infatti, l'articolo 256 del dpr 207/2010 precisava che *“ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili... si qualificano per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati...”*.

L'articolo 47, comma 2 prevede analogo principio, ma soltanto per i consorzi costituiti da meno di cinque anni, mentre per gli altri consorzi stabili vi sarebbe una penalizzazione dovuta all'impossibilità di utilizzare i requisiti dei consorziati per i requisiti diversi dall'organico medio annuo e dalle attrezzature tecniche. Ciò comporta una preoccupante discriminazione rispetto alla situazione precedente, contraria ai principi di accesso alle gare delle piccole strutture che negli anni scorsi si sono consorziate fra di loro.

- Si suggerisce inoltre di inserire qualche elemento per quel che attiene alla **disciplina dei raggruppamenti temporanei**, citando le disposizioni di cui all'articolo 84 (in particolare i commi 2, 4 e 5) e mettendo in evidenza le differenze rispetto alle disposizioni di cui all'abrogato articolo 261, comma 7 del dpr 207/2010 (requisito minimo in capo alla mandataria).

Appare a tale fine opportuno mettere in risalto il principio generale per cui **è il raggruppamento nel suo complesso che si qualifica**, fermo restando che la materia esecuzione dei servizi deve trovare riscontro nella qualificazione del soggetto raggruppato per le relative prestazioni.

Altrettanto opportuna sarebbe una disciplina sulla certificazione dei servizi svolti in caso di raggruppamento, facendo riferimento alle quote indicate nell'atto costitutivo del raggruppamento.

Paragrafo 8.1: Elementi di valutazione (OEPV)

- Si richiama la necessità di **recuperare le indicazioni contenute nella determina 4/2015** rispetto alla limitazione del peso della componente prezzo (indicando la forcilla 10/25), alla fissazione di un coefficiente X elevato (0,85/0,90; rinvio alle linee guida su OEPV); all'inserimento della soglia di sbarramento al punteggio tecnico e alla riparametrazione dei punteggi.

Analogamente sugli altri elementi di valutazione correttamente riportati a pag. 12 si ritiene necessario **riprendere i range previsti dall'abrogato art. 266 del dpr 207/2010;**

- **alla lettera a) (pag. 12)** si ritiene opportuno aggiungere, in fine, “secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dall’art. 8 del D.M. 143/2016;

- **alla prima riga di pag. 13**, sostituire la parole “potranno” con “dovranno”, per evitare disomogeneità nella produzione delle offerte tecniche che renderebbero difficile l’operato delle commissioni giudicatrici.

- **alla lettera a) di pag. 13**, aggiungere dopo le parole “ha redatto progetti” le seguenti: “o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 3, lett. vvvv) del Codice”, al fine di evitare restrizioni della concorrenza e per tenere conto di tutte i servizi di ingegneria e architettura.

- Inoltre si sottolinea l’esigenza di **richiamare** quanto dispone **il comma 7 dell’art. 95** (“7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.”) segnalando che nulla vieta di impostare a condizione che il prezzo fisso sia sempre calcolato sulla base del d.m. 143/2013 e suoi aggiornamenti

Paragrafo 9: Qualificazione per gare di verifica, utilizzo requisiti di di d.l. e progettazione

Inserire alla fine di pag. 18 la seguente frase:

“Ai fini della dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti, i concorrenti possono utilizzare anche le referenze maturate per servizi di progettazione e di direzione dei lavori. Tale possibilità costituisce infatti elemento di garanzia di massimo accesso alle gare, principio generale previsto dalla legge delega 11/2016.”

Si ritiene opportuno considerare la necessità di applicare la norma che ammetteva di qualificarsi alle gare di verifica dei progetti anche con le referenze maturate per servizi di progettazione e di direzione lavori, così come prevedeva in via transitoria, il comma 19 dell’articolo 357 del dpr 207/2010

Ulteriori elementi: I contratti-tipo

Si ritiene opportuno segnalare l’opportunità che alle linee guida seguano in tempi rapidi anche le analoghe indicazioni sui bandi-tipo e sui contratti-tipo. Per questi ultimi si suggerisce di utilizzare gli schemi applicati usualmente a livello internazionale elaborati dalla **FIDIC** e in particolare il cosiddetto “**White Book**” che, con gli opportuni adattamenti potrebbe essere reso vincolante per le stazioni appaltanti.

A tale riguardo si segnala che l’utilizzo, nel proprio paese, di contratti elaborati sulla base delle clausole FIDIC costituirebbe un elemento di automatica qualificazione per i progettisti italiani che vorranno partecipare alle gare in Europa e nel mondo, soprattutto per quelle finanziate con fondi europei in cui si richiede di avere svolto servizi in relazione ai quali siano stati stipulati contratti con clausole FIDIC.

33) Ordine Architetti PP e C della Provincia di Torino

Le osservazioni qui di seguito esposte riguardano il punto 4 Indicazioni operative a pag.4 ed in particolare la formulazione del primo periodo ed il successivo.

Queste osservazioni e rilievi critici derivano dalla lettura coordinata dell’art.23 comma 2 del Codice degli Appalti e degli articoli in esso citati ovvero art.152, 153, 154,155,156,157,24 ed degli altri articoli in essi richiamati.

Il primo rilievo riguarda al rigo n°3 il verbo dovrà utilizzato a giudizio dello scrivente in modo errato in quanto proprio dalla lettura dell'art.23 comma 2 si evince che le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne o utilizzano la procedura del concorso di progettazione ai quali possono partecipare i soggetti di cui all'art.24 comma 5 come richiamato nell'art.154 comma 3. Quindi il verbo dovrà è da sostituirsi con il verbo potrà.

Il secondo rilievo riguarda il rigo n° 4 dove si scrive la locuzione in mancanza delle quali, a giudizio dello scrivente in modo errato in quanto la lettura dell'art.23 comma 2 non stabilisce da parte delle stazioni appaltanti una preferenza per la progettazione tra l'utilizzo delle professionalità interne comunque dotate di idonea competenza e l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Si ritiene pertanto che tale locuzione sia da espungere dal testo.

Il secondo periodo che inizia con la parola "Successivamente .."è a giudizio dello scrivente fuorviante perché definisce sequenzialmente la procedura che la stazione appaltante dovrebbe adottare per gli incarichi di progettazione definiti per esclusione dall'art.157 comma 1 e non quella invece , sequenzialmente corretta, da utilizzare per i concorsi di progettazione o l'utilizzo di professionalità interne di cui al precedente periodo della linee guida come precisamente stabilito dall'art.23 comma 2 “ Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico” di cui la procedura viene definita agli art. 152, 153, 154, 155, 156.

Perciò prima della parola "Successivamente" al fine di introdurre la necessaria differenziazione procedurale si propone di introdurre il seguente testo: “Per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall'art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art.23 comma 2”.

Lo scrivente, pertanto, dalla lettura coordinata del succitato articolato ritiene che il concorso di progettazione sia obbligatorio per tutti gli interventi di particolare rilevanza di cui all'art.23 comma 2 la cui procedura di gara dovrà prevedere che i requisiti tecnico economici dei soggetti affidatari si possano acquisire come da art 24 comma 5 “ all'atto dell'affidamento dell'incarico”in coerenza anche con il dettato di cui all'art.152 comma 5.

Inoltre, con riferimento alla scelta da parte della stazione appaltante tra l'utilizzo delle professionalità interne ed il concorso di progettazione non sono previsti dal Codice degli Appalti specifici criteri.

Lo scrivente propone quindi, anche in considerazione di un equo trattamento e pari opportunità tra le professionalità abilitate all'interno delle stazioni appaltanti ed i soggetti di cui all'art. 46 Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, il seguente inciso:” Le stazioni appaltanti e gli operatori a prevalente capitale pubblico definiscono annualmente con criteri di pari trattamento e rotazione un 'equa ripartizione delle progettazioni di cui all'art.23 comma 2 da eseguirsi con professionalità interne o con il concorso di progettazione”.

In conclusione, lo scrivente ritiene che il primo e secondo periodo del punto 4 a pag 4 della Linea Guida richieda un'ampia riformulazione più coerente ai dettati del Codice degli Appalti.

Al fine di agevolare una lettura delle modifiche qui proposte si inserisce qui di seguito il testo già emendato

IV Indicazioni operative

Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice, in presenza delle quali la progettazione potrà essere affidata all'interno purché l'amministrazione sia in possesso di adeguate e comprovate qualificazioni professionali, o si dovrà procedere con concorso di progettazione, per la partecipazione al quale, giova ribadire che l'art. 154, comma 3, esige requisiti di qualificazione che consentano l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti.

Le stazioni appaltanti e gli operatori a prevalente capitale pubblico definiscono annualmente con criteri di pari trattamento e rotazione un'equa ripartizione delle progettazioni di cui all'art.23 comma 2 da eseguirsi con professionalità interne o con il concorso di progettazione dedicato ai soggetti di cui all'art.46.

Per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall'art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art.23 comma 2 successivamente, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni..

34) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

V. Affidamenti

1. Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000

L'art. 36,i professionisti già incaricati da una amministrazione appaltante non devono essere invitati, da parte della stessa S.A. , a gare per progettazione o Direzione Lavori per almeno un anno dalla sottoscrizione del contratto precedente incarico .

2.2 Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

e)..... senza obbligo per il capogruppo di garantire una percentuale minima del personale .

35) Ordine degli Ingegneri di Benevento

Relativamente alle linee guida sulle modalità di affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, con la presente si vogliono evidenziare le criticità, già rilevate fino al 19/04/2016, e quelle che potenzialmente potrebbero continuare a sussistere anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Contestualmente verranno indicate delle proposte di modifica tese a eliminare/limitare le criticità.

Uno dei principi che maggiormente ha influenzato lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, e dei servizi di ingegneria in particolare, è la discrezionalità che, in molti casi, è sfociata in arbitrarietà. E' bene ricordare che compito della Stazione Appaltante non è legiferare in materia di lavori pubblici, ma applicare le leggi esistenti senza costruire, meccanismi di limitazione della concorrenza, e/o elaborare bandi contenenti le richieste più disparate:

- Mancanza di trasparenza: impossibilità ad assistere alle procedure di apertura delle buste amministrative;
- Scelta di candidati da invitare mediante criterio dell'intuitu personae, ovvero a sorteggio in seduta segreta, ovvero in ordine di presentazione al protocollo, ecc.;
- Richiesta dei requisiti, per la partecipazione alle gare, relativi a servizi uguali a quelli da affidare (stesso livello di progettazioni, oppure stessa tipologia di edificio, ecc.);
- Richiesta di esperienza circa lo svolgimento dell'attività pregressa nella zona in cui deve eseguirsi la prestazione o comunque assegnazione di punteggi maggiori a concorrenti in possesso di tale requisito;
- Frazionamento delle attività al fine di eludere le soglie previste dal decreto onde consentire, quindi, di affidare "direttamente" la progettazione prima, e la direzione dei lavori poi;
- Requisiti di partecipazione commisurati all'importo delle parcelle di precedenti attività e non, come invece sarebbe dovuto essere, all'importo dei lavori oggetto delle prestazioni professionali;
- Valutazione, dei servizi svolti, ridotta in funzione di coefficienti assegnati in relazione alle singole prestazioni svolte (a titolo di esempio, si ritrovano bandi nei quali si assegna un valore di 10 per la progettazione preliminare, 20 per quella definitiva, 25 per quella esecutiva, 25 per la direzione dei lavori e 20 per la sicurezza. Un tecnico che ha eseguito la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per un lavoro di 1.000.000,00 di euro, ne può dimostrare, fittiziamente, solo 500.000,00);

L'epiteto di *lex specialis* è applicato ad un bando di gara perché il suo oggetto può contenere specificità che abbisognano di precisazioni, ma non può essere inteso come introduzione di criteri, norme o obblighi avulsi dal contesto legislativo vigente o, addirittura, contrari ad esso: l'estensore di un bando non è un legislatore. E' evidente, dunque, che molte delle criticità segnalate sono frutto di applicazione

distorta delle norme, pertanto, a parere di chi scrive occorrerebbe l'emanazione di un bando tipo, da parte dell'ANAC (per ognuna delle fasce di importo previste dalla norma), cui ogni stazione appaltante dovrebbe obbligatoriamente attenersi.

Contestualmente l'ANAC dovrebbe istituire un indirizzo di posta elettronica ove far confluire direttamente, da parte dei concorrenti, le segnalazioni circa anomalie riscontrabili nei bandi.

Altri due aspetti che spesso danno luogo a controversie, per via delle diverse interpretazioni che si trovano nei bandi, riguardano: la valutazione dei servizi svolti in raggruppamento e dei servizi c.d di punta.

Riguardo ai servizi pregressi, eseguiti unitamente ad altri professionisti, alcune stazioni appaltanti tendono a considerarli comunque per intero, mentre altre preferiscono valutarli in rapporto alla percentuale di partecipazione (A titolo di esempio. Servizio di 1 milione di euro eseguito in ATP fra quattro professionisti: alcune stazioni appaltanti ritengono che ognuno dei professionisti possa far valere, per le future partecipazioni a gare, l'esecuzione di un servizio da 1 milione di euro mentre altre 250.000,00). Sarebbe opportuno un chiarimento definitivo nell'ambito delle linee guida.

Per ciò che concerne i servizi di punta, invece, le interpretazioni sono talmente diverse che diventa piuttosto difficile riportare degli esempi; il caso più eclatante riguarda, sicuramente, l'affidamento di servizi costituiti da diverse categorie di opere per i quali alcune stazioni appaltanti richiedono due servizi di punta per ogni categoria mentre altre due servizi di punta rappresentativi di tutte le categorie oggetto di affidamento (A titolo di esempio. Servizio di 1 milione di euro di cui E08 - 700 mila, IA01 - 100 mila, IA02 - 100 mila e IA03 - 100 mila. Alcune stazioni appaltanti chiedono due servizi per ognuna delle categorie, quindi, 8 servizi nel caso esemplificato. Altre invece, esigono, che i servizi di punta, per tutte le categorie, vengano rappresentati comunque con due soli servizi contenenti tutte le categorie oggetto di affidamento). Ancor più difficoltà emergono, nell'interpretazione del divieto di frazionamento, quando s'intende partecipare ad una gara in ATP: alcune S.A. ammettono che ognuno dei due servizi di punta possa essere dimostrato da uno dei componenti il raggruppamento, altre invece ritengono che i due servizi di punta debbano essere dimostrati sempre dal medesimo componente del costituendo raggruppamento.

Per quanto sopra, nonostante le diverse pronunce in merito dell'Autorità, si ritiene che all'interno delle linee guida debbano essere riportate delle chiare indicazioni in merito, meglio se suffragate da esemplificazioni, affinché sull'intero territorio nazionale si possano avere, d'ora innanzi, uniformi applicazioni della norma.

Il comma 2 dell'art. 23 stabilisce che per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, paesaggistico, ecc., le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne. Ai sensi dell'art. 24, c.1. lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'attività di progettazione può essere svolta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ai quali, ai sensi dell'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche), è destinato un apposito fondo pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori, da utilizzare per attività di programmazione, verifica, procedure di bando, direzione lavori, collaudo e RUP. Ne consegue che gli uffici tecnici, effettuando l'attività di progettazione, dovranno essere pagati con fondi propri dalla stazione appaltante, in quanto tale attività non rientra in quella remunerabili con l'incentivo suddetto.

Siccome la volontà del legislatore sembrerebbe protendere verso la centralità del progetto e quindi verso una progettazione di qualità più elevata, in particolare rispetto ai livelli attuali, non si capisce come il dettato normativo possa ancora propendere verso lo svolgimento di progettazioni da parte di professionisti interni alla pubblica amministrazione che, certamente, non posseggono l'organizzazione, l'esperienza, e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività di progettazione (rare sono le pubbliche amministrazioni in possesso di licenze CAD, oppure di licenze di software per i calcoli strutturali, per il calcolo delle reti idrauliche, per la gestione delle contabilità, ecc.).

Si ritiene, dunque, che per garantire la qualità della progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, e delle altre attività accessorie, lo svolgimento delle prestazioni debba essere necessariamente affidato a liberi professionisti, singoli e/o costituiti in forma societaria a cui, tra l'altro, in questo momento di crisi, va garantito un più facile accesso alle procedure di importo superiore ai 100.000,00 euro, riducendo il livello dei requisiti tecnico-economici richiesti.

Pertanto le proposte di modifica al documento posto in consultazione dall'ANAC, sono:

- Imporre il divieto assoluto agli uffici tecnici di effettuare le attività di progettazione;
- Limitare l'attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, a chi svolge l'attività di docenza nelle Scuole e/o Università;
- Consentire, per gli appalti di servizi superiori ad € 100.000,00, la dimostrazione del fatturato minimo attingendo dai migliori 3 anni dell'ultimo decennio;
- Consentire, per gli appalti di servizi superiori ad € 100.000,00, la dimostrazione del requisito del personale delle società di ingegneria, prendendo in considerazione i migliori 3 anni dell'ultimo quinquennio;
- Consentire, per gli appalti di servizi superiori ad € 100.000,00, nel caso di ATP tra liberi professionisti e società di ingegneria, il raggiungimento del numero minimo di personale attraverso il cumulo del numero di liberi professionisti associati ed il numero del personale delle società di ingegneria (migliori 3 anni dell'ultimo quinquennio);
- Limitare, per i tecnici comunali, la possibilità di svolgere l'incarico di responsabile dell'UTC in più comuni, contemporaneamente.

36) Ordine degli Ingegneri di Cagliari

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

III PRINCIPI GENERALI

2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

Art. 24 comma 7: Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. (...) Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

PROPOSTA N. 1:

Nel caso in cui la stazione appaltante renda disponibile a tutti gli operatori il progetto in formato editabile completo di rilievi, sondaggi ed elaborati tecnici e grafici integrali, si ritiene possano ricorrere le condizioni per consentire la partecipazione anche degli affidatari della progettazione senza che ci sia alterazione della concorrenza.

IV INDICAZIONI OPERATIVE

Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice, in presenza delle quali la progettazione dovrà essere affidata all'interno purché l'amministrazione sia in possesso di adeguate e comprovate qualificazioni professionali, in mancanza delle quali si dovrà procedere con concorso di progettazione, per la partecipazione al quale, giova ribadire che l'art. 154, comma 3, esige requisiti di qualificazione che consentano l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti.

PROPOSTA N. 2:

Si propone di stabilire che qualora la progettazione sia effettuata dalla struttura interna all'amministrazione, questa struttura sia in possesso dei medesimi requisiti tecnico – professionali che verrebbero richiesti qualora tali servizi venissero affidati a soggetti esterni.

Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, sarà possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

PROPOSTA N. 3:

Nella definizione dei requisiti di partecipazione alle gare, si propone di inserire il riferimento all'importo dei corrispettivi percepiti per il servizio in luogo dell'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio svolto. Questo parametro, importo dei corrispettivi percepiti, è sicuramente più efficace per la qualificazione dell'operatore economico nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura rispetto al parametro importo dei lavori eseguiti utilizzato per la qualificazione delle Imprese, che appunto eseguono le opere e non servizi di ingegneria. Sarebbe sicuramente anche un utile deterrente per scongiurare operazioni di dumping e altrettanto utile per limitare ribassi economici eccessivi. Nella fase transitoria, fino all'entrata a regime tra tre/cinque anni, si potrebbe pensare di lasciare al concorrente la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti con entrambe le modalità, importo dei servizi svolti o importo degli interventi cui si riferiscono i servizi stessi.

Si propone, inoltre, la costituzione di una banca dati nazionale dei requisiti tecnici degli operatori economici che operano nel campo dei servizi di ingegneria e architettura, da attivare con il coinvolgimento di ordini e organizzazioni di categoria, accessibile alle stazioni appaltanti.

V AFFIDAMENTI

1. Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000

L'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, stabilisce che gli operatori da invitare siano individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

(...)

nell'avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco.

PROPOSTA N. 4:

Si propone l'obbligatorietà di un Elenco Unico Regionale onde evitare l'iscrizione a centinaia di elenchi attualmente in vigore e si propone di aggiungere un comma in merito all'obbligo di decadenza degli elenchi previgenti presso i singoli Enti, onde evitare commistioni.

Per ciò che concerne gli elenchi si chiede che siano aperti e aggiornabili on-line senza soluzione di continuità. Qualora siano richiesti requisiti minimi per l'iscrizione, questo deve essere fatto prevedendo sezioni differenti per soglie di requisiti e comunque sempre una sezione dedicata all'iscrizione di operatori senza esperienze pregressa significativa, in modo da garantire una maggiore apertura del mercato. Sarà poi onere della S.A. selezionare, secondo i principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attingendo di volta in volta dalla sezione dell'elenco più opportuna in funzione della natura e complessità dei servizi da affidare, ma anche dell'esigenza di favorire l'accesso al mercato dei giovani professionisti.

Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la rotazione e il sorteggio.

PROPOSTA N. 5:

Si propone di fissare il sorteggio come primo metodo a garanzia della trasparenza e lasciando la ROTAZIONE, che consente più margini di discrezionalità, come ultima ratio (ad esempio quando si è esaurita la capacità di sorteggio).

2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria a 100.000

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara;

PROPOSTA N. 6:

Si chiede di sostituire la dicitura "ultimi tre esercizi" con "i migliori cinque anni degli ultimi dieci anni" o, nell'ipotesi più restrittiva, "i migliori tre anni degli ultimi cinque anni"

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

PROPOSTA N. 7:

Si chiede di inserire anche per i professionisti singoli e associati la possibilità di utilizzare, ai fini della qualificazione il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, così come previsto per i soggetti organizzati in forma societaria.

VII CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI

Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. (...)

PROPOSTA N. 8:

Si propone di inserire l'obbligatorietà tassativa di pubblicare e/o allegare in tutti i bandi/lettere di invito/indagini di mercato il calcolo analitico dei corrispettivi in assenza del quale tali bandi/lettere di invito/indagini di mercato siano dichiarati nulli. Si chiede inoltre di introdurre l'obbligatorietà di adeguare i compensi per i servizi di ingegneria ed architettura qualora intervengano variazioni negli importi dei lavori, rideterminando correttamente le classi e le categorie dei servizi afferenti.

VII. INDICAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SECONDO IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

1. Elementi di valutazione e criteri motivazionali

I documenti di gara potranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. (...)

PROPOSTA N. 9:

Si propone che venga fissato uno standard nazionale per la predisposizione dei documenti di gara al fine di uniformare in maniera univoca (a titolo esemplificativo) il numero di schede, di pagine, di font da utilizzare. Ciò consentirebbe all'operatore economico di predisporre in un'unica soluzione i documenti per la partecipazione a gare dislocate su tutto il territorio nazionale.

In questo senso si richiede la standardizzazione delle richieste delle stazioni appaltanti in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione (un po' come accade per le SOA, magari con un sistema suggerito nei dettagli dalla stessa ANAC). Questo per evitare distorsioni nell'applicazione del principio di discrezionalità.

37) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

II. Inquadramento normativo

Preliminarmente si osserva e si richiama il primo comma dell'art.1 del Codice D.lgs. 50/2016 che recita : "Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione." In altri termini il legislatore afferma che le amministrazioni sono chiamate ad appaltare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Tant'è che ha escluso dall'incentivo le attività della progettazione per i tecnici interni.

Il buon senso ci porta, comunque, a riservare le progettazioni più semplici, ad esempio le manutenzioni ordinarie e straordinarie, o quelle che non necessitano di competenze specialistiche, ai tecnici interni alla stazione appaltante sempre se presenti e con adeguata professionalità. Si ritiene sicuramente opportuno che la stazione appaltante riserva a tecnici interni per una presente ed efficiente la direzione lavori piuttosto che la progettazione. Evitare esplicitamente false progettazioni interne realizzate con incarichi di supporto e consulenze universitarie.

III. Principi generali

Affidamento separato dei 3 livelli di progettazione

Il Nuovo Codice (artt. 23 e 24) predilige, per “omogeneità e coerenza”, l'affidamento dei tre livelli di progettazione (fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva) ad un unico operatore. Questo potrebbe rivelarsi inopportuno per tre ragioni principali:

1. Le competenze e le capacità tecniche che servono per redigere i tre livelli sono diverse. Questo aspetto potrebbe quindi generare dei progetti che presentano una elevata qualità nella fase in cui l'operatore economico esecutore è più specializzato, ed una scarsa qualità nelle altre due fasi. Qualora i tre livelli fossero affidati a tre operatori diversi, risulterebbero aggiudicatari i professionisti più competenti in quella specifica fase, garantendo una progettazione di qualità in tutti i livelli. E' compito del RUP e dei suoi collaboratori di supporto quello di garantire la continuità tra i vari livelli, seguendo il procedimento dall'inizio alla fine.
2. Affidando i tre livelli ad un operatore cresce l'importo dell'incarico. Questo esclude dalle gare gli operatori medio-piccoli o più giovani che non hanno i requisiti per la partecipazione, andando contro al principio di agevolazione previsto dallo stesso Codice per queste categorie.
3. Affidando i tre livelli od anche due con un'unica gara si complica enormemente la procedura della OEPV mettendo in difficoltà la definizione dei requisiti di ammissibilità, dei criteri e valutazioni da parte dei Commissari di gara.

Altro aspetto da chiarire, atteso che il progetto esecutivo è predisposto dall'amministrazione, è la competenza alla redazione delle varianti all'esecutivo, alla redazione dei particolari costruttivi delle strutture e degli impianti e degli as built.

Progettista e Direttore dei lavori.

Premesso che le prestazioni e professionalità necessarie per un buon progetto ed una buona direzione lavori sono diverse è bene che non vi sia coincidenza fra progettista e direttore dei lavori a meno che non si tratta di opere di manutenzioni ordinarie e straordinarie, o quelle che non necessitano di competenze specialistiche.

Collaudo tecnico amministrativo.

Non si condivide, e andrebbe rivista la norma, l'individuazione dei collaudatori tecnici amministrativi interni alla stazione appaltante. Il collaudatore, che deve certificare l'esecuzione a regola d'arte e controllare il rispetto dei patti contrattuali, è opportuno che sia terzo fra le parti, in modo tra l'altro da potersi esprimere sulle riserve in maniera obiettiva. Il collaudatore interno alla stazione appaltante difficilmente dirà che il progetto approvato dalla sua amministrazione è carente o che il collega RUP ha validato un progetto sbagliato o che il collega Direttore dei lavori non ha operato con tempestività e diligenza.

Rispetto del principio di rotazione

Negli artt. 36 e 157 si prevede l'affidamento tramite procedura negoziata dei servizi di architettura e di ingegneria sotto € 100.000. E' fondamentale il rispetto del principio della rotazione dei professionisti che si sono in precedenza qualificati in appositi elenchi aggiornabili annualmente.

Al Responsabile della trasparenza e anticorruzione (RAC) deve essere demandato il compito di accertare costantemente la corretta rotazione degli offerenti che non possono essere rinvitati fino a quando non sia esaurito l'elenco. Inoltre il soggetto aggiudicatario non potrà essere inserito nell'elenco sino a quando non ha completato la prestazione con certificazione positiva da parte del RUP.

Utilizzo delle tariffe professionali

All'art. 24 comma 8 si dà la possibilità, e non l'obbligo, di utilizzare le tariffe professionali oggi stabilite dal DM 143/2013. Tale libertà potrebbe però generare due conseguenze negative:

1. I servizi di architettura ed ingegneria potrebbero risultare eccessivamente sottopagati, costringendo i professionisti ad effettuare ribassi su prezzi già ribassati in precedenza andando a sfavore della qualità delle prestazioni.
2. Le soglie indicate dal Codice per le procedure di affidamento potranno essere disattese dall'autonoma decisione, da parte della stazione appaltante, nella determinazione dell'importo del servizio.

Risparmiare sulla qualità della progettazione e dei servizi in genere non ha mai portato alla qualità della realizzazione ed al rispetto di tempi e costi pertanto è opportuno che le Stazioni appaltanti facciano riferimento al DM 143/2013.

38) Ordine Ingegneri Salerno

In merito agli affidamenti di incarichi di importo superiore ad euro centomila (100000,00) e per quelli di importo superiore ad euro duecentonove (209,00) si ritiene che dovrebbero essere affidati esclusivamente con procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice, per una maggiore trasparenza ed apertura del mercato escludendo quindi la procedura ristretta.

Inoltre, per eliminare la discrezionalità delle Commissioni interne, preposte all'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per le gare di importo maggiore di euro quarantamila (40000,00), si suggerisce che le stesse siano obbligatoriamente formate da componenti scelti con sorteggio da terne chieste agli Ordini professionali di Ingegneri e Architetti.

39) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

con specifico riferimento ai punti del documento indicati:

Premesso che salvo le Amministrazioni aggiudicatrici non istituiscano un proprio ufficio di direzione lavori o non affidino la direzione lavori ad altre amministrazioni pubbliche previa intesa o convenzione di cui all'art. 30 del D.to L.vo 18/08/2000 n° 267, l'affidamento dei servizi di progettazione non dovrebbe essere disgiunto da quello della direzione lavori a pena di frazionare gli importi ed eludere, nei fatti, la normativa con riferimento ai punti trattati nelle linee guida, si osserva:

• III. Principi generali

4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

L'art. 93 del Codice - Garanzia per le partecipazioni alle procedure - al comma 10 così recita:

“Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del Responsabile del Procedimento”.

Le linee guida con riferimento alla norme richiamate non citano “la redazione della progettazione” e introducano una possibile richiesta da parte dell'Amministrazione e/o del R.U.P. di una copertura assicurativa generica, e non adeguatamente normata e di cui non vi è traccia dell'art. 93 comma 10.

• IV. Indicazioni operative

Trattando delle determinazioni del “corrispettivo da porre a base di gara” viene stabilito che per motivi di trasparenza e correttezza si ritiene necessario riportare nei documenti di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi al fine di permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di errori.

Nulla è detto cosa fare nel caso (non improbabile) che vi siano errori nei calcoli: segnalazione (a chi?) impugnativa del bando? o cos'altro?

Viene altresì affermato che il procedimento adottato per il calcolo permetterà di accertare che non si producano tariffe (in verità “compensi”) superiori a quelli derivanti dal sistema precedente.

Ci si chiede:

- questa verifica non dovrebbe essere fatta dal R.U.P. PRIMA della pubblicazione del bando?;
- è opportuno (necessario) che anche questi calcoli vengano riportati nella documentazione di gara?

• V. Affidamenti

Viene fatto riferimento al comma 2 dell'art. 157 senza alcun commento al comma 1 che tratta, tra l'altro, dell'affidamento diretto della direzione lavori al progettista consentito soltanto per “particolari e motivate ragioni” che sarebbe opportuno venissero almeno indicate, seppur sommariamente, per evitare una eccessiva discrezionalità dell'Amministrazione.

L'affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria a quello per importi compresi da € 100.000 alla soglia comunitaria è soggetto a requisiti di partecipazione elencati al paragrafo 2.2.

Per gli aspetti elencati alle lett. b) e c), servizi espletati negli ultimi 10 anni e servizi c.d. di punta è venuta meno la condizione connessa con la loro approvazione.

Sembra, cioè, sufficiente che siano solo stati espletati senza le precisazioni, più che opportune, riportate all'art. 263 comma 2 del previgente Regolamento 207/2010.

Per il personale è prevista ancora la figura della collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) ormai abolita.

Circa gli operatori economici che possano partecipare elencati all'art. 46 del Codice non viene specificato alcuna condizione qualora questi partecipano in raggruppamenti temporanei.

Ancora non viene specificato:

1. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), a differenza di quelli elencati alle lett. b) e c), non hanno specificata espressamente l'attività di direzione lavori;
 2. i soggetti indicati alla lett. a) (professionisti singoli e associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi e GEIE) possono costituire raggruppamenti temporanei, mentre i consorzi stabili di cui alla lett. f) a differenza di quanto previsto per gli operatori economici di cui all'art. 45, sembra siano esclusi da questa forma di partecipazione;
 3. nulla viene detto circa la tipologia di raggruppamento temporaneo (di tipo orizzontale, verticale, misto);
 4. nulla viene detto circa il possesso dei requisiti in capo ai componenti il raggruppamento e il rapporto tra le quote di partecipazione tra soggetto capogruppo mandatario e le mandanti. E' il caso che vengano riproposte le disposizioni di cui al previgente Regolamento 207/2010 riportate all'art. 261 commi 7 e 8?
- VII. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

1. Elementi di valutazione e criteri motivazionali

I criteri di valutazione delle offerte vengono così individuati:

- a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

In ordine al punto a) si ritiene necessario dover precisare e statuire che il concetto di "interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento" non deve comprendere l'importo dei lavori del servizio illustrato.

Infatti, se per l'ammissione alla gara è sufficiente, tra l'altro, avere eseguito DUE servizi di importo complessivo compreso tra 0,40 e 0,80 l'importo stimato dei lavori, la valutazione della professionalità potrebbe comprendere l'illustrazione di questi servizi ritenuti dal concorrente particolarmente significativi delle proprie capacità senza con ciò essere penalizzato dal ridotto importo del servizio rispetto a quello posto in gara.

40) Rete Professioni Tecniche

LEGENDA:

In rosso, le parti da aggiungere

In nero barrato, le parti da eliminare

In blu, le note

1. Premessa

L'Autorità, con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 recante «Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», aveva fornito indicazioni sui predetti servizi, in considerazione della peculiarità della disciplina di settore. A tal fine, presso l'Autorità era stato costituito un tavolo tecnico con le categorie professionali interessate per acquisire osservazioni e considerazioni utili ai fini dell'emanazione delle linee guida. A seguito dell'adozione del decreto legislativo di recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, sono state modificate alcune disposizioni e, con l'abrogazione del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, parte III, ad eccezione degli artt. 254, 255, 256 (che saranno abrogati con l'adozione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'A.N.A.C. di cui all'art. 24, comma 2) altre sono state eliminate.

Si pone, pertanto, l'esigenza di fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti che siano coerenti con il nuovo quadro normativo e, in taluni casi, suppliscano al vuoto che si è venuto a determinare.

Per quanto riguarda i concorsi di progettazione si rinvia alla dettagliata disciplina del Codice dei contratti, che dedica alla materia gli artt. 152 e ss.

Tuttavia, in merito all'argomento, si rimanda all'apposito allegato tematico (documento RPT 1 bis).

Si segnala comunque l'incongruenza circa il dispositivo che offre al vincitore del concorso la possibilità di costituire un RTP per il raggiungimento dei requisiti previsti per i successivi livelli di progettazione. Tale dispositivo è stato introdotto nell'art 152, c. 5 del Codice, ma, forse per un refuso, non è stato ripreso nell'art.154. In tal senso, sarebbe necessario che Codesta Autorità chiarisse che l'opzione suddetta, che apre il mercato alle strutture professionali micro e medio-piccole, è da intendersi estesa a tutti i tipi di concorso disciplinati dal codice.

Il presente documento si riferisce ai Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art.3, comma 1 lettera vvvv) per i settori ordinari e, per quanto non in contrasto con le specifiche disposizioni di cui al titolo VI Capo I del Codice, ai settori speciali.

2. Inquadramento normativo

Il Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e **gli altri servizi tecnici**, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono *“i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”*.

Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:

art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e **gli altri servizi tecnici**; art. 93, comma 10 Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell'appalto; art. 157 – Altri incarichi di progettazione. Ne risulta un nuovo quadro normativo molto più snello e essenziale, rispetto al quale l'intervento dell'Autorità, con proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo Codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche.

3. Principi generali

3.1 Modalità di affidamento

Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3 del Codice, vieta, infatti, «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».

3.2 Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

Un secondo elemento cardine è che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12).

Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7, può legittimamente ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che abbia redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo, ai sensi dell'art. 24, comma 7, il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori.

In adeguamento alla giurisprudenza comunitaria, l'art. 24, comma 7, ultimo periodo, concede all'affidatario la possibilità di provare, in concreto, che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza, attraverso l'acquisizione di flussi informativi che abbiano determinato un'asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori dovrà essere previsto che il concorrente, ove fosse il soggetto affidatario della progettazione dell'appalto in questione, produca la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 12, in caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Si tratta di un ulteriore principio posto a corollario del citato principio di continuità.

3.3 - Divieto subappalto relazione geologica

Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, co. 8, del Codice, in base al quale non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica – che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, **essendo parte essenziale ed integrante di ogni livello di progettazione**, il bando deve prevedere **la redazione della relazione geologica e che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, anche in seno ad un'associazione temporanea ovvero quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria**, ove siano necessarie tali prestazioni.

3.4 Cauzione provvisoria e coperture assicurative

Rileva, inoltre, un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93, comma 10, agli incaricati della **progettazione**¹, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauazione provvisoria.

3.5 Distinzione progettazione ed esecuzione

Rileva, infine, il principio contenuto all'art. 59, comma 1, secondo periodo, secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La

¹ E' necessario inserire anche la progettazione, così come previsto dall'articolo 93, comma 10 del Codice

norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità. **In tali casi residuali, il corrispettivo deve essere calcolato sulla base dei successivi punti 4 e 6 e deve essere liquidato dalla Stazione Appaltante direttamente ai professionisti^{2bis} responsabili della progettazione: ciò nell'ambito delle regole necessarie a garantire l'adeguata centralità del progetto nella realizzazione delle opere pubbliche.**

4. Indicazioni operative

Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi **tecnici** presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice, in presenza delle quali la progettazione ~~deverrà~~ **potrà²** essere affidata:

- a) **all'interno** purché l'amministrazione sia in possesso di adeguate e comprovate qualificazioni professionali (**titolo professionale, abilitazione, regolare iscrizione all'Ordine/Collegio, formazione, curriculum, ecc.**),
- b) ~~in mancanza delle quali si dovrà procedere~~ **con concorso di progettazione**, per la partecipazione al quale, giova ribadire che l'art. 154, comma 3, esige requisiti di qualificazione che consentano l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti.

Successivamente, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:

1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2. la determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3. la specificazione per le gare di importo superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.

➤ Per quanto riguarda la prima operazione, fino a quando, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura **e gli altri servizi tecnici**, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria **e gli altri servizi tecnici**). In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, **penultimo ed** ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, **così come ulteriormente modificato dall'art.5 della L.134/2012**, il corrispettivo da porre a base di gara **è calcolato (senza opzioni facoltative)³ ricorrendo all'apposito decreto emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

² L'art. 23 comma 2 del codice non individua l'affidamento interno come una priorità rispetto al concorso, per cui si ritiene opportuno porre alla pari le due opzioni indicate dalla norma.

³ L'indicazione è supportata dalla Legge 27/2012, art. 9 penultimo comma (che è tutt'ora vigente in quanto non risulta inserito tra le norme abrogate dall'art. 217 del codice), il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare l'importo dei Servizi di Architettura e Ingegneria, facendo riferimento all'apposito Decreto emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti.

(attualmente il DM 143/2013) e non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti. Per motivi di trasparenza e correttezza si ritiene necessario riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, **inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.**

- Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente. **Ai sensi dei commi 14 e 15 dell'articolo 23 del Codice si deve inoltre riportare nella documentazione di gara il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.**
- Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, sarà possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.
- La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la determinazione della migliore professionalità o della migliore adeguatezza dell'offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.

In relazione all'affidamento delle attività di supporto alla progettazione, si ricorda che le stesse possono attenersi ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista; tra l'altro, l'art. 31, co. 8, del Codice ribadisce espressamente il divieto di subappalto delle attività di progettazione, nei limiti di cui al medesimo comma, precisando che, resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

A questo proposito giova ricordare che al responsabile del procedimento è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al responsabile unico del procedimento è demandato il compito di redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto ~~preliminare~~ **di fattibilità tecnica ed economica**, definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista. È consentito, invece, l'affidamento di attività a supporto del responsabile del procedimento, con le modalità che emergeranno al termine della consultazione sulle funzioni del responsabile unico del procedimento.

5. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000

Ai sensi dell'art. 157, comma 2, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, stabilisce che gli operatori da invitare siano individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Il nuovo quadro normativo, conferma, quindi, la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

Al riguardo si evidenzia che, pur essendo la materia degli elenchi di operatori trattata nelle linee guida per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Codice, si ritiene opportuno affrontare il tema nel presente documento al fine di poter ottenere contributi in una materia che per la specificità che la connota potrebbe richiedere previsioni più specifiche. In proposito, si ritiene necessario che l'istituzione dell'elenco avvenga nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, fermo restando quanto specificato nelle citate linee guida, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

- il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti^{3bis} invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie lavori da realizzare;
- Ai fini di garantire la massima partecipazione e gradualità alle procedure, l'esperienza pregressa richiesta al professionista deve essere riferita all'intera carriera professionale,

^{3bis} Per professionista si intende il soggetto singolo o associato iscritto al relativo all'albo professionale ai sensi della normativa vigente delle professioni regolamentate di cui all'art. 3 lett. vvvv del Codice.

garantendo al contempo meccanismi premiali per l'inserimento di giovani professionisti, quali la valutazione delle competenze acquisite mediante la formazione professionale di cui al DPR 137/2012 inerente il servizio professionale oggetto di affidamento.

Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; nell'avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro in cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.

Anche l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la rotazione e il sorteggio.

Nella scelta degli operatori economici da invitare, sia essa effettuata mediante l'elenco o tramite indagini di mercato, si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. **In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità.** Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo.

Gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

6. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro

6.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

L'art. 157, comma 2, ultimo periodo del Codice stabilisce che gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61. La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che individua un diverso regime per gli appalti sopra soglia comunitaria, ne deriva che il riferimento all'importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria.

Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 91 del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere effettuata secondo criteri predeterminati nel bando. Tali criteri dovranno essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice che si intendono affidare; in ogni caso dovrà essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto dettagliato al par. 2.2, con riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

6.2 Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Per l'affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, rilevano le seguenti disposizioni.

L'art. 157, comma 1, stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice.

L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. **Tra i requisiti richiesti, l'art.83 comma 4 prevede anche un fatturato minimo annuo**, compreso un

determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto⁴ e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. ~~La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.~~

Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

Ciò premesso, al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici dei servizi di architettura e ingegneria ed agli altri servizi tecnici, per i giovani professionisti, per i micro, piccoli e medi operatori economici di cui all'art. 46 del codice e per i soggetti di nuova costituzione, **in alternativa al fatturato, è possibile comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria con un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali, così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).**

~~L'Allegato XVII, parte I, lett. e) del Codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.~~

Rileva, altresì, la disposizione di cui all'art. 86, comma 5, a tenore del quale: *"Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi"*. Il citato allegato prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda gli economici finanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda la capacità tecnica, l'indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico.

Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura **e gli altri servizi tecnici.**

Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) - i seguenti requisiti:

- a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura **e gli altri servizi tecnici**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara; **in alternativa, il requisito può essere soddisfatto da una polizza assicurativa contro i rischi professionali, così come previsto dall'art.83, comma 4, lett.c) del Codice. L'importo da garantire non può essere inferiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera da progettare⁵.**
- b) all'avvenuto espletamento ~~negli ultimi dieci anni,~~ **dall'avvio dell'attività dell'operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando⁶,** di servizi di ingegneria e di architettura

⁴ Per attività oggetto dell'appalto si intendono le attività professionali relative a servizi di architettura e ingegneria.

⁵ Considerato che l'art.83, comma 4, lettera c), non indica una soglia minima dell'importo da garantire, limitandosi ad indicare "un livello adeguato di copertura assicurativa", al fine di garantire agli operatori di settore riferimenti indispensabili, si ritiene utile fare riferimento alla percentuale del 10% dei lavori, richiamando le garanzie di cui all'art. 111 del D.Lgs.163/2006. A tal uopo, il concorrente dovrà presentare un'apposita dichiarazione di impegno rilasciata da primaria compagnia assicurativa, relativa ad una specifica polizza da attivarsi in caso di aggiudicazione.

⁶ La proposta è compatibile con la disposizione dell'allegato XVII, parte II, lettera a), punto ii, la quale prevede che, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, è consentito un aumento del numero di anni per i quali vengono richiesti i requisiti relativi alle esperienze maturate. In tal senso, l'estensione all'intera carriera professionale consentirebbe a gran parte degli operatori economici di superare le criticità derivanti dalla carenza di servizi effettuati negli ultimi anni, per effetto della grande crisi del mercato, che ha coinvolto in particolare gli studi professionali di micro, piccola e media dimensione. Tutto ciò in linea con l'articolo 1, punto ccc) della legge delega n.11/2016.

- e gli altri servizi tecnici, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c) all'avvenuto svolgimento ~~negli ultimi dieci anni~~, **dall'avvio dell'attività dell'operatore economico e sino alla data di pubblicazione del bando⁷**, di due servizi di ingegneria e di architettura e **gli altri servizi tecnici**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
- e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici **(comprendente gli associati, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni)**, in una misura non minore alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Con riferimento alle lett. a), b), c), si ritiene opportuno precisare che l'indicazione che si trae dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86, nonché dall'allegato XVII - relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi o, in alternativa, all'adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e dall'allegato XVII, parte I, lettera a), ~~nonché dei requisiti di capacità tecnica~~ **costituiscono indicazioni poste a - costituisce un presidio della massima partecipazione alle gare, in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza ed in linea con l'articolo 1, punto ccc) della legge delega n.11/2016: "Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione", ~~ciò che consente una diversa articolazione dei suddetti requisiti laddove la stessa risulti maggiormente pro-concorrenziale, come risulta dall'articolazione proposta nel presente documento.~~**

Ai fini della dimostrazione dei requisiti è ragionevole ritenere che, tra i servizi attinenti all'ingegneria, all'architettura e **gli altri servizi tecnici**, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche, realizzate anche tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla

⁷ Vedi nota precedente.

progettazione ~~che abbia condotto alla realizzazione~~ di un'opera **privata**⁸, pubblica o di pubblico interesse, **a prescindere dall'avvenuta realizzazione dell'opera, purché la prestazione sia stata riconosciuta e/o approvata dall'Ente/Ufficio competente**⁹.

Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”*

Pertanto, il requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un'attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

Si ritiene di indicare che, fatte salve adeguate motivazioni per incrementarne l'entità, il numero di unità può essere determinato con riferimento alla complessità della prestazione, individuata, per ciascuna categoria e destinazione funzionale, dal grado di complessità, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013¹⁰.

Per cui, per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice con grado di complessità pari o inferiore a 0,85, potrà essere assunto un numero di unità pari ad 1; per gradi di complessità maggiori di 0,85 e non superiori ad 1 potrà essere assunto un numero di unità compreso tra 1 e 2; per gradi di complessità maggiori ad 1 potrà essere assunto un numero di unità compreso tra 2 e 3.

Per importi dei lavori pari o superiori alle soglie dell'articolo 35 del Codice, la determinazione delle unità potrà tener conto delle superiori indicazioni, moltiplicando le unità individuate per un coefficiente compreso tra 1 e 2, nel rispetto del principio generale votato alla più ampia partecipazione alla gara.

In presenza di più categorie e destinazioni funzionali si procederà attraverso la media pesata, in funzione dell'importo di ciascuna di esse, per determinare il grado di complessità dell'intervento.

Va ricordato, infine, che, qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione, ai sensi dell'art. 52, del regio decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, di cui si riporta appresso il testo integrale, è riservata ai laureati in architettura (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239), ma la parte tecnica ne può essere

⁸ In realtà è necessario comprendere anche le prestazioni professionali rese a committenti privati, come peraltro chiaramente sancito dall'art.46 comma 1, lettera a) del Codice.

⁹ è sufficiente la dimostrazione di aver regolarmente svolto la prestazione affidata sia per un committente pubblico, che per un committente privato.

¹⁰ L'indicazione, che trova supporto nel sopra richiamato articolo 1, punto ccc) della legge delega n.11/2016, è finalizzata a scongiurare il rischio che, in mancanza di riferimenti concreti, le stazioni appaltanti possano sovrastimare il numero di unità, determinando, come è accaduto nel recente passato, una notevole chiusura del mercato.

compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. *“Art. 52. - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 (5), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.”*

Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 91 del codice, si rinvia a quanto sopra precisato al par. 2.1.

7. Classi, categorie e tariffe professionali

Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, fino all'adozione di eventuale nuovo DM, come previsto dall'art. 24, comma 8, del Codice, si ritiene potere enucleare i seguenti principi.

Nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.

In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 143/2013, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della L.143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

Nella determinazione ~~Avcp~~ **ANAC** n°4/2015, tale questione è stata già affrontata, evidenziando come «molte stazioni appaltanti, in passato, hanno interpretato l'articolo 14, della legge n. 143/1949, in modo discutibile, per ridurre i corrispettivi di progettazione al di sotto dei minimi tariffari allora inderogabili.

Per esempio gli ospedali sono stati considerati come appartenenti alla classe I categoria c) e non alla categoria d) [...]. Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con progetti valutati dalle stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria c)».

Tale criterio deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in

ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, **l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013**; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell'importo da porre a base di gara.

8. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

8.1 Elementi di valutazione e criteri motivazionali

All'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Al riguardo, l'Autorità ritiene che, alla luce della disposizione di cui all'art. 95, comma 6 del Codice – secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

- a) Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 95, comma 8, secondo cui: "I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi".

Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, i fattori ponderali, per ciascun criterio, possono variare¹¹:

- a) Per il criterio a): da 30 a 50;
- b) Per il criterio b): da 30 a 50;
- c) Per il criterio c): da 0 a 10;
- d) Per il criterio d); da 0 a 10;

¹¹ Al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità delle commissioni giudicatrici nelle gare esperite con il criterio dell'OEV, riprendendo le indicazioni di cui all'art.266 comma 5 del vecchio Regolamento (DPR 207/2010), viene proposta una griglia di fattori ponderali, con la riduzione del peso del ribasso dei corrispettivi e del tempo, con l'obiettivo di promuovere una maggiore qualità delle prestazioni professionali, in linea con i principi dettati dalla legge delega.

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

Al fine di ridurre ancora l'incidenza dei fattori "prezzo" e "tempo", si ritiene che la selezione di progetti di qualità possa essere promossa adottando le seguenti regole integrative:

- inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale i concorrenti vengono scartati, in modo da selezionare solo le offerte che soddisfano determinati standard qualitativi;
 - la riparametrazione dei punteggi tecnici, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità.
- La riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule calmieranti¹².

Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell'offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico).

I documenti di gara potranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra. La documentazione a corredo dell'offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.

In merito si ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni:

- i) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;
- ii) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione ~~organizzativa~~ **progettuale** e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

¹² ad esempio, la formula bilineare di cui alle linee guida specifiche sull'offerta economicamente più vantaggiosa o come quella di cui al DGR 772/13 della Regione Autonoma Valle D'Aosta.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula¹³:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;

A_i B_i C_i e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i esimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a P_b P_c e P_d sono i fattori ponderali sopra indicati, che devono essere riportati nel bando di gara.

I coefficienti A_i e B_i , relativi rispettivamente ai sopra individuati elementi a) e b) sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo, secondo quanto stabilito nel bando o nella lettera di invito.

Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (~~per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione~~), potrebbe avere una valutazione migliore.

Al fine di rendere più trasparenti le procedure di aggiudicazione sarebbe opportuno prevedere che la relazione metodologica venga ispirata a criteri oggettivi e che la valutazione della stessa venga effettuata in modo anonimo.

Nel caso di affidamento della prestazione di sola progettazione, per il criterio di valutazione b), i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- b) le eventuali proposte progettuali migliorative ed innovative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al documento preliminare alla progettazione;
- c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, della relativa formazione e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

¹³ Considerate le peculiarità del criterio dell'OEV, al fine di ridurre la notevole discrezionalità delle commissioni giudicatrici, si ritiene necessario stabilire un metodo per il calcolo dei punteggi, richiamando quanto precedentemente stabilito dall'Allegato M del DPR 207/2010.

- della modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti gli strumenti informatici messi a disposizione;
- dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
- le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

I. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

II. organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori logicamente i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.

Le stazioni appaltanti pubblicano gli atti di gara, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29.

9. Verifica e validazione della progettazione

La verifica dei progetti continua ad avere una importanza centrale in quanto ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo capoverso, *“Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26”*.

L'Autorità ha costantemente affermato (si veda per tutti la deliberazione Avcp del 18 marzo 2009, n. 22) l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa e quello del responsabile unico del procedimento di verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione.

Nel nuovo quadro normativo vigente alla verifica della progettazione è dedicato l'art. 26 del Codice, secondo cui la stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo 26, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità.

La verifica accerta in particolare:

- la completezza della progettazione **e la rispondenza all'art. 23 del codice;**
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori.

Ai sensi del comma 6, del citato art. 26, i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui ~~all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i)~~ **all'articolo 46** che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8). La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori.

L'interpretazione del comma 6, sopra riportata, deve tenere in considerazione quanto disposto dal comma 7 del medesimo art. 24, a tenore del quale: *“Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”*. Ciò impone di ritenere che sotto la soglia del milione di euro, il RUP svolgerà le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. La norma impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.

Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione

Importi dei lavori	Strutture tecniche interne alla stazione appaltante	Soggetti esterni
≥ 20.000.000 di euro	Organismo di ispezione di tipo B, accreditato ai sensi UNI 17020.	Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi UNI 17020.
≥ 5.225.000 di euro < 20.000.000 di euro	Organismo di ispezione di tipo B, accreditato ai sensi UNI 17020.	1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi UNI 17020; 2. Soggetti di cui all'art. 24, co. 1, lett. d), e), f), g), h) e i) all'art.46 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
≥ 1.000.000 di euro	2. Organismo di ispezione di tipo B,	1. Organismi di ispezione di tipo A e

< 5.225.000 di euro ¹⁴	accreditato ai sensi UNI 17020; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni; 4. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.	di tipo C, accreditati ai sensi UNI 17020; 2. Soggetti di cui all'art. 24, co. 1, lett. d), e), f), g), h) e i) all'art.46 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
< 1.000.000 di euro ¹⁵	1. RUP anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista; <u>In caso di incompatibilità del RUP:</u> 2. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato ai sensi UNI 17020; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità	

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:

- a) l'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
- b) l'organismo di ispezione di tipo B può svolgere servizi unicamente a favore dell'organizzazione di cui fa parte (ovvero della stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
- c) l'organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l'ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

Qualora l'attività di verifica preventiva sia affidata all'esterno, si ritiene di dover indicare che l'affidamento avvenga in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.

Per quanto concerne le procedure di affidamento, è da ritenere che trovino applicazione le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

¹⁴ Si sottolinea che per tale fascia, il Codice non prevede in realtà il ricorso a professionalità esterne. Ciò evidenzia una criticità nei casi in cui il progetto sia stato redatto all'intero della stazione appaltante e la stessa non sia dotata di un sistema interno di controllo della qualità.

¹⁵ Anche in questo caso, si evidenzia una criticità nell'ipotesi in cui nei casi in cui il RUP sia incompatibile e la Stazione Appaltante non sia dotata di un sistema interno di controllo della qualità

Per quanto concerne la redazione dei bandi di gara, questi dovrebbero contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara. Si tratta di garantire la possibilità di accedere al documento relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si chiede la verifica (il documento preliminare alla progettazione e/o lo studio di fattibilità per il progetto preliminare; il progetto preliminare per il progetto definitivo; il progetto definitivo per il progetto esecutivo), nonché all'elenco degli elaborati per il livello da verificare.

Concorsi di Progettazione

1. Premessa

Il presente documento raccoglie l'invito contenuto nella Bozza Documento di consultazione con oggetto l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici, laddove, nella premessa, si invitano i partecipanti alla consultazione a volere inviare, oltre ad osservazioni, indicazioni in ordine ad eventuali integrazioni e soluzioni alternative.

2. Principi generali

Gli elementi cardine della disciplina dei concorsi di progettazione sono rappresentati da:

- le potenzialità insite nello strumento del concorso di aprire il mercato delle opere pubbliche ad una platea più ampia di operatori economici di cui all'art.46 comma 1;
- la possibilità di potere scegliere il miglior progetto, puntando sull'anonimato dei concorrenti;
- la possibilità di potere sostenere, a vantaggio della qualità, la difesa dell'autorialità dell'opera, mediante l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e D.L. al medesimo soggetto così come già previsto al punto 3.2 della Bozza di Linee Guida per l'affidamento dei SAI.

3. Indicazioni operative

L'art. 23 Comma 2 del codice disciplina l'utilizzo dei concorsi “ Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee “

Il punto 2 delle Linee Guida sul RUP, riporta, tra i compiti allo stesso assegnati, quelli di formulare proposte e fornire dati per la preparazione di ogni atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture.

Dunque, nei casi in cui la progettazione riguardi lavori di particolare rilevanza architettonica, il RUP dovrà scegliere se ricorrere alla procedura del concorso o, al contrario, alle professionalità interne, previa verifica di adeguate e comprovate qualificazioni (titolo professionale, abilitazione, regolare iscrizione all'Ordine /Collegio, Curriculum, ecc.).

La premessa al Capo IV concorsi si riferisce a due ambiti distinti:

- a) Concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di appalti pubblici dei servizi;
- b) Concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti

E' necessario evidenziare che, nel caso di cui al comma 1 lettera a) e b) dell'articolo 152 del codice, la soglia di cui all'art. 35 debba intendersi pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, degli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti, compreso il valore stimato dell'appalto pubblico per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, qualora la stazione appaltante non escluda, nel bando, tale opzione.

In tutti i casi, per la valorizzazione dei principi generali su cui si basa il procedimento concorsuale, possono essere considerati strumenti di qualificazione per la stazione appaltante e di eventuale rating in materia concorsuale:

- l'ampio utilizzo di piattaforme e strumentazioni digitali a garanzia della trasparenza del procedimento e dell'anonimato della proposta, anche in fasi di dialogo per chiarimenti tra la stazione appaltante ed il progettista;
- nelle procedure a due fasi, la congruità tra numero di selezionati e premi attribuiti;
- il rispetto della coerenza tra il numero di elaborati necessariamente sintetici richiesti in prima fase, l'oggetto della competizione, i premi o modalità di affidamento di incarico della seconda fase;
- la snellezza della documentazione amministrativa prodotta e richiesta;
- l'autorevolezza dei componenti della commissione giudicatrice;

1. Tipologia di concorso ed orientamenti nella scelta

Nel merito delle procedure descritte dall'articolato del nuovo codice vengono individuate le seguenti tipologie, tutte anonime, alle quali ci si riferisce per atti di indirizzo e linee guida di carattere generale:

- concorso di progettazione in fase unica, di cui al comma 4 dell'art. 152 e ss. ovvero relativo ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica come descritto all'art. 23 comma 5.

Ambito di applicazione: si tratta della forma concorsuale più diffusa tra quelle previste dal codice, particolarmente adeguata ai casi in cui la prestazione non presenti particolari criticità. La procedura consente di scegliere il miglior progetto e di potere affidare al vincitore, previa semplice procedura negoziata, l'incarico delle fasi successive della progettazione. Il vincitore, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per assumere l'incarico della progettazione delle fasi successive, può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art.46, comma 1 lettere a),b),c), d). Ciò conferisce nuovi poteri contrattuali ai giovani ed ai professionisti che sono in grado di offrire prestazioni professionali di qualità, seppure non siano titolari di grandi strutture, con grandi fatturati ed un notevole numero di dipendenti.

- concorso di progettazione in due gradi, di cui all' art.154 comma 4. Il primo grado si riferisce alla presentazione di proposte di idee ed il secondo ad un procedura per l'acquisizione di un progetto di fattibilità.

Ambito di applicazione: da utilizzarsi in casi emblematici dal punto di vista paesaggistico o di complessità funzionale o realizzativa o di elevata consistenza dimensionale. La prima fase, anonima, si riferisce all'elaborazione di un'idea selezionata senza graduatoria o assegnazione di premi. Le Stazioni appaltanti potranno selezionare un numero di concorrenti per la seconda fase, in relazione alle risorse disponibili per garantire la copertura finanziaria di premi congrui da riconoscere ai partecipanti. Per il vincitore di questa seconda fase, valgono i principi di rispetto e salvaguardia del criterio di continuità nello svolgimento della progettazione; ovvero l'affidamento diretto, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, come già ricordato nelle Linee Guida ANAC sull' Affidamento dei Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (cap. 3.2).

□ concorso di progettazione in due fasi di cui all'art. 154 comma 5 aventi come oggetto, la prima la presentazione di un progetto di fattibilità, la seconda un progetto architettonico definitivo, con approfondimenti specifici legati alla fase precedente.

Ambito di applicazione: considerato il notevole impegno richiesto ai partecipanti, è una procedura a cui ricorrere in soli casi eccezionali, prevedendo un adeguato rimborso spese a tutti i partecipanti della seconda fase. In tali casi, per l'impegno dei servizi richiesti, il RUP deve preliminarmente disporre, nei documenti di programmazione economica, le risorse necessarie per sostenere la procedura concorsuale, sino all'acquisizione del progetto definitivo. La procedura della seconda fase ammette un dialogo, anch'esso anonimo, tra i membri della commissione giudicatrice ed i candidati, facilitato dall'uso telematico di apposite piattaforme. Per il vincitore della seconda fase valgono i principi di rispetto e salvaguardia del criterio di continuità nello svolgimento della progettazione, mediante l'affidamento diretto relativo alla progettazione esecutiva.

□ concorso di idee come previsto dall'art. 156. Si tratta di un concorso in un'unica fase finalizzato all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare, supportata da elaborati di definizione nettamente inferiore al progetto di fattibilità tecnica, in numero e dimensione idonei per offrire, alla stazione appaltante, idee progettuali, senza sovraccaricare dunque i partecipanti, con la richiesta di elaborati di dettaglio, riferibili ai successivi tre livelli di progettazione di cui all'art.23 del codice.

La procedura di cui al comma 7, che risulta di difficile applicazione, si sovrappone alle procedure dell'articolo 154 ricalcandone le fasi.

Si segnala comunque l'incongruenza circa il dispositivo che offre al vincitore del concorso la possibilità di costituire un RTP per il raggiungimento dei requisiti previsti per i successivi livelli di progettazione. Tale dispositivo è stato introdotto nell'art 152, c. 5 del Codice, ma, forse per un refuso, non è stato ripreso nell'art.154. In tal senso, sarebbe necessario che Codesta Autorità chiarisse che l'opzione suddetta, che apre proficuamente il mercato alle strutture professionali micro e medio-piccole in grado di produrre progetti di qualità, è da intendersi estesa a tutti i tipi di concorso disciplinati dal codice.

41) UNOA (Unione Nazionale Organismi Accreditati)

VIII. Verifica e validazione della progettazione

Punti di forza

Si concorda con la scelta di prevedere l'affidamento ad Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della norma UNI 17020 per verifiche di progetti ai fini della validazione per lavori di importo maggiore di 1 milione di euro.

Punti debolezza

Si ritiene opportuno suggerire la previsione che l'accREDITAMENTO degli Organismi di Ispezione rispetto alla UNI 17020 sia emesso ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 altrimenti si correrebbe il rischio di assistere a forme di auto accREDITAMENTO;

Alcune perplessità emergono dalle modalità di selezione dei soggetti che potenzialmente possano svolgere la verifica dei progetti ai fini della validazione preventiva con particolare riferimento ai requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza connessi con tale incarico.

Dall'analisi dei contenuti dell'art. 26 del Codice e della tabella riassuntiva di cui al punto VIII delle Linee Guida emerge che, nell'ipotesi di affidamento a soggetti esterni, non vi è una differenziazione di requisiti in ordine alla classificazione degli importi dei lavori in quanto prevede le stesse caratteristiche dei soggetti affidatari per importi da 1 milione di euro e fino a 20 milioni di euro specificando che i soggetti di cui all'art. 24, co. 1, lett. d), e), f), g), h) e i) del Codice dovranno essere dotati di un sistema

interno di controllo di qualità senza peraltro indicarne i contenuti, i requisiti, il campo di applicazione, le modalità di verifica, i criteri di indipendenza ed imparzialità, ecc.

Il rischio che si generi una sperequazione in questo caso è reale in quanto: da un lato si richiede un Organismo di Ispezione accreditato rispetto alla norma 17020 e quindi soggetto a procedimenti di valutazione di terza parte, dall'altro i soggetti di cui all'art. 24 (libere professioni nelle diverse forme strutturali ed organizzative) senza alcuna forma di certificazione e/o valutazione di conformità di parte terza ed indipendente.

Proposta:

Inserimento del Regolamento CE n. 765/2008 per gli Organismi di Ispezione accreditati rispetto alla UNI 17020.

Revisione dei requisiti dei soggetti interni ed esterni abilitati alla verifica dei progetti ai fini della validazione inserendo il requisito della certificazione del sistema di controlli di qualità conformi alla UNI EN ISO 9001 emesso da soggetti accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

La tabella allegata alle Linee guida potrebbe avere la seguente configurazione:

Importo dei lavori maggiore o uguale a 20.000.000 di euro:

- strutture tecniche interne 1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008
- soggetti esterni 1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008

Importo dei lavori compreso tra 5.225.000 e 20.000.000 di euro:

- strutture tecniche interne 1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.
- soggetti esterni 1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
- 2. Soggetti di cui all'art. 24, co. 1, lett. d), e), f), g), h) e i) del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

Importo dei lavori compreso tra 1.000.000 e 5.225.000 di euro:

- strutture tecniche interne 1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
- 2. i Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;
- 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008., ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
- soggetti esterni 1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
- 2. Soggetti di cui all'art. 24, co. 1, lett. d), e), f), g), h) e i) del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

Importo dei lavori inferiore a 1.000.000 di euro: invariata

42) Utilitalia

Utilitalia è la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. Nasce dalla fusione di Federutility (servizi energetici e idrici) e di Federambiente (servizi ambientali).

Risulta del tutto evidente l'interesse delle associate - sia in qualità di stazioni appaltanti, sia come partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture - nei confronti del tema oggetto della presente consultazione.

Pur condividendo l'impostazione generale del documento, la Federazione ritiene opportuno individuare, di seguito, alcune problematiche e le relative soluzioni che ripercorrono gli argomenti e gli spunti elaborati dall'Autorità.

Punto III numero 5. Distinzione progettazione ed esecuzione

L'ANAC richiama la norma di cui all'art 59 comma 1 del D.lgs 50/2016, che per quanto di interesse, vieta "il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità".

La disposizione appare in contrasto con le direttive 24/2014 e 25/2014, che, per contro, ammettono che l'appalto possa avere come oggetto, indifferentemente, sia la sola esecuzione che la progettazione ed esecuzione congiuntamente.

Coerentemente con l'impostazione rinvenibile a livello comunitario, sul punto dovrebbe essere garantita alla stazione appaltante libertà di scelta, come peraltro già previsto nella normativa previgente (cfr. articolo 53, D.Lgs. 163/2006).

Punto VIII. Verifica e validazione della progettazione

La fase di verifica preventiva dei progetti è disciplinata dall'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 che ne delinea gli aspetti fondamentali. A differenza del previgente impianto normativo, detta procedura risulta obbligatoria tanto per i settori ordinari quanto per quelli speciali.

Sarebbe opportuno esentare espressamente le imprese pubbliche e private operanti sia nei settori ordinari sia in quelli speciali, dall'obbligo in quanto non compatibile con l'organizzazione delle società private, dotate di strutture interne di progettazione.

C. Operatori economici

43) ACCREDIA Ente unico di accreditamento

Allo scopo di rendere formalmente corretta la citazione della norma di riferimento per l'accredimento degli Organismi di ispezione e il contesto normativo europeo sull'accredimento, si suggerisce di modificare, ovunque presenti, i riferimenti all'accredimento con i seguenti:

"Organismo di tipo ... accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008".

Con riferimento all'indicazione di dotare l'Ufficio Tecnico della stazione appaltante di un "sistema interno di controllo della qualità" si ritiene che la genericità della definizione potrebbe determinare una molteplicità di applicazioni con livelli molto diversi di garanzia circa un'adeguata gestione della verifica della progettazione, indebolendo una fase della gestione degli appalti pubblici che il Governo e il Parlamento hanno individuato come particolarmente critica.

Si ritiene che la qualificazione delle stazioni appaltanti, che comprenda anche il controllo di come queste applichino i sistemi di garanzia della qualità, contribuirebbe a rendere il complessivo sistema di gestione delle opere pubbliche più efficace ed efficiente.

Un riferimento alla certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF 36, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, potrebbe individuare e garantire i requisiti necessari agli uffici tecnici per affrontare il compito di verifica della progettazione.

Si pone inoltre in evidenza la necessità che il Decreto previsto all'art. 23 comma 3 del Dlgs 50/2016 comprenda, oltre al contenuto dei livelli di progettazione, anche l'indicazione di tutti gli elementi necessari per procedere ad una corretta ed efficace verifica. Le disposizioni relative alla verifica e validazione dei progetti, di cui alla parte II, titolo II, capo II dell'ex DPR 207/2010 (artt. da 44 a 59) rappresentavano un punto di riferimento sostanzialmente affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell'attività.

In particolare si sottolinea il contenuto degli articoli 52, 53 e 54 che disponevano in maniera accurata i criteri e le modalità della verifica, demandando al RUP, in relazione alla complessità dell'opera, la possibilità di integrarne o semplificarne i contenuti.

Essendo inoltre venuti meno l'art. 56 (Responsabilità) e l'art. 57 (Garanzie) del DPR 207/2010, non sono date più indicazioni circa il rischio associato ad un mancato adempimento del verificatore, seppur sia da correlarsi, rimanendovi sottostante, al rischio associato al redattore del progetto.

Mentre la copertura dell'errore progettuale eventualmente commesso dal progettista è esplicitamente richiamata dalla nuova legislazione come obbligatoria (cfr. art. 24 comma 4), lo stesso non viene fatto per i Soggetti, ivi compresi gli Organismi di ispezione, abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione.

In alcuni punti della linea guida ci sono riferimenti a documenti quali "il documento preliminare alla progettazione" e il "progetto preliminare" che non sono più previsti nel D.Lgs 50/2016 e che saranno superati secondo quanto disposto dall'art. 217 comma 1 lettera u) primo periodo.

In più punti, al fine di definire la tipologia delle opere da progettare si fa riferimento alle "classi e categorie", definizione risalente alla legge n. 143 del 1949 e non più in vigore. Per chiarezza e correttezza sarebbe opportuno far riferimento alle definizioni previste dalla Tavola Z-1 allegata al DM n. 143/2013 "Categoria, Destinazione funzionale, ID. Opere" (o per semplicità "ID. Opere").

44) Ascert Assessment And Certification Srl

Premesso che lo stesso D.lgs. 50/2016 fornisce una netta distinzione tra i requisiti, le caratteristiche e le modalità di riconoscimento ai fini della professionalità degli Organismi di tipo A e quelli di tipo C, con riferimento al Punto VIII (Verifica e validazione della progettazione) nella tabella riassuntiva dei soggetti abilitati ad eseguire la verifica ai fini della validazione per importi di lavori con soglia superiore a 20 mln di Euro, si ritiene preferibile concedere detta attività solo ad Organismi di tipo A, accreditati ai sensi della normativa ISO/IEC 17020, in quanto garantiscono condizioni di indipendenza ed imparzialità non possibili per Organismi di tipo C.

Si richiede quindi di valutare la possibilità di limitare ai soli Organismi di tipo A le gare di importo superiore ai 20 mln di Euro.

45) BIERREGI srl

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo III Principi generali - art. 3 Divieto di subappalto relazione geologica, considerato che è stata fatta esatta distinzione tra la RELAZIONE GEOLOGICA (non subappaltabile) e le prestazioni d'opera riguardanti tra le altre le INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, perchè non viene di nuovo richiesta per l'esecuzione di quest'ultime

L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI INDAGINI IN SITU (art. 59 del DPR n. 380/2001), rilasciata fino ad oggi secondo i criteri della Circolare n. 7619/2010?

46) HERA SpA - Bologna

Parte III

Punto 1 (Modalità di affidamento)

Si commenta il seguente paragrafo:

"Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 157, comma 3 del Codice, vieta, infatti, «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto»."

Si osserva che l'art. 114 richiama l'articolo 23, il quale, al secondo comma, rinvia agli artt. da 152 a 157.

L'art. 157, secondo comma, stabilisce determinate fasce di importo. Si chiede di conoscere se tali fasce di importo siano applicabili anche alle progettazioni relative ai settori speciali. Si fa presente al riguardo che per i settori speciali vige in generale, in virtù dell'art. 36 comma 8, un sistema di autoregolamentazione per gli "acquisti sotto soglia".

Inoltre, si fa presente che l'art. 141, che disciplina i concorsi di progettazione nei settori speciali, non ricomprende l'art. 157.

Punto 5 (Distinzione Progettazione ed Esecuzione)

Si commenta il seguente paragrafo:

"Rileva, infine, il principio contenuto all'art. 59, comma 1, secondo periodo, secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità"

Si chiede conferma del fatto che il divieto di appalto integrato non riguardi i settori speciali, perché l'art. 59, che ne stabilisce il divieto, non viene richiamato dagli artt. 114 e 122 del codice.

Si coglie l'occasione per chiedere il significato della dizione "in quanto compatibili" contenuta all'art. 114 comma 1 e all'art. 133 del Codice.

Parte IV

Si commenta il seguente paragrafo:

"Per motivi di trasparenza e correttezza si ritiene necessario riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente."

Si osserva che quanto riportato appare in contrasto con l'art. 24 comma 8 del Codice, il quale stabilisce che le tabelle che saranno emanate con Decreto Ministeriale riporteranno dei corrispettivi che non devono (ma possono) essere utilizzati dalle Stazioni Appaltanti.

Parte VIII

Si commenta il seguente paragrafo:

"La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori. "

Si osserva che l'art. 26 comma 8, fa riferimento alla validazione del progetto e non alla necessità di rappresentarne l'evidenza in fase di gara.

47) Hydro Engineering s.s.

Sezione IV

Il giovane professionista

L'art. 24 comma 5 prevede che: Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.

Si da, dunque, il compito al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, di definire le modalità di coinvolgimento di giovani professionisti all'interno dei gruppi di progettazione.

Già nel precedente apparato normativo il Legislatore intendeva "promuovere" la presenza di giovani professionisti, "firmatari del progetto" (art.253 Regolamento), imponendone la presenza all'interno dei RTP, senza però definirne con precisione né gli oneri né gli onori. Ad esempio, è accettabile che, per mero soddisfacimento di una richiesta normativa priva di specificità, il giovane professionista venga "relegato" a mansioni marginali, come ad esempio la restituzione grafica di elaborati? Ed ancora, qualora tale professionista firmasse il progetto (così come previsto dal Regolamento), lo stesso maturerebbe il requisito di progettazione tale da consentirgli di partecipare, in futuro, a successive procedure di gara, magari in autonomia? Ed in tal caso, in che percentuale acquisirebbe il diritto a vantare la progettazione svolta quale servizio ai sensi dell'abrogato art. 252 del Regolamento? Si ricordi che il giovane professionista, per consolidata giurisprudenza, potrebbe anche non essere qualificato come mandante del RTP ma essere dipendente o collaboratore di un componente del RTP stesso. Appare opportuno regolare la materia, di modo da evitare, da un lato, l'aggiornamento della norma o lo svilimento della stessa, e dall'altro garantire (se del caso) al giovane professionista coinvolto l'ottenimento di importanti qualificazioni da sfruttare in successive procedure di gara.

Punto V.2.2

Requisiti di partecipazione alle gare per servizi di ingegneria ed architettura

Il precedente apparato normativo, in tema di requisiti di partecipazione alle gare, ha dato vita a numerosissimi procedimenti amministrativi presso i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.

Ciò è stato provocato, a parere degli scriventi, dalla scarsa chiarezza del disposto normativo, il quale, nella sua formulazione, si è rivelato poco sostenibile sia dal punto di vista della comprensione da parte dei Commissari di gara, i quali si trovavano spesso a fornire interpretazioni (fattispecie eliminata dalla nuova definizione di commissione di gara), che in fase di contenzioso e dibattimento.

Innanzitutto, il vecchio apparato normativo definiva i "servizi tecnici" che gli operatori economici sono tenuti a dimostrare di avere effettuato mediante l'abrogato art.252 del Regolamento: esso si riferisce, in realtà, ai servizi "da affidare" e non a quelli utili alla dimostrazione del requisito, sebbene venisse poi richiamato nel successivo art.263. Il citato articolo 252, in particolare, specificava che era possibile affidare servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (...)

Tale precisazione, senz'altro riferita alle possibilità di affidamento di servizi tecnici, ha comportato, in sede di qualificazione alle gare, confusione sulla possibilità di accettare, quale requisito, consulenze svolte per la pubblica amministrazione. Si pensi al caso frequente di un professionista che abbia collaborato con la stazione appaltante che firmava autonomamente il progetto, fornendo la propria attività tecnico-amministrativa connessa alla progettazione senza però firmare la stessa: tale professionista ha maturato il requisito connesso? Ha svolto "servizi tecnici" compatibili con il richiesto livello di qualificazione per la partecipazione alla gara? Con riferimento ad un'attività di progettazione, così come esemplificato sopra, è possibile equiparare il requisito maturato da un professionista che ha firmato il progetto, assumendosene la responsabilità, con il mero servizio di consulenza? Su tale tema la giurisprudenza ha riportato interpretazioni contrastanti, così come per altri aspetti del vecchio apparato normativo.

Il nuovo codice, all'art.3 comma vvvv) definisce i "Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici" e, esattamente come nel passato, su di essi si basa per l'individuazione dei livelli di

qualificazione richiesti. In assenza di ulteriori chiarimenti, traspare l'apertura del legislatore nel valutare quale requisito tecnico anche attività non necessariamente legate alla progettazione (con conseguente assunzione di responsabilità), ma anche all'ambito della consulenza. E dunque, potrebbe ipotizzarsi la possibilità, da parte di un libero professionista consulente di una società (ad esempio per la collaborazione ad un progetto per un'opera pubblica), di sfruttare la propria attività di consulenza per la dimostrazione dei requisiti? Tale attività è certamente un "servizio riservato ad operatori economici esercenti una professione", coerentemente con l'art.3 comma vvvv).

Sembrerebbe di sì, visto che le linee guida così riportano: "Ai fini della dimostrazione dei requisiti è ragionevole ritenere che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, siano ricompresi (...) ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse".

Tale "apertura" potrebbe generare, da un lato, un'apertura al mercato, ma dall'altro potrebbe svilire il concetto di "requisito di partecipazione".

Appare opportuno, dunque, definire bene alcuni aspetti di qualificazione degli operatori economici in caso di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, anche traendo spunto dalla giurisprudenza degli ultimi anni.

A tale scopo, a titolo esemplificativo, si riportano ulteriori casi che hanno registrato, in sede di dibattito, interpretazioni spesso contrastanti del medesimo dispositivo normativo.

Si faccia riferimento all'abrogato art.263 del Regolamento, il quale, tra l'altro, consente la dimostrazione del requisito mediante l'avvenuto espletamento di servizi tecnici anche per committenti privati. L'articolazione del comma 2 è la seguente:

"2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima."

Sebbene, a parere degli scriventi, appaia chiaro che la dicitura Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati determini una netta separazione tra il caso dei servizi svolti per committenti pubblici e privati, la giurisprudenza ha mostrato una sorta di confusione tra ciò che è richiesto per le due tipologie di servizi svolti per committenti di diversa natura. E' sufficiente effettuare una ricerca tra le sentenze emesse dai vari TAR, CdS e CGARS per notare tale confusione.

Ed in realtà, il nuovo Codice non appare porre alcuna attenzione al tipo di committente.

Appare però necessario distinguere bene le due casistiche, e definire i limiti di "accettabilità" dei servizi svolti nei casi diversi di committente privato e pubblico.

Ed infatti, l'abrogato art.263, nell'elencare le condizioni di valutabilità dei servizi svolti per committenti privati, forniva un elenco a cui è stato spesso dato, in sede di contenzioso, significato "disgiuntivo", con l'estrema conseguenza di consentire a qualsiasi operatore economico di dimostrare l'avvenuto espletamento di servizi mediante la mera presentazione di contratto e fattura, svilendo la portata del disposto normativo che, invece, richiedeva prova della realizzazione (o quantomeno della realizzabilità) dell'opera oggetto dell'incarico tecnico. Ed infatti, la semplice presentazione di "contratto e fattura" apre la possibilità agli operatori economici di "dimostrare" la propria capacità professionale anche, ad esempio, con la progettazione di un'opera rimasta "lettera morta", o per motivi amministrativi o, peggio, per gravi carenze progettuali, consentendo di equiparare tale "esperienza" a quella di un progettista che, per una pubblica amministrazione, ha portato ad approvazione un progetto assumendosene la responsabilità. Ma tale lettura potrebbe anche portare all'estrema conseguenza di professionisti che, mediante semplici contratti con terzi e l'emissione di relative fatture (anche di importo limitatissimo!) potrebbero creare ad hoc esperienze progettuali mai condotte. Per questo

motivo il legislatore aveva previsto di poter valutare anche servizi resi per committenti privati, purché se ne fornisse prova della realizzazione. Eppure, l'art.263 è stato oggetto di numerosi ricorsi, sfocianti in diverse interpretazioni della medesima disposizione normativa!

Continuando con la lettura dell'abrogato art.263, in tema di servizi tecnici svolti aventi per oggetto la Direzione dei Lavori, si specificava che l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2.

Il Nuovo Codice, invece, non sembra fare riferimento alle specifiche attività di Direzione dei Lavori. Sulla base della lettura dell'art.3 comma vvvv), si potrebbe ipotizzare che anche un professionista incaricato quale "Direttore Operativo" nell'ambito di un cantiere possa maturare la relativa esperienza, utile ai fini della dimostrazione dei requisiti di gara: con ciò portando sullo stesso piano l'attività del Direttore dei Lavori, che si assume le ben note responsabilità, con quelle di un "collaboratore" che, però, svolge pur sempre un servizio riservato ad operatori economici esercenti una professione.

Con riferimento al richiesto requisito di cui al punto c) del paragrafo 2.2 della sezione V delle linee guida, riguardante i cosiddetti "servizi di punta", la giurisprudenza si è divisa nel passato sulla corretta interpretazione del disposto normativo che, oggi, appare confermato. Allo scopo di diminuire il numero di contenziosi, sarebbe opportuno definire ancora meglio cosa si intende per "servizi di punta", specificando: i) se l'importo da considerare (0,40-0,80 volte) debba essere rispettato per ciascun servizio, o per la somma degli importi; ii) in tema di frazionabilità: in caso di RTP, se è possibile formare la "coppia" mediante due servizi svolti (ciascuno interamente) da due qualsiasi componenti il RTP (anche non il capogruppo), o è necessario che entrambi i servizi (e, dunque, la "coppia") sia posseduta esclusivamente dal capogruppo; iii) se la definizione per i servizi "riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento" vada intesa nel senso di restringere ulteriormente l'ambito delle classi e categorie, ad esempio specificando, nella classe delle opere "acquedotti e fognature", la limitazione alle sole fognature.

Con riferimento al richiesto requisito di cui al punto c) del paragrafo 2.2 della sezione V delle linee guida, riguardante lo "staff", si nota ancora una sovrapposizione con il vecchio Regolamento. Anche questo argomento ha generato diversi contenziosi, per le "incertezze" nell'individuazione dei componenti dello staff che possano essere "contati" ai fini del raggiungimento del requisito. In particolare, un aspetto controverso riguarda la seguente definizione: "i consulenti (...) muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione dei lavori (...)".

Non è chiaro se tali consulenti, per essere contati come membri dello staff, debbano firmare il progetto oggetto della procedura di gara a cui la società sta partecipando, oppure tale dizione si riferisca a precedenti progetti, rapporti di verifica, attività di direzione lavori condotte in passato dalla società partecipante alla gara.

Si vuole evidenziare come già nel passato la "presenza" di definiti paletti nella definizione dei requisiti tecnici (come il tipo di committenza) abbia generato molta confusione in sede di contenzioso, andando ad alimentare gli stessi; l'assenza di riferimenti, oggi, potrebbe generare un numero ancora più alto contenziosi.

Punto VII.1

Con riferimento al criterio di valutazione a), le linee guida, sulla base del precedente apparato normativo, riportano che l'operatore economico può dimostrare il proprio pregio tecnico avendo "redatto progetti", senza meglio specificare alcun onere di "prova" del concreto svolgimento dell'attività di progettazione da parte del concorrente, né del buon fine della stessa (con l'approvazione del progetto).

Pur nella piena consapevolezza della separazione tra documentazione amministrativa ed offerta tecnica, resa ancor più netta dai limiti di ingerenza della commissione di gara (la quale, secondo le nuove linee guida, non si occuperà della fase amministrativa), l'assenza di tale controllo potrebbe generare pratiche distorsive finalizzate all'ottenimento di alti punteggi tecnici: ad esempio, un operatore economico potrebbe presentare, nell'offerta tecnica, progetti che non gli sono mai stati affidati, o che non sono andati a buon fine, semplicemente componendo delle "schede grafiche" la cui veridicità non è in alcun

modo controllata. Si ritiene utile approfondire tale aspetto, allo scopo di trovare un "equilibrio" tra l'esigenza di snellimento delle procedure di gara e la salvaguardia della lealtà della concorrenza.

48) STUDIO ASSOCIATO 2M+A "Architettura & Ingegneria"

1: Relativamente alla possibilità di affidamento diretto dei servizi di ingegneri di importo inferiore a 40.000 € si ritiene che tale procedura possa comportare l'insorgere di modalità clientelari di affidamento degli incarichi presso le stazioni appaltanti. SI SUGGERISCE di rendere obbligatorio il ricorso alla procedura di gara al massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale; tale procedura ha almeno consentito in passato l'apertura del mercato a livello nazionale per tutti i professionisti.

2: Relativamente all'affidamento dei servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si evidenziano le seguenti criticità:

- E' opinione diffusa, purtroppo confermata dai fatti, che con tale metodologia i bandi possono essere facilmente "cuciti" su misura in base ai requisiti di un predeterminato operatore economico, rendendo inutile la competizione per gli altri soggetti.

- Riguardo ai criteri motivazionali per l'affidamento dei punteggi nella OEPV, si ritiene che la strutturazione degli stessi renda impossibile la competizione di professionisti singoli o di piccole strutture associative con le grandi società di ingegneria con le quali è impossibile sperare di concorrere riguardo ai seguenti aspetti:

- tre servizi relativi ad interventi analoghi (è ovvio che una grande struttura associativa quale una società o un consorzio dispone di servizi pregressi che mai potranno essere presenti nel curriculum di una piccola struttura)

- caratteristiche metodologiche (poichè nelle stesse si fa quasi sempre riferimento al numero di personale impiegato ed alle pregresse esperienze è ovvio che anche in tale caso il confronto è impossibile)

- riduzione ponderale del tempo di esecuzione del servizio: non si comprende in quale modo la riduzione del tempo di esecuzione del servizio incida sul miglioramento della qualità dell'opera.

SI SUGGERISCE L'ADOZIONE DI CRITERI MOTIVAZIONALI OBIETTIVI E CHE CONSENTANO LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ANCHE ALLE PICCOLE STRUTTURE QUALI AD ESEMPIO:

- criteri di premialità legati all'utilizzo del B.I.M.;

- criteri di premialità per lo sviluppo di progetti di edifici ad alte prestazioni energetiche o infrastrutture che comportino il minimo impatto ambientale;

- introduzione di una banca dati nazionale relativa al rating degli operatori economici fornito dalle stazioni appaltanti ove gli stessi hanno fornito servizi in passato in modo tale da disporre di criteri valutativi obiettivi ed oggettivi sulla capacità professionale degli stessi.

- criteri di premialità legati alle proposte del concorrente in merito alle modalità di riduzione dei costi di realizzazione di un'opera;

- criteri di premialità per piccole strutture associative che consentano alle stesse di poter almeno sperare di competere nel confronto con grosse strutture societarie;

IN SINTESI

I criteri di valutazione dovrebbero essere quanto più oggettivi (meglio una griglia di selezione del tipo criterio premiale SI - NO) per consentire la reale apertura del mercato ed evitare fenomeni di distorsione o peggio di turbativa delle procedure di affidamento.

49) Studio Associato Ingeo

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo III Principi generali - art. 3 Divieto di subappalto relazione geologica, visto che la RELAZIONE GEOLOGICA non è subappaltabile, chiedo che l'ultimo capoverso sia modificato con:

Conseguentemente per ogni progetto deve essere individuato il Geologo con le stesse modalità previste nel paragrafo V. Affidamenti per il Progettista.

Questo a mio avviso per evitare la subordinazione del Geologo nei confronti del Progettista a discapito delle autonomie delle scelte progettuali e per eliminare l'ambiguità sugli importi a base di gara. Di fatto rivendico la completa autonomia del Geologo e la nullità della determinazione Avcp del 27 febbraio 2002 n. 3 (Relazione geologica). Nel caso in cui l'istanza non venga accolta chiedo che: non sia più richiesta la polizza assicurativa per il geologo incaricato.

50) Studio di Ingegneria Boragine

Osservazione n.1: REQUISITI TECNICI – VALUTAZIONE SERVIZI AFFINI AL SERVIZIO DA AFFIDARE.

Con riferimento alla pagina 8 delle linee guida, in ossequio al principi di apertura del mercato e di facilità di accesso per le micro e piccole imprese, viene indicato che “ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori”, ed a seguire viene riportato un esempio. Tale considerazione, già in parte anticipata in precedenti indicazioni dell'Autorità, è assolutamente condivisibile.

E' però esperienza di chi scrive che ciò nonostante molti sono i disciplinari di gara che richiedono una perfetta aderenza dei requisiti al servizio oggetto di gara. Ad esempio viene richiesto di aver eseguito servizi di progettazione esecutiva se il servizio in affidamento è di progettazione esecutiva, escludendo così requisiti maturati con incarichi di diversa natura quali progettazione definitiva, direzione lavori, sicurezza etc.

Al fine dunque di limitare possibili contenziosi fra Operatori e Stazioni Appaltanti si chiede all'Autorità di valutare se è possibile esprimere nelle linee guida il principio citato in maniera più diretta (e non tramite esempio), specificando:

- che sono da valutarsi come fra loro affini, e quindi validi per la dimostrazione del requisito, tutti i servizi di cui all'art.3 lettera vvvv) del Codice;
- oppure inserendo una tabella che stabilisca “l'affinità” fra le varie tipologie di servizi (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza) indicando gli abbinamenti permessi.

Osservazione n.2: REQUISITI TECNICI – VALUTAZIONE CLASSI E CATEGORIE SERVIZI EFFETTUATI

Con riferimento alla pagina 9 delle linee guida, ancora in ossequio al principi di apertura del mercato e di facilità di accesso per le micro e piccole imprese, si indica con riferimento alla tabella Z-1 DM 143/2013 che all'interno delle categorie EDILIZIA-STRUTTURE-VIABILITA', lavori con maggior grado di complessità possono essere impiegati per la dimostrazione di requisiti riferiti ad opere di complessità minore. Anche in questo caso la considerazione, già in parte anticipata in altri documenti dell'Autorità, è assolutamente condivisibile ma spesso disattesa nella pratica.

E' infatti esperienza di chi scrive che molti sono i disciplinari di gara che ammettono il requisito richiesto esclusivamente all'interno della “destinazione funzionale” prevista nella tabella Z-1, richiedendo ad esempio per la progettazione di una scuola (classe E08) di aver eseguito servizi NELLE

SOLE classi E08-E09-E10, ovvero appartenenti allo stesso gruppo di destinazione “sanità-istruzione-ricerca”, con notevole restrizione dei requisiti spendibili.

Pertanto, al fine di poter limitare eventuali contenziosi in sede di pubblicazione dei bandi di gara, si chiede all’Autorità di valutare se è possibile sottolineare il principio enunciato con una indicazione il più possibile operativa, ribadendo che la valutazione all’interno delle categorie EDILIZIA-STRUTTURE-VIABILITA’ debba avvenire tramite il grado di complessità G.

Tale indicazione andrebbe inoltre inserita anche a pagina 4, dove si dice “(i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie”, a maggior chiarimento del principio.

Osservazione n.3: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Con riferimento al VII “1. Elementi di valutazione e criteri motivazionali” riguardanti il contenuto dell’offerta da presentare per le gare con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si riterrebbe opportuno evidenziare che i 3 servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi non devono avere una limitazione temporale rispetto alla pubblicazione del bando ma possono essere stati eseguiti durante tutta la vita professionale del concorrente, in quanto rappresentativi della sua esperienza.

Tale considerazione, seppur apparentemente scontata ed aderente sia al vecchio che al nuovo codice (che non pongono limitazioni di questo tipo), può essere elemento utile e dirimente poiché nella lettura di bandi per SIA non di rado si rileva la richiesta di “3 servizi eseguiti negli ultimi 10 anni” dalla pubblicazione del bando, confondendo la valutazione dei requisiti di ammissione con la valutazione degli elementi di offerta.

Osservazione n.4: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – PESI OFFERTA ECONOMICA E RIDUZIONE DEI TEMPI

Il nuovo Codice non sembra porre limitazioni al peso massimo da attribuire all’offerta economica ed alla riduzione percentuale del tempo per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Gli orientamenti espressi dal testo di legge e dalle linee guida indicano inoltre che la scelta del Contraente debba essere operata tenendo ben ferma la qualità dell’opera e di conseguenza attribuendo “un giusto” valore agli elementi “prezzo” e “tempo”. Qualora però la Stazione Appaltante ponesse un punteggio eccessivo all’offerta economica, si potrebbe paradossalmente arrivare ad una scelta del Contraente solo in base al prezzo offerto.

Sarebbe dunque auspicabile che nel testo fossero inserite indicazioni quantitative sui pesi da adottare, chiedendo eventualmente a quelle Stazioni Appaltanti che eccedano tali limiti di fornire ampie e motivate ragioni sia negli atti che precedono la gara sia nello stesso disciplinare.

Osservazione n.5: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO – NEGOZIAZIONE DEL RIBASSO

A pagina 6 delle linee guida viene indicato, in conformità con il Nuovo Codice, che per gli incarichi d’importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, precisando “In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.” .

Ritenendo che anche in questo caso, in linea con i principi del Nuovo Codice, l’elemento “prezzo” non debba essere il criterio di scelta predominante del contraente, si richiede di specificare che qualora la Stazione Appaltante non voglia procedere all’individuazione diretta di un unico operatore con il quale negoziare il ribasso (procedura che non esclude più negoziazioni a fronte di un esito negativo con ogni singolo operatore, garantendo quindi l’Amministrazione dal punto di vista del risultato economico) l’alternativa sia costituita dall’utilizzo della procedura di rango superiore (ovvero quella prevista per importi fra 40.000 e 100.000 euro) da svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò al fine di impedire per questa classe di servizi l’espletamento di gare al massimo

ribasso, che da un lato porterebbero un minimo vantaggio alle Stazioni Appaltanti in considerazione del livello di importi posti a base di gara ma dall'altro finirebbero per condizionare pesantemente la qualità dei servizi resi.

Sarebbe inoltre auspicabile per questa classe di servizi che il regolamento sottolineasse l'importanza di procedere ad affidamenti diretti, quale mezzo privilegiato per attuare i criteri di economicità e di efficacia che l'attività amministrativa deve perseguire, sempre nel rispetto degli altri principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità sanciti dal Codice.

51) TRT Trasporti e Territorio Srl

Un'osservazione a carattere generale che potrebbe rientrare in questa parte della consultazione.

Si parla giustamente di continuità nella progettazione: alla fine del documento (pag.15) si cita fra l'altro "lo studio di fattibilità" (come documento di cui garantire la possibilità di accesso) e sono naturalmente descritte le modalità di affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro.

A tale proposito il Nuovo Codice "dimentica" apparentemente gli studi di fattibilità e crea "il Progetto Preliminare di Fattibilità" che sembrerebbe assorbire quanto previsto negli studi di fattibilità (in particolare la selezione dell'Alternativa migliore fra più ipotesi progettuali) ad un livello progettuale di maggior dettaglio. Se questa interpretazione è corretta sarà impossibile avere degli incarichi sotto la soglia indicata (a meno di consulenze specialistiche) e, probabilmente, anche gli incarichi stessi di progetti Preliminari di Fattibilità, stante gli importi che dovranno essere stanziati all'uopo.

Lo Studio di Fattibilità rappresenta nel mondo lo strumento più efficace per confrontare alternative progettuali a un livello di dettaglio progettuale e con importi conseguenti accettabili per le Amministrazioni (anche se gli importi degli Studi di fattibilità a livello internazionale sono sistematicamente molto maggiori di quelli nazionali); in mancanza di elevati stanziamenti la loro trasformazione in Progetti Preliminari di Fattibilità, con importi di almeno un ordine di grandezza superiore (se il livello di progettazione indicato è rappresentativo dell'approfondimento richiesto) ne limiterà fortemente l'utilizzo e si rischia di impoverire la qualità e la quantità del "parco progetti" da cui le Amministrazioni devono poter attingere per lo sviluppo territoriale per un'analisi meditata prima di investire con i lavori di esecuzione.

52) Verifika Srl - Società di servizi di ingegneria

Con determina del 25 febbraio 2015 venivano pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione le Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Determina nr 4).

Nella tabella del capo 7 verifica e validazione della progettazione è indicato in riferimento ai soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione della quanto segue:

"Per importi dei lavori tra 1.000.000 e i 20.000.00 di euro i soggetti abilitati sono gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi UNI 17020 e i soggetti, di cui all'art. 90 co. 1 lett. d),e),f),f-bis),g),e h del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 SPECIFICA PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA"

Il regolamento tecnico ACCREDIA RT 21 definisce infatti le prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ) delle organizzazioni che effettuano ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE AI FINI DELLA VALIDAZIONE

Inoltre il comma b dell'Art. 48. del dpr 207/2010 definisce le strutture tecniche esterne alla stazione appaltante a cui affidare le attività di verifica ai fini della validazione di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni "Organismi di ispezione

di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020";
2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità 5 Lettera così modificata dall'art. 4, comma 15, lettera a-ter), della legge n. 106 del 2011. 6 Oggi International Accreditation Forum (IAF). 43/173 alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) (7); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico."

Si osserva l'assenza di riferimenti a quanto precedentemente descritto e si chiede pertanto di integrare le linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti - Documento di consultazione - affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al punto b) del titolo VIII - Verifica e validazione della progettazione per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro con la seguente dicitura: "che dispongono di un sistema interno di controllo qualità conforme alla uni en iso 9001 specifica per le attività di verifica che garantisce procedure di imparzialità, indipendenza e assenza di incompatibilità , in particolare in riferimento alla redazione del progetto del singolo intervento da verificare in qualsiasi suo livello e in riferimento ai rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in qualsiasi suo livello.

D. Altri

53) Andrea Maria Fiorentini Professionista associato

La nostra è una richiesta di chiarimento in merito al capitolo VII " Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" punto 1. Elementi di valutazione e criteri motivazionali; Lettera a) Professionalità La professionalità viene desunta dalla valutazione di tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità, senza specificare il periodo temporale da cui devono essere presi i lavori. Poniamo il quesito in quanto nelle gare fino ad oggi svolte veniva spesso indicato un arco temporale (spesso 10 anni) anche per i lavori da utilizzare ai fini dell'assegnazione dei punteggi sulla professionalità, anche se il regolamento D.P.R. 207/2010 di fatto non lo prevedeva, forse per "analogia" con i " tre servizi di punta" richiesti quale requisito in fase di ammissione alla gara. Se come riteniamo corretto, l'arco temporale non è richiesto, forse è meglio che sia chiarito anche dalle Vs linee guida onde evitare che venga nuovamente inserito nelle procedure di gara.

54) Arch. Hansjörg Plattner

I concetti e specialmente i criteri sia di selezione che di aggiudicazione messi a consultazione non sono nuovi ma rimangono quelli abrogati (263, 266, 267), riscritti in una veste un po' meno dettagliata e forse

meno obbligatoria. Il documento prende posizione anche in merito all'articolo 95, anche se il Codice nello specifico non prevede espressamente linee guida o decreti da emanare.

La 24/2014 UE e il Dleg 50/2016 pongono l'accento p.es. sulle PMI e questo sarebbe occasione per introdurre:

MENO SPECIALIZZAZIONE (IV, VII): architettura e ingegneria sono un modus operandi indipendente dall'oggetto specifico. Dando troppo peso all' "omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti" si limita la professione a specialismi riduttivi e si limita la concorrenza. Chi non ha fatto servizi per scuole non avrà mai le referenze per aggiudicarsi una gara per una scuola.

ELENCO APERTO (V 1): l'elenco è strumento fondamentale per entrare nel mercato. Un accesso troppo restrittivo a questo elenco (esperienza pregressa richiesta) chiude il mercato.

CRITERI DI AMMISSIONE RIDOTTI PER GARE TRA 100.000 EURO E SOGLIA EUROPEA (V 2.1): gare di questo importo sono servizi facilmente gestibili da piccole e microimprese: si tratta di una somma di importi, singolarmente inferiori a 100.000 euro (architettura, statica, impiantistica ecc.). Richiedere agli interessati però di avere svolto due servizi appartenenti ad ognuna delle classi ... crea un ostacolo enorme a farsi curriculum. Chi ha avuto fortuna a ricevere un incarico tramite procedura negoziata dovrà aspettare un altro incarico di questo tipo prima di poter partecipare a una gara ristretta o aperta. Il requisito di sola esperienza generale (V 2.2 b) appare sufficiente per gare di questa entità.

DIVERSIFICAZIONE (V 2.2): l'articolo 58 della 24/2014 UE propone ai commi 3 e 4 sistemi alternativi di selezione e afferma che i criteri di selezione "possono" comprendere, non "devono", lasciando così più spazio alle amministrazioni nella "diversa articolazione dei requisiti".

143/2013 (VI): Giusto l'avvertimento che il "possono" di cui al comma 8 articolo 24 Dleg 50/2016 inevitabilmente comporta l'elusione delle soglie.

INFORMAZIONI SULL'OGGETTO DEL BANDO (VII): è importante invitare le stazioni appaltanti a descrivere in modo dettagliato e approfondito il tema della gara e le criticità che dovranno essere affrontate dall'appaltatore, allegando dal bando almeno il documento preliminare alla progettazione e gli studi e accertamenti ecc. già eseguiti (come specificato all'ultimo comma del punto VIII).

VALUTAZIONE ANONIMA DELLA RELAZIONE (VII 1 b): l'esperienza ci insegna che una relazione firmata da un tecnico giovane meno conosciuto (PMI) vale meno di una relazione firmata da un tecnico affermato; una presentazione in forma anonima supererebbe l'inevitabile soggettività nella valutazione.

CRITERI MOTIVAZIONALI QUALITATIVI NON QUANTITATIVI (VII): sembra esserci una contraddizione tra i principi meramente quantitativi indicati al punto (ii) e criteri anche qualitativi elencati dopo per progettazione e direzione lavori. È giusto che il concorrente nella relazione faccia delle proposte qualitative a riguardo dei sistemi di esecuzione da adottare, del modo di sviluppare dettagli ecc. riferite al tema specifico della gara. Solo in questo modo l'aggiudicazione diventa qualitativa concreta e criteri meramente quantitativi sono uno svantaggio per le PMI.

55) Bosio Lorella - Comune di Torino

PARAGRAFO VIII-VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Si segnala, a pg. 14 del documento come sia ripetuto il rinvio all'art.24 ,co.1 lett.d) e)f)g)h,i) del Codice per l'attività di verifica dei progetti di ll.pp. di importo compreso tra i 20 milioni di Euro e la soglia comunitaria in relazione alla tipologia dei soggetti tenuti all'attività di verifica stessa. Tale rinvio

normativo non trova però alcuna corrispondenza nell'articolo citato. Si chiede pertanto una correzione al rinvio e nella stessa linea guida una specifica sul punto.

56) Carlassara Gian Antonio - Comune di Verona

Dal 17 maggio 1985, mi sono sempre occupato di lavori pubblici e da 15 anni rivesto una P.O come Responsabile Ufficio Tecnico della 3^a Circostrizione del suddetto Comune.

Purtroppo devo prendere atto con rammarico e delusione che dal 19 aprile 2016, dopo averlo fatto (dicono egregiamente e le opere pubbliche che ho progettato e realizzato come DL, nell'ambito del Comune di Verona sono li a testimoniare) per 30 anni, non posso più firmare progetti in base all'art. 24 del decreto indicato in oggetto, perché al comma 3 stabilisce che tali progetti debbano essere firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.

Io non lo sono, ma in virtù delle normative precedenti (art. 253 comma 16 del codice dei contratti - D.Lgs 163/2006), essendo in servizio presso la mia amministrazione ben prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, potevo firmare i progetti anche in assenza dell'abilitazione alla professione e prima ancora la legge merloni del 1994, prevedeva la firma per i tecnici interni con anzianità di servizio di almeno 5 anni, infine ancora prima il problema non si poneva proprio.

Purtroppo il nuovo decreto mi penalizza, penalizza molti miei colleghi nella mia stessa situazione e penalizza il Comune di Verona, soprattutto nella progettazione semplice di opere minori di importo inferiore a Euro 500.000,00, di manutenzione ordinaria e straordinaria, perché con la nuova normativa si dovrà far ricorso a professionisti esterni con relativo pagamento di parcelle onerose e noi nonostante la professionalità ed esperienza acquisita saremo sottoutilizzati.

Chiedo se possibile, la Vostra disponibilità ed attenzione, affinché possiate chiedere alle Sedi Competenti che venga reintrodotta per le progettazioni interne di minore importanza, la normativa precedente, sarebbe un risparmio economico per la Pubblica Amministrazione e vista l'esperienza trentennale del sottoscritto e di molti altri nella mia stessa situazione, non pregiudicherebbe la bontà delle opere progettate ed eseguite .

Infine, per evitare che la mia richiesta venga equivocata, come è noto, con la nuova norma, non è previsto nessun incentivo per la progettazione interna, quindi la mia richiesta non e' motivata da interesse economico, ma da dignità e orgoglio professionale.

57) CGIL CISL UIL

Come detto per il Documento di consultazione relativo agli appalti sotto soglia, tra i criteri di selezione degli operatori che forniscono attività e servizi di ingegneria e architettura, a prescindere dalle soglie e tipologie di gara, dovrebbe essere altrettanto previsto il rispetto e la piena applicazione delle normative sul lavoro.

Pertanto tra i requisiti minimi richiesti, in caso di società di ingegneria o di soggetti che operano per tramite di lavoratori dipendenti, dovrebbero essere esplicitamente annoverati anche la regolarità e congruità contributiva e l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia per quanto riguarda le procedure che presuppongono avvisi pubblici, sia per quanto riguarda la redazione di elenchi.

Incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza:

Si ravvisa la necessità di sottolineare che per questa tipologia di incarichi l'operatore debba dimostrare il possesso di un organico numericamente congruo allo svolgimento delle attività di vigilanza e presidio del cantiere sulle materie di specifica competenza.

58) Ciribini Angelo, professore ordinario, Università di Brescia

III. 2.

Il principio di continuità difficilmente potrebbe evitare di alterare la concorrenzialità. D'altra parte, in presenza di un sostanziale divieto inerente all'appalto congiunto di progettazione e di esecuzione, la suddivisione degli affidamenti di sola progettazione non pare avere un senso pregnante, tanto più che il progetto definitivo, per quanto discriminante per i percorsi autorizzativi, potrebbe sostanzialmente essere alterato nel corso del livello successivo, in quanto lo stesso progetto esecutivo si fonda su una pretesa discutibile di gestione della complessità della progettazione contemporanea.

III. 4.

In termini di principio, le discipline cauzionali legate alla professione, di fatto accantonate nel testo legislativo, avrebbero, invece, sottolineato come nelle tendenze internazionali alla professione contemporanea, il carattere di imprenditorialità e l'assunzione di rischio sul risultato non potessero a lungo essere oltremodo differite.

III. 5.

La sostanziale soppressione nell'ordinamento giuridico vigente dell'appalto congiunto di progettazione e di esecuzione rappresenta un grave ostacolo alla diffusione dei modelli organizzativi collaborativi e digitalizzati maggiormente innovativi, rischiando di pregiudicare la competitività del sistema delle costruzioni nazionale sui mercati internazionali, oltre che l'efficienza e l'efficacia dello stesso sul piano domestico.

IV.

La redazione del documento preliminare alla progettazione dovrebbe avvenire all'interno di un più ampio Programma di Gestione del Progetto (inteso come Procedimento), preferibilmente da esprimersi in termini computazionali con il Capitolato Informativo (altrimenti definito Employer's Information Requirements o Auftraggeber-Informationen-Anforderungen) nell'ambito della Modellazione Informativa, onde supportare la verifica del progetto ai fini della sua successiva validazione.

All'interno dei servizi di supporto affidabili si sottolinea l'importanza di quelli inerenti al Design Management.

2. 2.1

L'aspetto relativo alla dimensione delle organizzazioni professionali risulta particolarmente incisivo, nell'esigenza e nella prospettiva di favorire processi aggregativi di un mercato professionale atomizzato e molecolare e, di conseguenza, inefficiente e impossibilitato a garantire sufficienti investimenti in processi innovativi.

La presenza dei giovani professionisti, senza ulteriori specificazioni, appare facilmente strumentalizzabile.

2. 2.2

Il principio della massima partecipazione alle procedure competitive che travalichino la soglia non può, tuttavia, trascurare il fatto che l'affidabilità dei proponenti in termini di esecuzione del contratto tende realisticamente a introdurre forti selezioni. La stessa nozione di servizio di punta, in ambito di committenza privatistica, assume connotati di forte specializzazione.

VII. 1.

Si consiglia il ricorso a pubbliche audizioni dei concorrenti da parte della commissione giudicatrice. Le relazioni metodologiche contengono, infatti, assai sovente forti elementi di narrazione difficilmente verificabili indirettamente in tema di competenze effettive dei proponenti. Si suggerisce di evitare le riduzioni temporali sulle prestazioni professionali.

A proposito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica nelle OEPV si riscontra una contraddizione dovuta al fatto che l'articolazione in parametri e in sottoparametri, utile a garantire l'oggettività del giudizio «discrezionale», genera, in realtà, una lettura frammentaria dell'intera logica dell'offerta stessa. Al contempo, l'OEPV crea una offerta consulenziale di curatori delle offerte tecniche, esterni come

organico ai RTT concorrenti, in una ottica autoreferenziale in cui non sempre i contenuti proposti sono considerati effettivamente nell'esecuzione del contratto.

L'introduzione dei requisiti di partecipazione nella valutazione dovrebbe avvenire sulla scorta di elementi valutabili e riscontrabili.

La presenza di CV di soggetti difficilmente disponibili appare, inoltre, un artificio da scoraggiare.

Elemento premiale da introdurre è il servizio, o meglio la struttura di Design Management all'interno del soggetto concorrente.

Le eventuali proposte migliorative, spesso peggiorative, dovrebbero essere limitate ai casi in cui, tramite la Modellazione Informativa, sia possibile valutarne computazionalmente gli effetti sistemici sull'intero progetto. Gran parte dei contenuti relazionali dei servizi posti a base di gara dovrebbero essere contenute nello schema di Disciplinare di Incarico redatto dalla Stazione Appaltante. Più in generale, la maggior parte dei valori aggiunti del Design Management dovrebbero essere imposti dalla Domanda Pubblica Qualificata aprioristicamente.

VIII.

Occorre sottolineare la centralità della Modellazione Informativa e del conseguente Model Checking al fine della verifica del progetto. E' importante ribadire che il documento preliminare, la cui redazione andrebbe resa coeva alla progettazione nello spirito autentico del Briefing anglosassone, rimane il riferimento peculiare per la stessa, la quale dovrebbe sempre avvenire contestualmente all'evoluzione della progettazione e mai al termine della medesima.

Si tenga presente che la verifica tradizionale avviene in termini di campionamento, mentre quella digitale, per gli aspetti praticabili, avviene in termini di censimento. Il che si verifica, oltre a tutto, in presenza di una evidente asimmetria informativa e dimensionale tra progettisti e verificatori.

Sarebbe opportuno conservare al RUP la facoltà di concessione o di diniego della validazione anche in caso di parere contrario contenuto nei rapporti ispettivi di verifica.

59) Concetta Cosentini (legale)

Nell'ambito di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo tra i 40.000,00 e i 100.000,00 euro, al fine di fornire sistemi di semplificazione per le procedure sotto-soglia che garantiscano comunque adeguati livelli di trasparenza senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici ed al fine, inoltre, di garantire l'unitarietà e la centralità del progetto, proclamata dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici, sarebbe auspicabile disciplinare l'eventualità di un possibile affidamento diretto dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al medesimo progettista che abbia già redatto, ancorché prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 163/2006, il progetto preliminare.

60) Conte Marco (Arch)

Osservazione sul capitolo 2.2 Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria – punto b) e punto c).

Il periodo corrispondente agli ultimi dieci anni quale periodo utile per considerare i servizi di ingegneria e architettura come concorrenti a costituire criterio di accettazione per un candidato appare contrario all'interesse dello Stato in quanto la non considerazione quale esperienza significativa ai fini della prequalifica del candidato delle attività di progettazione svolte prima del decennio può determinare la non ammissione alla gara di candidati che possono rappresentare una risorsa di esperienza nello svolgimento del servizio.

61) De Vito Vittorio (arch)

Si fa riferimento a quanto previsto dal precedente D.Lgs 163/2006 all'art. 92 comma 1 laddove, in particolare, citava: "Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei

compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata."

Detta limitazione non sembra essere stata ribadita nel Nuovo Codice e il documento messo in consultazione non sembra esserne entrato nel merito.

All'uopo occorre chiarire (come nel caso di una Stazione Appaltante che intende partecipare a bandi per l'affidamento di finanziamenti, soprattutto, POR-FESR) la legittimità di poter ricorrere all'acquisizione dei servizi tecnici in applicazione della seconda parte del comma 1 dell'art.2 della L. 248 del 4 agosto 2006 con atto da convenirsi in piena conoscenza e consapevolezza tra le parti (Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 18450 del 19/09/2005 e Sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione, n. 15786 del 24/06/2013) in ossequio al principio del diritto che vuole che la clausola con cui il pagamento del compenso per la prestazione condizionato alla concessione del finanziamento è valida in quanto non si pone in contrasto al principio di inderogabilità dei minimi tariffari.....

62) Dipendenti Aler Milano

Rilevano che nel nuovo Codice Appalti e nelle Linee guida attuative, non vi è alcun riferimento a quanto precedentemente previsto all'articolo 253 comma 16 del D.Lgs 163, ora totalmente abrogato. Pertanto un dipendente pubblico, ancorchè non abilitato alla professione (superamento esame di abilitazione ordine professionale di geometra), dall'entrata in vigore del nuovo codice non potrà più firmare alcun progetto a prescindere da anzianità di servizio pregressa? Aggiungo che alla data in cui sono stato assunto presso l'Amministrazione pubblica ove tuttora lavoro, era vietata l'iscrizione all'albo e quindi la conseguente partecipazione all'esame abilitativo, da parte del Collegio dei geometri di Milano

63) Di Pierno Nicola (Ing.)

2.2 Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa specificare che il numero medio di personale tecnico utilizzato dai professionisti singoli può essere dimostrato anche con il numero di dipendenti e di collaboratori su base annua dello studio professionale dell'ingegnere singolo così come le società di professionisti e società di ingegneria. Dalla formulazione del punto e) ciò non si evince

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

In merito al punto 3 dove si legge " Conseguentemente, il bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni" il dubbio che viene è se la relazione geologica va sempre affidata contestualmente ai servizi di ingegneria, visto la stessa deve essere indirizzata ad una specifica soluzione progettuale, o può essere scissa e quindi affidata separatamente. La differenza è sostanziale perchè nel primo caso il cumulo dell'importo presunto porterebbe le procedure spessissimo sopra soglia e fra i criteri premianti di gara dovrebbe esserci anche la metodologia di redazione dello studio geologico. Diversamente con incarico a se stante, quasi sempre, la relazione geologica (anche se con il nuovo decreto tariffe 143/2013 tab Z-1, fa parte del servizio progettazione) sarebbe sotto soglia dei 40.000 € e quindi con la possibilità dell'affidamento diretto. In quest'ultimo caso si ritiene che anche per i geologi vadano specificati dei requisiti minimi di capacità professionale come per gli ingegneri e gli architetti. Ciò ovviamente a garanzia della qualità della prestazione.

64) Ercole Fortunato - Ufficiale addetto infrastrutture (Amministrazione difesa)

Come si conciliano i requisiti attestanti la categoria dei lavori eseguiti durante il periodo di attività svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione con la mancanza del requisito di fatturato minimo annuo come previsto dalle linee guida?

65) Federico Boldrini - Comune di Pisa

Secondo la sezione III punto 4 del “Documento di consultazione Servizi di ingegneria e architettura” “rileva un quarto principio fondamentale secondo cui la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93, comma 10, agli incaricatidei compiti di supporto al RUP, può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria”.

Secondo l’art 24 del nuovo Codice degli appalti (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 4: “Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione....”.

Secondo l’art. 217 del nuovo Codice degli appalti (Abrogazioni) comma 1: ”Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: ...u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto....2) dalla data di entrata in vigore del presente codice la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256.

Con effetto dalla in vigore del nuovo codice risulta, quindi, abrogato l’art 270. Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ma sussiste comunque l’obbligo a carico delle stazione appaltanti di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Con la presente chiediamo se è prevista la futura adozione di schemi tipo come quelli allegati al DM 12 Marzo 2004 n. 123.

66) Filippo Rialto Qualora il RUP - Comune di Castel Focognano (AR)

Quale RUP svolgo anche il ruolo di: progettista o coordinatore della sicurezza (sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione) o direttore dei lavori o collaudatore o responsabile della Verifica preventiva della progettazione (art. 26 del d.lgs. 50/2016); oltre ad essere un tecnico abilitato dovrebbe essere, con riferimento all’art. 7, rubricato: “Formazione continua”, del D.P.R. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, anche in regola con gli obblighi formativi.

67) Guida Pier Luigi, ingegnere

Pag. 4, ultimo alinea.

Vengono citati il “documento preliminare alla progettazione” e il “progetto preliminare”, non più presenti. Mentre il progetto preliminare appare sostituito nel Codice dal “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, ed il “documento preliminare alla progettazione” sembra sia stato escluso dai compiti del RUP, si è invece del parere che debba comunque permanere fra le attività del RUP, ad esempio, la redazione di un “documento dei requisiti”, quale espressione formale delle migliori pratiche nonché documento da porre a base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Pag.13. Nel secondo capoverso del paragrafo VIII, viene riportato il “documento preliminare della progettazione”; così pure a pag. 15, terz’ultimo rigo, vengono riportati il “documento preliminare alla progettazione e/o lo studio di fattibilità” nonché il “progetto preliminare”.

Si propone una riformulazione del testo come segue (“un documento dei requisiti per il progetto di fattibilità; il progetto di fattibilità per il progetto definitivo, il progetto definitivo per il progetto esecutivo”).

68) Lucente Alfredo, avvocato

2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

In relazione al secondo paragrafo del punto III.2 si osserva che, pur nel comprensibile intento di recepire principi comunitari, sembra foriero di discrezionalità e di contenzioso il principio secondo cui il concorrente potrebbe fornire documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico di progettazione di livello inferiore non ha potuto falsare la concorrenza. In effetti il livello di conoscenza del redattore del progetto di livello inferiore sarà sempre superiore a quella degli altri concorrenti. In particolare andrebbe considerata la possibilità di mantenere il divieto di concorrere all'appalto dei lavori per progettisti dell'esecutivo.

Commento 2

IV. Indicazioni operative

In relazione al paragrafo IV.3 si osserva che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe aprire il campo a valutazioni ampiamente soggettive e discrezionali qualora il bando di gara non venga costruito secondo criteri chiari e lineari. Si invita a considerare la possibilità di stabilire, così come per le imprese di costruzioni, l'adozione del solo criterio di classi e categorie e non anche dei servizi simili i quali, se definiti con specificazioni ad hoc, possono ridurre il numero dei partecipanti alla gara. Classi e categorie sono elementi sufficienti per qualificare un soggetto, così come la SOA per le imprese di costruzione. Inoltre per le classi e categorie andrebbe definito un metro per paragonare classi e categorie ante e post riforma.

Commento 3

IV. Indicazioni operative

In relazione al terzo paragrafo di pagina 4, si osserva che sarebbe opportuno stabilire un bando di gara tipo al fine di limitare la discrezionalità delle PA nella redazione degli stessi. In effetti nell'esperienza anche recente si è assistito alla pubblicazione di bandi di gara estremamente eterogenei e diversi tra loro nei requisiti richiesti, dando luogo a mancanza di trasparenza e a spazio per contenzioso, ante e post gara.

Commento 4

V. Affidamenti

In relazione al quarto paragrafo del punto V.2.2 si segnala che la limitazione del fatturato per gli ultimi tre esercizi potrebbe costituire un fattore irragionevolmente riduttivo, considerando in particolare l'andamento del mercato negli ultimi anni nel Paese. Sarebbe da considerare un periodo degli ultimi 10 anni o dei 5 migliori anni degli ultimi dieci anni.

Commento 5

V. Affidamenti

In relazione al sesto paragrafo del punto V.2.2, sarebbe suggeribile anche in questo caso che la PA predisponga un bando tipo che lasci poco spazio alla discrezionalità. Il bando tipo dovrebbe prevedere anche gli elementi a comprova di capacità tecnica e finanziaria.

Commento 6

V. Affidamenti

In relazione al quarto paragrafo del punto V.2.2.a), come già accennato il fatturato di riferimento andrebbe provato utilizzando gli ultimi 10 anni o i migliori 5 anni degli ultimi 10 anni.

Commento 7

V. Affidamenti

In relazione al quarto paragrafo del punto V.2.2.d), si sottolinea che la precisazione per i collaboratori coordinati e continuativi di essere muniti di partita IVA non sia necessaria ed anzi contraddittoria con le norme di riferimento in quanto i collaboratori possono in casi previsti dalla legge non avere una Partita IVA. Inoltre andrebbe adeguata la previsione "che firmino il progetto o i rapporti di verifica" perché non tutti i tecnici presenti in una azienda, con qualunque tipo di contratto, sono firmatari del progetto, pur facendo parte del team tecnico. Considerata l'attuale realtà del lavoro in Italia in questo momento, la previsione andrebbe cambiata per non limitare la partecipazione alle gare e , quindi, la concorrenza, al fine di riflettere la reale struttura organizzativa dei prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

69) Mancini Sabrina - Regione Lazio

Apprezzo come ulteriore passo di rinnovamento della PA che si riconosca l'esigenza e al contempo l'opportunità per il RUP di gestire in ottica di project management il procedimento.

Impostare il lavoro secondo i processi delineati da questa metodologia porterà ad un autentico rinnovamento della PA, agevolando la gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei progetti, verificandone la regolare chiusura con il rilascio corretto del prodotto, opera, servizio oggetto dell'appalto.

Per garantire tutto questo, assicurando una comunicazione efficace, di scambio e confronto, condividere un linguaggio comune è una cosa imprescindibile.

Risulta fondamentale avere la consapevolezza di quanto possa essere importante formare ovvero aggiornare professionalmente chi assume il ruolo di RUP (ingegneri, architetti, geologi, geometri, ecc.) anche rispetto alla metodologia di project management, con particolare riguardo a quelle qualificazioni, certificazioni o attestazioni che sono riconosciute a livello nazionale e allineate al disposto della norma UNI 21500 sulla gestione dei progetti.

Una PA che non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo parla lo stesso linguaggio, semplice e comprensibile, guadagna in trasparenza ed efficienza, migliora le proprie performance e produce maggior valore.

70) Marino Paolo, Ingegnere

-Per gli incarichi di importo pari o inferiore ai 40.000 euro, andrebbe precisato sulle linee guida che, oltre alla possibilità di un affidamento diretto (di fatto negoziazione tra RUP e "l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso" e comunque con scelta discrezionale) può essere utilizzato, ed anzi è preferibile usare, il metodo del massimo ribasso, in particolare se associato con l'esclusione automatica, che risponde al principio di libera concorrenza e garantisce, tra l'altro, un'ampia partecipazione dei soggetti interessati.

Ciò anche in relazione alla impossibilità di utilizzare la gran parte dei criteri di scelta indicati alla lettera C della bozza di linee guida "sottosoglia", data la specificità dei servizi di ingegneria e di architettura (non si dovrebbero tenere sullo stesso piano lavori edili, forniture di pc, servizi di pulizia, con i servizi di architettura ed ingegneria!).

-Per gli incarichi da 40.000 a 100.000 euro andrebbe sottolineato che il numero di 5 operatori è quello minimo e che pertanto, al fine di una più ampia partecipazione, è preferibile che le amministrazioni estendano gli inviti ad un numero maggiore di soggetti. Allo stesso tempo si dovrebbe raccomandare fino al momento della formazione dei nuovi elenchi di operatori, rispondenti ai principi fissati dalle linee guida, di procedere agli inviti mediante indagine di mercato e sorteggio pubblico, nel senso che tutti gli operatori siano preventivamente informati del giorno e l'ora in cui avverrà il sorteggio e abbiano quindi la possibilità di parteciparvi (in generale tutti i sorteggi dovrebbero essere pubblici per rispettare il principio della trasparenza!).

-Per gli incarichi superiori a 100.000 euro sarebbe il caso di reinserire, se possibile in ragione della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura e della crisi economica, la possibilità di utilizzare i migliori tre fatturati degli ultimi cinque anni. Ciò anche per consentire una maggiore partecipazione dei soggetti interessati.

-Elementi di valutazione e criteri motivazionali: nel caso degli appalti di minor valore (40.000/100.000 euro) o anche fino alla soglia comunitaria, sarebbe utile consigliare le stazioni appaltanti di minimizzare, per quanto possibile, la documentazione relativa ai criteri di valutazione delle offerte. Per esempio facendo presente che il numero di tre è il numero massimo di servizi significativi da richiedere in fase di gara. Raccomandando di chiedere un numero adeguato di schede e cartelle, in riferimento alla specificità e all'entità del servizio. Si potrebbe far presente che dare importanza (di punteggio) alla relazione metodologica rispetto ai servizi significativi, offre una maggiore possibilità di inserimento di giovani liberi professionisti e di microstudi professionali, che sono ancora oggi il tessuto connettivo delle professioni tecniche in Italia (si favorisce anche così una più ampia partecipazione).

-Infine ottimo il reinserimento della obbligatorietà del decreto parametri, senza il quale le soglie di importo previste dal Codice avrebbero davvero poco senso (spero non si ritorni sulla decisione!)

71) Merlino Patrizia, architetto

Ancora una volta si mortificano i professionisti senior e junior. Speravamo che questa vergogna nella revisione del codice degli appalti fosse eliminata, invece si continua.....

Richiedendo il fatturato degli ultimi 3 anni, o il curriculum degli ultimi 10 anni, anni in cui certamente il lavoro è stato molto inferiore al passato, si preclude la partecipazione alle gare sia per i senior che i profess. junior.

La professionalità del Tecnico non può essere legata ad un concetto temporale.

Gli incarichi svolti antecedente agli ultimi dieci anni non hanno valore ?? non appartengono al patrimonio di esperienza del professionista ? per non parlare poi del fatturato degli ultimi 3 anni....in cui le gare al massimo ribasso hanno favorito solo i ribassi oltre il 60% senza valutare seriamente la professionalità del soggetto.

Consapevole che quanto esposto sarà tenuto in scarsa considerazione, si ringrazia per l'opportunità che l'Anac ha voluto comunque dare ai professionisti.

72) Parrini Paolo, geometra

Indicazione offerta economicamente più vantaggiosa:

nell'assegnazione dei "pesi" relativamente al ribasso percentuale unico sarebbe auspicabile la possibilità di stabilire a quanto corrisponde il massimo ribasso ammissibile.

Ad esempio, qualora il "peso" dell'offerta economica sia 20 punti su 100, sarebbe opportuno regolamentare che i 20 punti si ottengono con un ribasso massimo del 20% evitando la possibilità di constatare ribassi del 60% per l'assegnazione di 20 punti.

Fino ad oggi ho assistito a gare di progettazione, definite economicamente vantaggiose, che erano, all'effetto pratico, al maggior ribasso in quanto assegnavano 20/30 punti su 100 con la possibilità di effettuare ribassi illimitati.

73) Pasquale Gabriella, Regione Friuli Venezia Giulia

Punto III. 4

In riferimento all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs 50/2016, si chiede se le polizze assicurative a carico delle stazioni appaltanti per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione debbano coprire tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ed essere ampie quanto quelle richieste ai professionisti esterni, comprendendo quindi sia il caso della colpa lieve che quello della colpa grave, con esclusione del solo dolo.

74) Pizzarotti Stefani (INAIL)

Idovrebbe essere fatta chiarezza sulle modalità di giustificare il ricorso a professionisti esterni qualora all'interno della stazione appaltante non vi sono figure idonee in termini di competenza, di disponibilità in base ai carichi di lavoro e di dotazione degli strumenti hardware e software per svolgere uno o più dei livelli di progettazione o delle figure necessarie per il controllo dell'esecuzione dei lavori. Occorre pertanto prevedere la certificazione del RUP che attesta la carenza interna di professionisti come era previsto nel vecchio codice o può essere esternalizzato tutto ai soggetti dell'art. 46 senza motivare il mancato rispetto dell'art. 24 comma 1, lett. a), b) e c)?

Eliminare lettere e), f), g), h), e i) dall'art. 24 in quanto spostati nell'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e f) - Tale correzione è necessaria per riparare un errore dello stesso.

75) Recalcati Paolo, Ingegnere

CAPITOLO III - PRINCIPI GENERALI - Punto 2

Sebbene l'art. 24 comma 7 esclude che l'affidatario dei servizi di progettazioni partecipi alla gara di appalto per l'esecuzione dell'opera alla fine del comma stesso il legislatore ha inserito un comoda scappatoia da tale principio (pare essere di adeguamento alla norma europea). E' necessario che la prova che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico di progettazione non abbia sfalsato la concorrenza nell'affidamento allo stesso soggetto dell'incarico di esecuzione dei lavori sia tangibile (anche se mi rendo conto che questo è difficile)

CAPITOLO III - PRINCIPI GENERALI - Punto 3

secondo me sarebbe da aggiungere : "fatto salvo che l'Amministrazione Appaltante possa affidare in modo diretto l'incarico di redazione della relazione geologica per i lavori in oggetto ad un geologo di sua fiducia" . Questo valido per tutti gli importi dei lavori: non è necessario, per i lavori che richiedano relazione geologica, inserire nel team di progettazione un geologo (per importi sotto i € 40'000,00 sarebbe anche molto pesante) se l'amministrazione può dotarsi in modo autonomo della relazione geologica.

CAPITOLO VII INDICAZIONI SULLA APPLICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANBTAGGIOSA - Punto 1

Inviterei l'ANAC a fare alcune riflessioni su questi punti:

a) professionalità sulla base di tre servizi indicativi della capacità ad eseguire l'incarico: non limitati ad un periodo temporale ma riferiti alla vita professionale del partecipante

b) caratteristiche metodologiche con indicazione dei professionisti ecc... : è necessario favorire l'associazione anche temporanea di professionisti in particolare riguardo i giovani e i non più giovani ma con situazioni di marginalità professionale (professionisti che negli ultimi tre anni hanno avuto redditi professionali inferiori ad una determinata soglia) in modo da reintegrare persone valide ma mche mancano di curriculum nel mondo del lavoro professionale

a) , b), c) e d) valutare di istituire una soglia minima e massima di punteggio da attribuire a ciascuna valutazione in modo da non fare valutazioni troppo spinte verso uno dei quattro criteri individuati . Ad esempio per a) e b) il range potrebbe essere 20-60 punti e per c) e d) potrebbe essere 10-30 punti.

76) Rocco Raffaele - Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato alle opere pubbliche

Tra i requisiti di partecipazione si ritiene penalizzante chiedere solo gli ultimi tre anni, anche in considerazione della crisi del settore, ma si potrebbe anche estendere a 10 anni valutando poi in sede di esame l'effettiva attualità di quanto presentato.

Nel caso di progettazioni interne all'amministrazione si richiede di specificare se è sufficiente la sola abilitazione oppure se necessita anche l'iscrizione all'albo professionale, tenendo presente che nel caso di geometri, se fosse necessaria l'iscrizione, si renderebbe necessario il tirocinio biennale.

Per quanto concerne la verifica del progetto non è indicata la possibilità di avvalersi di professionisti esterni per importi inferiori a 1.000.000 di euro.

Si ritiene opportuno che la verifica e validazione del progetto siano oggetto di una specifica determinazione da parte ANAC

77) Schirru Carlo - RUP

Con la definizione di cui all'art. 3, c. 1, lett. vvvv), il d.lgs. 50/2016 pare abbia recepito l'esigenza di comprendere nei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche le prestazioni professionali non direttamente legate alla progettazione di lavori né necessariamente legate alla realizzazione di opere o lavori. Tuttavia l'articolato successivo (in particolare gli artt. 23, 24 e 157) si focalizza quasi unicamente sui servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo.

Le linee guida dovrebbero chiarire se esse si applicano o meno, per le parti compatibili, anche a servizi tecnici non direttamente connessi alla progettazione di lavori o opere, ma per i quali è richiesta specifica abilitazione e sono quindi rientranti nella definizione di cui all'art. 3, c. 1, lett. vvvv). A titolo di esempio:

- collaudo di lavori e opere;
- servizi ipo-catastali;
- servizi topografici e di rilevazione dimensionale;
- attestati di prestazione energetica;
- servizi di prevenzione incendi;
- verifiche strutturali e sismiche;
- studi idrogeologici, idraulici e geologici.

Pertanto, se le linee guida si applicassero anche ai servizi tecnici non legati a progettazione di lavori o opere:

1. dovrebbe essere rivista la base normativa per il calcolo dei corrispettivi, con particolare riferimento al d.m. 143/2013, il ricorso al quale appare difficoltoso e addirittura forzoso, in caso di servizi tecnici non relazionabili al valore di una specifica opera;
2. per lo stesso motivo (impossibilità di legare tali particolari servizi a lavori od opere) sarebbe opportuno superare o, quantomeno, integrare le disposizioni del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010 che associano il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa al raffronto tra l'importo del lavoro cui si riferisce la prestazione e l'importo globale (per ogni classe e categoria) dei lavori cui si riferiscono i servizi svolti negli ultimi dieci anni. Tale norma risulta infatti difficilmente applicabile ai servizi non inerenti la progettazione di lavori;
3. dovrebbe essere rivisto il capitolo delle linee guida sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto basato unicamente sui servizi di progettazione e direzione lavori (non sono contemplati gli altri servizi tecnici).

Le linee guida fanno riferimento, in alcuni passaggi, allo schema delle fasi di progettazione definito dal d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. 207/2010: si parla di documento preliminare alla progettazione, studio di fattibilità e progetto preliminare, fasi non più previste dal d.lgs. 50/2016. Pertanto occorre aggiornarle al nuovo quadro normativo.

78) Semeraro Giuseppe (RUP-INAIL)

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili o di ingegneria civile poggia su un sistema di controllo gerarchico:

- il primo livello di controllo deve essere effettuato dal datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici e dalla sua organizzazione (dirigenti e preposti) al fine di accertare le condizioni di sicurezza nel cantiere e lo stato di attuazione dei piani di sicurezza. Questo controllo è effettuato continuamente in cantiere, senza soluzioni di continuità ;
- il secondo livello di controllo deve essere attuato dal CSE mediante un'azione tale da evitare alcun vuoto di controllo e coordinamento in alcuna fase di lavoro ;
- il terzo livello di controllo è effettuato dal committente sull'effettivo svolgimento del ruolo del coordinatore e quindi indirettamente sul livello di sicurezza in cantiere;
- il quarto ed ultimo livello di controllo è ad opera degli organi di vigilanza competenti per territorio.

Riferendoci al ruolo biunivoco tra committente e coordinatore, è del tutto ovvio che le limitazioni disposte direttamente o indirettamente dal primo sul secondo possono determinare cadute nel livello prevenzionistico attuato in cantiere.

Per esempio, tutte le azioni del committente che incidono sulla qualità della prestazione del CSE possono determinare una diminuzione del sistema di controllo e quindi un abbassamento del livello prevenzionistico in cantiere.

Ciò avviene anche mediante la contrazione dei compensi per lo svolgimento del ruolo di CSE, che di fatto può costituire, senza alcuna scusante per il coordinatore, la premessa per possibili carenze di controllo e coordinamento in cantiere. In sostanza, il committente in tale evenienza può essere ritenuto concausa dell'abbassamento del livello di controllo sul cantiere per meri motivi economici. Se i costi della sicurezza, d'altronde, non sono ribassabili per le imprese, per gli stessi motivi non dovrebbero esserlo anche nei confronti dei professionisti. In effetti, il compenso per i coordinatori (CSP e CSE) rappresenta i costi per la sicurezza nei servizi tecnici di ingegneria e architettura.

Quindi, è corretto e coerente con quanto avviene nell'affidamento dei lavori e per gli altri servizi, che l'aggiudicazione al prezzo più basso della prestazione del CSE sia da evitare ad ogni costo. Ciò, anche per gli appalti di servizi tecnici fino a 40.000 euro, per i quali il nuovo codice dei contratti pubblici ne consente il ricorso D'altronde, il committente sia pubblico che privato non dovrebbe avere alcun interesse nell'abbassare l'azione prevenzionistica del CSE, poiché, come spiegato in precedenza, esso stesso è autonomamente responsabile se questa non è coerente con quanto stabilito dalla legge, in quanto vien meno al dovere di verificarla.

79) Trojani Massimo

Ordine Ingegneri Provincia di Macerata

1) Con riferimento alla parte II, "inquadramento normativo", ed in particolare la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) del codice che definisce i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE", si ritiene che debba essere meglio precisato questo ambito, in particolare per le competenze relative al settore dell'ingegneria dell'informazione, le cui attività sono riservate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE" agli iscritti agli albi professionali e sono specificatamente definite al comma 1 lett. c) dell'art. 46 del DPR 328/2001 nel seguente modo:

"la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni."

Gli "impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni" rientrano tra i lavori pubblici in quanto:

a) impianti ricompresi nella voce 45.34 di cui all'allegato I al D.Lgs. 50/2016, quando sono posto al servizio degli edifici. Si richiama per questo la normativa di settore di cui al DM 37/2008, in attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dove dispone che gli impianti elettronici di una certa dimensione, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla

destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o nelle relative pertinenze, debbano essere progettati e da un professionista iscritto all'Albo.

b) costituiscono un'opera così come definita alla lettera pp) dell'art. 3 del D.lgs. 50/2016, ben distinguibile dai servizi in quanto il "facere" comporta "una modifica della realtà fisica preesistente" (vedi C.G.A. Reg. Sic, 4 luglio 2008, n. 585, Cons. Stato, V, 31 gennaio 2006, n. 348). Si richiama anche l'art. 67 del D.Lgs. n. 82/2005 che fa esplicito riferimento ai soggetti di cui all'attuale (s.m.i) art. 46 del D.Lgs 50/2016, qualora sia necessaria la progettazione di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica. Si ritiene che tale articolo sia stato poco applicato in quanto in complesso normativo e regolamentare non offre chiari fondamenti giuridici e quindi lascia al RUP l'onere e la responsabilità di affidare ai professionisti abilitati tale progettazione.

c) opere corrispondenti "alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione", come definite alla lettera ll.3) dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016. Citiamo ad esempio gli interventi finalizzati all'ammodernamento del "Sistema Paese" ed in parte già definiti nell'agenda digitale Italiana (trasporti, risparmio energetico, sicurezza, sanità digitale, scuola digitale, smart city, ecc.) e che per questo meriterebbero a pieno titolo un formale "progetto di fattibilità tecnica ed economica".

Che i sistemi ICT siano pervasivamente parte dei LLPP emerge anche dal constatare che la Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tratta, tra le altre, le seguenti tematiche relative a:

- Sistemi informatici. Sistemi di comunicazione e telecomunicazione

- Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'informazione

Tali interventi venivano in passato inglobati in un unico "appalto integrato" dove la progettazione esecutiva e la relativa realizzazione venivano svolte direttamente dall'affidatario.

I principi della legge delega ed il codice stesso pongono forti limiti a tali affidamenti ed è quindi indispensabile definire e distinguere, anche sulla base di opportune soglie e profili di complessità tecnologica e di rilevante pubblica utilità, quali tipologie di appalti "ICT" debbano essere progettati secondo le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n 50/2016 ed i cui contenuti potranno consistentemente essere specificati nel Decreto di cui al comma 3 dello stesso art. 23.

Anche se sarà specifico argomento delle linee guida di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, al fine raccordare la normativa, si chiede fin d'ora di revisionare le categorie di opere previste per l'attestazione SOA, introducendo tre nuove categorie specifiche: OS36, OS37 e OS38, in conformità con quelle classificate come "TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE" T.01, T.02, T.03 della tavola Z-1 del DM 143/2013, nonché del DM 140/2012. Ad esempio:

- OS36: Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, data center, server farm.

- OS37: Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

- OS38: Elettronica Industriale, Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.

In definitiva, un intervento regolamentare chiarificatore è indispensabile in quanto è necessario coordinare la disposizione che prevede l'utilizzo del "Vocabolario comune degli appalti pubblici" (CPV), strumento peraltro utilizzato dall'ANAC nella parte di linee guida di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, con i riferimenti della tabella "NACE Rev.1" di cui all'allegato I del D.lgs. 50/2016. In tale tabella non sono dettagliati gli impianti elettronici, pur ricadendo comunque nella categoria 45.34 - "l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove"; poiché tale tipologia non ha e non può avere, per come è stata definita, una corrispondente classificazione CPV in quanto gli impianti ICT sono pervasivi e trasversali, sia all'interno dell'intera divisione CPV 45, sia fuori della stessa (es.: software per infrastrutture critiche, telecontrolli, ecc.).

La collocazione trasversale delle ICT in diverse divisioni (compresa quella dei lavori edili) era già stata evidenziata nella Determinazione AVCP n. 5 del 6 novembre 2013 "Linee guida su programmazione,

progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”, dove si raccomandava di trattare con particolare attenzione le fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione dei contratti di servizi e forniture ICT.

Una analoga raccomandazione veniva poi ripresa nella Legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Legge delega) dove al comma 1, lettera ll) raccomandava di adottare, per la realizzazione di insediamenti o infrastrutture strategiche, di preminente interesse nazionale, forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori.

Non essendo state recepite delle disposizioni specifiche in merito nel D.Lgs. 50/2016 e non potendo, a livello regolamentare, definire una tipologia specifica intermedia tra lavori pubblici e servizi-forniture è necessario quindi tracciare la linea di demarcazione tra queste due tipologie, usando degli opportuni criteri dimensionali ed essendoci comunque dei fondamenti normativi solidi.

2) Con riferimento alla parte III paragrafo 2, “Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta”, fermo restando il principio di unitarietà della progettazione, si chiede di enfatizzare e dettagliare la competenza del soggetto incaricato alla progettazione, anche facendo riferimento all’art.46 del D.Lgs. 50/2016, che quindi non necessariamente deve essere una persona fisica “unica” ma bensì possedere tutte le competenze che il complesso dei lavori richiede, anche in ambito ICT.

3) In merito alle indicazioni operative di cui alla parte IV ovvero ai criteri per individuare le competenze interne o esterne si sottolinea che i profili di competenza nell’ambito dell’ICT (e quindi del settore “ingegneria dell’informazione”) sono stati ben definiti, basandosi sul framework europeo “e-CF”, nella norma UNI 11506:2013, recepita nella EN 16234-1:2016 e nella successiva UNI 11621-1/4:2016.

Tali norme vengono già prese nella giusta considerazione dall’AGID nell’ambito della “Coalizione per le competenze digitali” e pertanto se ne auspica l’adozione.

4) In merito alla parte VI "Classi, categorie e tariffe professionali", si evidenzia che la tabella Z-1 dell’attuale d.m. 143/2013 prevede una ben definita categoria chiamata “TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE”, che già definisce in dettaglio le seguenti categorie ed attività:

a) T.01 - Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, data center, server farm.

b) T.02: Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

c) T.03 - Elettronica Industriale, Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.

Per poter essere correttamente utilizzate queste devono raccordarsi con le corrispondenti categorie SOA, peraltro proposte con le stesse definizioni al punto 1) e con i corrispondenti CPV, argomento che verrà ripreso nel documento relativo all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016

80) Venturini Elisabetta - Comune di Verona

In ordine alla bozza delle linee guida relative ai “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in consultazione, si evidenzia quanto segue in ordine alle attività di verifica dei progetti (pag. 13 e segg).

L’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 nell’indicare, al comma 6, i soggetti abilitati a svolgere le attività di verifica, prevede, nel caso in cui l’importo dei lavori sia inferiore ad 1 milione di euro, (come già previsto dal previgente D.P.R. n. 207/2010), che il RUP possa effettuare tali attività, ovviamente sempre che non abbia svolto attività di progettazione. Nel caso di incompatibilità, dette Linee guida peraltro - estendendo la disciplina prevista dal nuovo codice per lavori di importo da 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria - propongono alternativamente l’affidamento ai seguenti soggetti: 1)

organismo di ispezione di tipo B accreditato ai sensi UNI 17020, 2) Uffici tecnici della stazione appaltante dotati di sistema di controllo della qualità.

Tale previsione determinerà un aggravamento notevole della procedura rispetto alla previgente disciplina, aggravamento che peraltro pare eccessivo rispetto agli importi considerati. A riguardo, il DPR n. 207/2010 operava un distinguo, consentendo alla stazione appaltante per i lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro di far svolgere le attività di verifica “agli uffici tecnici della stazione appaltante anche se non dotati di un sistema interno di controllo di qualità”.

Secondo il nuovo orientamento si renderebbe invece sempre necessario, almeno fino a quando le stazioni appaltanti non si dotino del sistema di qualità richiesto, ricorrere, mediante apposita procedura di gara, ad un Organismo esterno di ispezione con conseguenti aumento di spesa (diversamente non necessario) e rallentamento delle procedure.